



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi
3^a seduta
28-30.06.2004, Berlino

ImplAlp/2004/3/6/1 Rev. 1
7.7.2004
(or. de)

Modello di rapporto

Questionario

Bozza
Questionario

**Modello standardizzato che dovrebbe servire alle Parti contraenti per i loro
rapporti periodici in conformità
con la Decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi**

Sommario

Istruzioni per la compilazione del questionario.....	1
Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto.....	3
PARTE 1: PARTE GENERALE	5
A Informazioni generali.....	6
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi.....	11
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura...	11
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale ...	14
III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria	24
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo	30
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia	35
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio	40
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna.....	46
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane	51
IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero	55
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti.....	58
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia	64
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti.....	69
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione.....	73
D Domande integrative.....	83
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	85
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	85
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)	99
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)	121
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	147
E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)	169
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)	184

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000).....	198
H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)	212

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. Qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. È possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica “Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni”.

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro quanto mai completo dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o all'area alpina che si trova nel suo territorio. Per area alpina si intende l'area di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario “Paese”. Per semplicità si è rinunciato ad usare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del questionario la denominazione “Paese” vale per analogia anche per la Comunità europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	Repubblica d'Austria
-----------------------------	----------------------

Citate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	(Ministero federale per l'Agricoltura, la Selvicoltura, l'Ambiente e l'Economia idrica) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung V/9
Nome e funzione della persona responsabile	Dr. Ewald Galle
Indirizzo postale	Stubenbastei 5 A- 1010 Wien
Telefono	++43 (0) 1 51522/1617
Fax	++43 (0) 1 51522/7626 od. 7624
Indirizzo e-mail	ewald.galle@lebensministerium.at

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	Dr. Ewald Galle
Data dell'inoltro del rapporto	

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).	
Ministero federale per l'Agricoltura, la Selvicoltura, l'Ambiente e l'Economia idrica (BMLFUW) Ente federale per l'Ambiente, s.r.l.	

Ente federale per le questioni dell'Agricoltura di montagna

Ministero federale per l'Economia ed il lavoro

Ministero federale per i Trasporti, l'Innovazione e la Tecnologia

Ministero federale per la Sicurezza sociale, le Generazioni e la Tutela dei consumatori

Ente regionale del Burgenland, Abt. 5/III, Europaplatz 1, A-7000 Eisenstadt

Ente regionale della Carinzia

Ente regionale del Tirolo

Ente regionale dell'Austria superiore

Ente regionale della Stiria

Ente regionale dell'Austria inferiore

Ente regionale del Land Salisburgo

Ente regionale del Vorarlberg

Conferenza austriaca per l'assetto del territorio, segreteria presso la Cancelleria di Stato (ÖROK)

Ufficio per la Convenzione delle Alpi della CIPRA Austria

Parte 1: parte generale

Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)

Nome del Protocollo	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Difesa del suolo	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Protezione della natura	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Agricoltura di montagna	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Foreste montane	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Turismo	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Trasporti	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Energia	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Composizione delle controversie	10 luglio 2002	18 dicembre 2002

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

--

¹ oppure accettazione o approvazione.

² oppure accettati o approvati.

A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro Paese?	64,71 % ³
---	----------------------

2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?	79.500 milioni di euro ⁴
---	-------------------------------------

3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	37,4% ⁵
---	--------------------

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?
<p>La Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli di attuazione rappresentano un terreno completamente nuovo, probabilmente non solo per l’Austria, in quanto definiscono per un ampio territorio condizioni quadro vincolanti a livello internazionale che permettono la realizzazione di attività economiche e di condizioni di vita compatibili con l’ambiente grazie al modello di un’economia sostenibile basata sul bilanciamento tra economia, ecologia e la dimensione sociale.</p> <p>Ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo comune e coerente vengono dunque uniti settori apparentemente in contrasto e si arriva a creare una normativa intersettoriale per un ecosistema di ampie dimensioni.</p> <p>La specificità austriaca si manifesta, tra l’altro, anche nel procedimento di approvazione parlamentare, dove, contrariamente a quanto è accaduto con la Convenzione quadro, i</p>

³ Il 40% della popolazione austriaca vive nel territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi.

⁴ In Austria, date le limitazioni metodologiche dell’attribuzione della produttività economica a determinate unità geografiche, si calcola il PIL esclusivamente a livello di NUTS 3, quindi per le unità territoriali più piccole. Dal momento che la Convenzione delle Alpi contempla a tal fine il livello comunale, per le zone NUTS 3 che non rientrano completamente nel perimetro della Convenzione delle Alpi, è stata considerata solo la percentuale che corrisponde proporzionalmente al territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi. Nel calcolare la percentuale ci si è basati sulla quota della popolazione della zona NUTS 3 che vive all’interno del perimetro di applicazione della CA.

⁵ Il PIL dell’ambito alpino incide con una quota del 37,4% sul PIL nazionale (79.544 milioni di euro rispetto ai 212.511 milioni di euro del PIL austriaco). Dalle statistiche emerge una lieve tendenza al rialzo nel periodo compreso tra il 1995 e il 2001 (dal 37,1% c. si è passati al 37,4%).

Se si confrontano tali cifre con la quota della popolazione alpina pari al 40,4% (3,248.000 unità) si registra che la produzione economica si situa lievemente al di sotto della media nazionale.

Protocolli di attuazione sono stati approvati senza riserva di esecuzione. Da ciò consegue che tali Protocolli hanno acquisito immediata efficacia giuridica a livello austriaco e ne va tenuto conto sia sul piano della legislazione, sia su quello dell'esecuzione, ove se ne ravvisi la necessità. Infatti un gran numero di decisioni amministrative e di progetti specificamente alpini testimoniano quanto sia radicata ormai la Convenzione delle Alpi e in particolare i suoi Protocolli nei vari processi decisionali.

Ma ciononostante siamo ben lungi dall'aver esaurito tutte le potenzialità della Convenzione delle Alpi. Dipenderà dalle Parti contraenti e dalla futura collaborazione se e quanto si riusciranno a sfruttare le possibilità e le opzioni insite nella Convenzione delle Alpi al fine di continuare a conservare nelle "Alpi" un territorio funzionale dal punto di vista economico, culturale e di vita.

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne mettono in atto gli obblighi)?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.

In Austria sono state assunte parecchie decisioni amministrative e giurisdizionali che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati. Si noti, però, che questo tipo di attuazione giuridica della Convenzione finora si è registrato solo nel Land federale Tirolo. Nel 2004 in Tirolo per il settore della protezione ambientale sono state varate ben 90 decisioni facenti riferimento alla Convenzione delle Alpi o ai Protocolli di attuazione. L'anno 2005 ne ha visti 35 fino all'inizio del mese di luglio.

Alcuni esempi per i vari settori contemplati dai Protocolli:

- Decisione del Tribunale costituzionale del 22 sett. 2003 (B 1049/03-4) in un procedimento che verteva sull'art. 14 del Protocollo "Difesa del suolo" (terreni instabili) e sul principio della presunta applicabilità immediata delle disposizioni di diritto internazionale.
- Decreto del Senato ambientale del 22.3.2004 (US 6B/2003/8-57): interdizione dell'ampliamento del comprensorio sciistico di Mutterer Alm – Axamer Lizum con riferimento all'art. 14, 1° comma del Protocollo Difesa del suolo („terreni instabili“).
- Sentenza d'appello del Tribunale amministrativo dell'8 giugno 2005 / ZI. 2004/03/0116-10) nel procedimento di ricorso contro la sopraindicata decisione del

Senato ambientale del 22.3.2004 (US 6B/2003/8-57) relativamente all'ampliamento del comprensorio sciistico di Mutterer Alm – Axamer Lizum; convalida del decreto emesso dal Senato ambientale;

- Decisione dell'Ente del governo tirolese del 10.06.2003 con riferimento all'art. 6, 3° comma del Protocollo „Turismo“ (... [va] perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo): interdizione di sei corse con 8 apripista e del trasporto di ca. 500 sciatori al giorno sulla cima del Piz Val Gronda, poiché oltre al comprensorio ad altissima intensità turistica di Ischgl-Idalpe, la zona immediatamente adiacente della Heidelberger Hütte (turismo estensivo) sarebbe stata compromessa dall'inquinamento acustico, olfattivo e dal punto di vista dell'identità paesaggistica.
- Decreto della Pretura di Kitzbühel del 27.1.2004: rifiuto dell'autorizzazione naturalistica per la messa a disposizione di un terreno per l'esercizio di attività sportive motorizzate (Campionati nazionali di motoslitta „Snow Cross“, gare skidoo) con riferimento all'art. 6, 3° comma e art. 15, 1° e 2° comma del Protocollo Turismo.
- Decisione d'appello dell'Ente del governo tirolese nel procedimento di ricorso, definito non motivato, contro il rifiuto dell'autorizzazione naturalistica e forestale per l'abbattimento di un bosco golenale secco di pini silvestri per la creazione di lotti edificabili. La decisione di rifiuto del ricorso è stata motivata con il riferimento all'art. 7, 2° comma del Protocollo Difesa del suolo, che prevede il „contenimento dell'impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo affinché l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici e rispettando il suolo“. Inoltre è stato addotto ai fini della motivazione anche il Protocollo „Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile“ che mira alla tempestiva armonizzazione delle esigenze d'uso del territorio con gli obiettivi e le esigenze ecologiche in termini di utilizzo parsimonioso ed ecocompatibile del territorio e, in particolare, del suolo.
- Decisione d'appello dell'Ente del governo tirolese del 1° sett. 2004 nel ricorso contro rifiuto dell'autorizzazione naturalistica per una gara di motocross nella stazione a valle dell'impianto di risalita dell'Ehrwalder Alm. La decisione si basa sull'art. 15, 2° comma del Protocollo Turismo secondo cui bisogna „limitare al massimo e, ove necessario, [a] vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.
- Decreto dell'Ente del governo tirolese del 23.8.2004 relativamente al rifiuto dell'autorizzazione naturalistica per la costruzione della centrale idroelettrica di Kalserbad – corso superiore con immissione del ruscello di Ködnitz, con riferimento all'art. 7 del Protocollo Energia (garanzia della migrazione faunistica).
- Disposizione di un vincolo per il decreto di autorizzazione naturalistica rilasciata per la costruzione della centrale idroelettrica di Schwarzach-Hopfgarten – Huben da parte

dell'Ente del governo tirolese (23.8.2004) sotto forma dell'obbligo di costruire una scala di monta per i pesci e la garanzia delle portate minime del corso d'acqua con riferimento all'art. 7 del Protocollo Energia.

- Decisione d'appello dell'Ente del governo tirolese del 4.11.2004 nel procedimento di ricorso contro il rifiuto dell'autorizzazione naturalistica per l'estrazione di ghiaia, perché ritenuto non motivato. Il rifiuto dell'autorizzazione si basa sull'art. 1, 2° e 3° comma (mantenimento delle funzioni naturali del suolo) e sull'art. 8 (uso parsimonioso delle risorse del suolo) del Protocollo Difesa del suolo.
- Un esempio per la Stiria: Decreto dell'Ente del governo stiriano del 5.12.2003 che dispone misure di “smontaggio e rimozione [...] e di rinaturalizzazione delle superficie inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.” in base all'art. 12, 2° comma del Protocollo Turismo.

Anche se nei procedimenti amministrativi si dovrebbe tener conto delle disposizioni della Convenzione delle Alpi, nella prassi amministrativa questo avviene raramente perché spesso si ritiene che lo status della Convenzione delle Alpi non sia giuridicamente “impeccabile” e che le singole disposizioni non siano sufficientemente concrete. Citiamo come esempio il caso dell'ampliamento di un cava di pietra della Foresta viennese che si trova in una zona soggetta a vincolo paesaggistico all'interno del perimetro di applicazione della Convenzione delle Alpi dove vigono, quindi, le disposizioni di quest'ultima oltre alla Legge sulla protezione della natura dell'Austria inferiore.

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e che progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Qui potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

- istruzioni nei confronti delle autorità subordinate, ad es. sotto forma di decreti;
- manifestazioni di informazione, ad es. il “Geoforum Umhausen”;
- protezione di biotopi e specie minacciate dall'estinzione tramite vincoli di tutela (riserve naturali, riserve paesaggistiche, Natura 2000);
- l'amministrazione reg. dell'Austria inferiore provvede alla periodica informazione degli uffici competenti sull'evoluzione della Convenzione delle Alpi e gli stessi uffici

sono coinvolti anche nella redazione dei rapporti di attuazione.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Il Land Tirolo ha emanato una serie di norme volte ad attuare l'art. 2, 3° comma, lett. a della Convenzione delle Alpi, tra cui vanno rilevate la Legge per l'assetto fondiario, la Legge per gli insediamenti agricoli, la Legge per la protezione delle malghe, quella per le servitù di boschive e di pascolo, la Legge regionale per i sentieri di trasporto materiali e per il trasporto via cavo e la Legge in materia di trasferimento della proprietà fondiaria. Queste sono, a titolo esemplificativo, solo alcune delle norme giuridiche per l'attuazione del sopraccitato articolo.

Per l'*Austria superiore* vanno citati la Legge per l'assetto territoriale (Oö.ROG) e il Programma per l'assetto del territorio.

Nell'*Austria inferiore* la Convenzione delle Alpi viene citato nel Modello per lo sviluppo territoriale approvato nel 2004; questo documento non costituisce una norma nel senso stretto del termine, ma rappresenta più che altro uno strumento di orientamento o di strategia.

Carinzia: v. l'art. 2 della Legge carinziana per l'assetto territoriale e la Legge per la promozione della cultura del 2001 che prevede l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 2° comma, lett. a della CA.

Vorarlberg: Legge sulla pianificazione territoriale (LGBI⁶. 39/1996 i.d.F. BGBI⁷. 6/2004, art. 2, commi 2 e 3).

Per il settore forestale-silviculturale citiamo inoltre le seguenti norme:

Art. 1, commi 1 e 2 della Legge austriaca per il settore forestale (ForstG) (“ ... garanzia delle

⁶ Landesgesetzblatt: Gazzetta ufficiale regionale (n.d.t.)

⁷ Bundesgesetzblatt: Gazzetta ufficiale a livello nazionale (n.d.t.)

funzioni multifunzionali del bosco ... tra cui quella ricreativa; garanzia di un selvicoltura sostenibile, per assicurare tra l'altro la massima "funzionalità economica e sociale"). Il capitolo II della Legge prevede in particolare l'elaborazione di un "Piano settoriale per i boschi" (art. 10) con cui si applica a senso il comma 2, lett. b – Pianificazione territoriale); i progetti pilota sinora avviati servono in particolare alla rappresentazione sistematica ed applicativa delle potenzialità, dei servizi e delle misure culturali per determinati insediamenti aziendali e per determinate aree collegando in tal modo gli obiettivi forestali-culturali a quelli turistico-pedagogici.

Normalmente non si trovano riferimenti espliciti alla CA nelle varie norme.

2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

In questo settore si adottano numerose misure.

Non si tratta, però, di misure specifiche, dato che sono identiche per l'ambito alpino e quello extra alpino.

3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

Vi è tutta una serie di programmi promozionali nell'ambito della Legge per l'assetto territoriale del Tirolo.

In base alla Legge per l'assetto territoriale dell'*Austria superiore* lo sviluppo insediativo è limitato a determinate aree dai modelli di sviluppo locale e dai Piani regolatori emanati a livello regionale. Inoltre è prevista la verifica dell'impatto territoriale a livello progettuale.

L'*Austria inferiore* non adotta misure specifiche oltre a quelle comunque valide anche per l'ambito extra alpino.

Manifestazioni sulla cultura forestale al fine di rafforzare l'identità regionale, di incrementare la creazione di valore aggiunto nelle zone montane (svantaggiate); campagne di informazione ad altissimo livello tecnico; offerta di nuovi servizi o prodotti turistico-culturali.

4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Promozione e realizzazione dello sviluppo regionale per unità territoriali che consistono di una parte alpina e una parte extra alpina.

Non si adottano, però, misure specifiche ai sensi del quesito n. 4.

--

Spazio per eventuali e ulteriori informazioni:

--

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle esistenti non mettono del tutto in atto tali obblighi spiegate il motivo.

L'assetto e la pianificazione territoriale a livello europeo hanno un duplice orientamento definendo insieme la struttura e lo sviluppo del territorio. Dal livello superiore a quello inferiore (cominciando dal SSSE del 1999 e dal Programma austriaco per lo sviluppo territoriale del 2001 – v. s.), l'assetto del territorio si basa sia da un lato sui cosiddetti modelli e sulle linee guida, dall'altro su leggi e regolamenti.

L'assetto territoriale in Austria è di competenza delle Regioni e la base è costituita dalle leggi sulla pianificazione territoriale delle Regioni stesse e dai relativi regolamenti, quali ad es. i programmi di assetto territoriale regionale, i programmi settoriali, i programmi zonali, ecc., in particolare la Legge per l'assetto territoriale dell'Austria superiore (1994), il Programma per l'assetto territoriale dell'Austria superiore del 1998, l'art. 2 della Legge carinziana per l'assetto territoriale, la Legge per l'assetto territoriale del Tirolo, (TROG 2001, LGBl. 93), l'art. 3, 1° comma, lett. 1, 2 e 3, 1° e il 2° comma, lett. 2, nonché l'art. 23, 1° comma, lett. 1, 4 e 5 della Legge sull'assetto territoriale della Stiria (1974), la Legge per l'assetto territoriale dell'Austria inferiore e la Legge per l'assetto territoriale del Land Salisburgo (1998, LGBl. N. 44/1998 i.d.F. del LGBl. N. 65/2004 (v. http://www.salzburg.gv.at/rp1_rechtsgrundlagen).

Excursus: La pianificazione territoriale delle Regioni sull'esempio dell'Austria inferiore

La Legge per l'assetto territoriale dell'Austria inferiore (1976 LGBl. 8000/00) costituisce la base giuridica per le attività di assetto e di sviluppo territoriale; essa disciplina i diversi segmenti della pianificazione territoriale, dall'assetto territoriale settoriale alla pianificazione regionale e all'assetto territoriale a livello locale.

La base dell'assetto e della pianificazione territoriale è soggetta a continue modifiche: se nel passato erano soprattutto i regolamenti giuridicamente vincolanti a sancire quali provvedimenti adottare, oggi prevalgono i documenti strategici e le linee guida (secondo la massima che „Lo sviluppo non può essere imposto dall'alto“).

Obiettivi e principi:

- Modello generale di sviluppo territoriale dell'Austria inferiore approvato dal governo regionale in data 14 sett. 2004 e in seguito promulgato.
- Le linee guida per l'assetto territoriale si orientano sulla visione di uno sviluppo di tipo sostenibile, competitivo sul piano economico, giusto sul piano sociale ed ecologico. Sono 3 gli obiettivi strategici del programma generale di sviluppo territoriale dell'Austria superiore (2004) tratti dal Sistema di sviluppo dello spazio europeo SSSE (1999) e dal Modello austriaco per lo sviluppo territoriale (OREK 2001):
 - condizioni di vita eguali per tutti i gruppi sociali in tutto il territorio regionale
 - garanzia della competitività e sviluppo delle potenzialità regionali
 - sfruttamento sostenibile, ecocompatibile e rispettoso delle risorse naturali

Il Modello di sviluppo territoriale dell'Austria inferiore definisce a grandi linee l'assetto territoriale auspicato e i principi che sottostanno agli obiettivi di sviluppo del territorio.

- L'amministrazione opera in base alle linee strategiche stabilite per 20 settori tematici e ai modelli per lo sviluppo delle 5 aree principali.

I seguenti programmi di assetto territoriale sono di interesse per l'area alpina:

- il regolamento sul programma di assetto territoriale dell'area suburbana a sud di Vienna (LGBI. 8000/85)
- il regolamento sul programma di assetto territoriale dell'area centrale dell'Austria inferiore (LGBI. 8000/76)
- il regolamento sul programma di assetto territoriale dell'area di Wiener Neustadt-Neunkirchen (LGBI. 8000/75)

I settori tecnici di interesse per i programmi settoriali di assetto del territorio sono:

- il regolamento per un programma settoriale di assetto territoriale per l'estrazione di materie prime minerarie - LGBI. 8000/83
- il regolamento sulla definizione del livello di inquinamento acustico permanente nel caso della destinazione di terreni all'edificabilità (LGBI. 8000/4)
- il regolamento per un programma settoriale di assetto territoriale per la garanzia ed il miglioramento dei servizi e delle strutture di tipo centrale per la popolazione (programma delle località centrali) – LGBI. 8000/24
- il regolamento per un programma settoriale di assetto territoriale per il settore sanitario – LGBI. 8000/22-0
- il regolamento per un programma settoriale di assetto territoriale per il settore ricreativo e del tempo libero - LGBI. 8000/ 30
- il regolamento per un programma settoriale di assetto territoriale per lo sviluppo turistico - LGBI. 8000/ 27
- il programma territoriale per l'assistenza sociale - LGBI. 8000/ 31
- il regolamento per un programma settoriale di assetto territoriale per il settore dei trasporti - LGBI. 8000/ 26
- il regolamento per un programma settoriale di assetto territoriale per il settore scolastico -

Modelli:

○ livello microregionale: modelli quadro e modelli di sviluppo microregionale.
 Promozione della formazione di microregioni dall'unione di comuni per favorire la partecipazione e la cooperazione nella soluzione di problematiche comuni sul piano dello sviluppo regionale; la delimitazione delle microregioni è data dalle unità economiche, sociali e culturali e/o da unità geografico-paesaggistiche o anche dal comune sentire della popolazione. Tendenzialmente si vogliono raggiungere microregioni formate da almeno sei comuni confinanti con un numero minimo di 10.000 abitanti. La gestione della cooperazione microregionale richiede l'adozione di decisioni convergenti a livello dei consigli comunali e permette ai comuni di beneficiare di finanziamenti maggiori (nell'ambito dei progetti di cooperazione). Si opera una distinzione tra:

- modelli quadro, nell'ambito dei quali vengono concordati e documentati i modelli di sviluppo locale all'interno della microregione;
- modelli di sviluppo microregionale, in particolare provvedimenti atti a conservare e migliorare la situazione ecologica, energetica (uso di fonti energetiche regionali, locali e rigenerabili), la gestione dei servizi di distribuzione e depurazione dell'acqua, dell'edilizia, delle abitazioni e dei trasporti, dei servizi sociali e culturali e dei settori dell'economia, dell'agricoltura e del turismo. Ai fini dell'elaborazione di tali modelli va tenuto conto comunque di modelli di ordine superiore, quale quello di sviluppo complessivo del territorio dell'Austria inferiore o anche le Linee guida per il turismo „Niederösterreich 2001“, il piano di gestione dei trasporti, ecc.

Finora si sono costituite le seguenti 17 microregioni nell'area alpina dell'Austria inferiore (agg. marzo 2005):

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| • Bucklige Welt – Süd | • Herz des Mostviertels | • WIR Wienerwald
Initiativ Region |
| • Ybbstal | • Melktal | • Kleinregion Alpin |
| • Schneebergbahn | • Großraum Mank | • Kleines Erlaufthal |
| • Ostarichi Mostland | • Mödling | • Mostviertler
Ursprung |
| • Pferdland Voralpen | • Triestingtal | • Mariazellerland |
| • Pielachtal | • Traisental – Gölsental | |

- livello comunale: programmi locali di assetto territoriale e modelli di sviluppo locali:
 Lo sviluppo territoriale non avviene spontaneamente, ma viene avviato in base ad obiettivi a lungo termine (i piani regolatori si basano su modelli di sviluppo che a loro volta costituiscono la premessa per le politiche fondiarie comunali). Sin dalla metà degli anni '90 hanno carattere vincolante (tramite regolamenti) i seguenti programmi:
- programma di assetto territoriale locale senza Modello di sviluppo (situaz. precedente)
 - programma di assetto territoriale con Modello di sviluppo (attuale situazione) con
 - il Modello di sviluppo che è oggetto di un regolamento
 - il Modello di sviluppo che non è oggetto di un regolamento

Va inoltre menzionata l'implementazione della Direttiva VAS dal legislatore regionale, ad es. nell'ambito della Legge carinziana per la pianificazione ambientale del 2004 e 2005, della Legge tirolese per le verifiche ambientali (TUP), degli emendamenti delle leggi per l'assetto territoriale

in Stiria, nell’Austria inferiore e nel Land Salisburgo. In alcune Regioni le succitate leggi si trovano ancora in fase di discussione. L’implementazione, non da ultimo, avviene anche a livello di regolamenti per l’edilizia o nell’ambito delle leggi regionali per il diritto edilizio.

Limitatamente ad un settore specifico l’implementazione della CA è garantita anche dal recepimento della Direttiva quadro sulle acque e da quella sulla VAS nel settore del diritto idrico (emendamento della Legge in materia nel 2003). La Direttiva quadro sulle acque mira alla pianificazione e al coordinamento integrale degli obiettivi settoriali creando le premesse tecniche per la pianificazione territoriale, ma non costituisce uno strumento di quest’ultima.

Infine vi sono altri ambiti di attuazione della CA sul piano del diritto funzionale dell’assetto territoriale:

- leggi regionali sulla protezione della natura
- Legge sulla VIA, poco efficiente peraltro per quanto riguarda la localizzazione dei centri commerciali,
- Legge forestale, limitatamente alla pianificazione territoriale forestale (gli artt. 6 – 11 prevedono norme per lo sviluppo dei boschi, l’elaborazione di un piano tecnico forestale e di un piano delle zone a rischio);
- diritto agrario di interesse territoriale (ad es. le leggi sull’assetto fondiario),
- leggi per la protezione delle malghe e degli alpeggi
- insediamenti: piani di zone a rischio, alluvioni (regimentazione torrenti e opere di difesa antivalanghiera, gestione federale viabilità), valanghe, frane e smottamenti, Legge sui sussidi per le abitazioni, ...

Si registrano dei deficit pianificatori per quanto riguarda l’uso parsimonioso del suolo, in particolare a livello locale (destinazione delle aree) e anche la pianificazione afferente le zone di rischio (opere di regimentazione e difesa antivalanghiera e gestione federale delle opere idrauliche) presenta tuttora delle lacune normative.

Il coordinamento complessivo dell’assetto territoriale è compito della Conferenza austriaca per l’assetto del territorio (ÖROK), una struttura finanziata dallo Stato, dalle Regioni e dai comuni. Tale organo politico con potere decisionale presieduto dal Cancelliere federale, comprende tutti i ministri e i presidenti delle Regioni austriache, i presidenti dell’associazione delle città e dei comuni austriaci, nonché – con voto consultivo – anche le parti sociali. Ai fini dell’assolvimento del proprio mandato amministrativo l’ÖROK si serve di una “commissione rappresentativa”, nonché di diversi comitati e gruppi di lavoro composti da esponenti degli enti regionali e locali e delle parti sociali. La gestione ordinaria viene svolta da una segreteria che ha sede presso la Cancelleria di stato.

Lo Stato e le Regioni hanno, altresì, stipulato un accordo in base all’art. 15a della Legge

costituzionale che disciplina la cooperazione (partnership) nel corso della realizzazione dei programmi regionali nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Ue per il periodo 2000 – 2006.

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se sì, citate degli esempi.

Vi sono indicazioni sotto forma di linee guida generali o di raccomandazioni, ma non si tratta di indicazioni giuridicamente vincolanti.

Il Modello di assetto e sviluppo del territorio austriaco (ÖREK) costituisce uno strumento quadro che ha carattere di raccomandazione e orientamento per la pianificazione territoriale e i provvedimenti messi in atto dallo Stato, dalle Regioni e dai comuni. Tale programma viene rielaborato periodicamente ogni 10 anni, quello attuale (2001, ÖREK2001) è stato pubblicato nel settembre 2002. Per concretizzare le indicazioni contenute nel modello la Conferenza austriaca per l'assetto del territorio approva delle raccomandazioni destinate ai membri della Conferenza. Di solito queste raccomandazioni sono il frutto di un approfondito lavoro scientifico e di intense consultazioni in seno agli organismi tecnici dell'ÖROK. Nella maggior parte delle Regioni federali i programmi e i piani territoriali vengono elaborati a livello sovracomunale (programmi sovracomunali di assetto territoriale).

Questi ultimi costituiscono il quadro giuridico su cui si orientano gli strumenti della pianificazione subordinata o locale. A quel livello si elaborano modelli di sviluppo locale o programmi di assetto territoriale locale e piani regolatori comunali (cd. piani e modelli di assetto territoriale e piani regolatori locali). Per tutti i settori tecnici di interesse territoriale vi è, infine, lo strumento dei programmi territoriali settoriali.

Austria superiore: Citiamo come esempi concreti il piano generale per l'estrazione della ghiaia dell'Austria superiore, la direttiva per lo sfruttamento dell'energia eolica e i modelli di sviluppo dell'economia delle aree di Gmunden, Vöcklabruck e Steyr-Kirchdorf.

Stiria: programmi regionali e regionali, programma di sviluppo della Stiria, programmi di sviluppo per determinate aree.

Austria inferiore: l'ambito alpino in Austria superiore viene trattato fundamentalmente come quello extra alpino – non vi sono programmi alpini specifici – e il principio della sostenibilità è quello fondamentale per tutti i livelli dell'assetto territoriale.:

- a livello della Regione è il Modello di sviluppo territoriale a stabilire come finalità lo sviluppo sostenibile

- nei vari ambiti settoriali si suggeriscono linee di sviluppo che vengono coordinate per garantirne gli effetti di sostenibilità
- a livello della pianificazione di area le singole tendenze di sviluppo si evolvono all'interno di un quadro di sviluppo territoriale

I modelli di sviluppo microregionali definiscono le linee di sviluppo all'interno della Regione e prevedono le misure necessarie per il mantenimento e il miglioramento delle condizioni ecologiche, della situazione energetica e dei servizi di distribuzione e depurazione, della situazione residenziale, dell'edilizia, dei trasporti e delle condizioni sociali e culturali, nonché dei settori economia, agricoltura e turismo – tenuto conto sempre dei Modelli territoriali di ordine superiore.

Salisburgo: programma di sviluppo salisburghese (2003, LGBl. 94/2003), programma per lo sviluppo degli insediamenti (LGBl. 124/1995), programma tecnico campi di golf (LGBl. 90/1998), programma regionale per la Untere Saalachtal (LGBl. 79/2001), programma regionale per la zona dei laghi (LGBl. 76/2004).

Molti territori omogenei dal punto di vista delle funzioni territoriali o degli elementi naturali sono comunque divisi dai confini politico-amministrativi il che impedisce un approccio pianificatorio complessivo e comune.

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?	Sì	No
Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio		x
Pianificazione integrata e a lungo termine	x	
Armonizzazione delle misure conseguenti	x	
Se sì, come vengono presi in considerazione questi aspetti?		
Gli aspetti indicati sono oggetto del Modello per lo sviluppo territoriale in Austria 2001 e delle raccomandazioni della Conferenza ÖROK, a seconda della tematica affrontata, e vengono considerati nei piani e programmi regionali che si basano su ampi inventari tematici.		
Nei piani e programmi si definiscono le delimitazioni degli insediamenti, nonché le possibilità di utilizzo delle zone di edificabilità in base alla superficie. Vengono altresì stabiliti gli obiettivi di sviluppo validi per i prossimi 5 o 10 anni.		
<i>Ad 3.1.:</i> Mancano, nella maggior parte delle Regioni, le cartografie delle potenzialità paesaggistiche o funzionali. Infatti è possibile chiarire e valutare le diverse esigenze d'uso solo se si tiene conto di tutte le esigenze in misura paritaria. In assenza della relativa cartografia delle		

funzionalità paesaggistiche non è possibile procedere in modo sufficientemente equilibrato. In Austria la pianificazione paesaggistica non è oggetto di normative e quindi praticamente inesistente. I relativi strumenti si applicano solo raramente a livello volontario e senza alcun vincolo giuridico. Inoltre gli interessi d'uso manifestate da potenti soggetti economici solitamente si impongono su altre esigenze.

Ad 3.3.: L'armonizzazione ha luogo solo per certi settori e nella misura in cui è prevista per Legge e quindi necessaria.

4. Nelle zone di confine viene armonizzata la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.

Nel corso del procedimento di definizione dei piani e programmi si informano anche le Regioni ed i comuni confinanti. Anche all'interno dell'ÖROK hanno luogo, all'occorrenza, incontri informali per lo scambio di informazioni ed esperienze. L'armonizzazione comunque va ben oltre l'informazione reciproca ed è invece un processo di tipo "cibernetico", cosa che è ben lungi dall'essere implementata.

In *Stiria* si realizza un processo di armonizzazione nel corso del procedimento di elaborazione dei programmi di sviluppo regionale e del programma di sviluppo regionale.

Salisburgo: Sono coinvolti nell'elaborazione dei piani il governo della Baviera superiore (Germania) e il Ministero bavarese per lo sviluppo territoriale, nonché le associazioni regionali di pianificazione delle aree confinanti.

Carinzia: L'esigenza dell'armonizzazione della pianificazione territoriale nelle zone di confine è sancita dall'art. 3a, 3° comma della Legge carinziana per l'assetto del territorio (obbligo di considerazione) e anche l'art. 9 della Legge carinziana per la pianificazione ambientale prevede l'obbligo di considerare le misure pianificatorie da un punto di vista transfrontaliero.

Austria inferiore: collaborazione transnazionale ed interregionale nell'ambiti dei seguenti programmi:

- Interreg IIIB – Alpine space: ai fini della collaborazione transnazionale (supranazionale, tra più nazioni) l'Alpine Space comprende oltre all'arco alpino, ossia al territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi anche le aree extra alpine con i suoi centri urbani – nel nostro caso quindi tutta l'Austria – e ci vede coinvolti nei seguenti progetti:
 - ALPEN CORS – viabilità transalpina, corridoio paneuropeo (YU ↔ PL)
 - Cultur Alp – rilevamento e conservazione di strutture storiche di insediamento presenti

nell'arco alpino

- Alp City – network teso al miglioramento dell'infrastruttura e della qualità di vita nei piccoli centri urbani delle aree rurali periferiche – qual è l'effetto delle piccole e medie città sulla regione alpina?
- MONARPOP – misurazione del carico inquinante delle zone boschive alpine provocato da sostanze organiche persistenti (POP)
- Genderalp – assetto territoriale e sviluppo comunale e regionale con particolare riguardo alla promozione del mainstreaming di genere
- ALPNATOUR – sviluppo turistico nell'ambito dei piani di management di Natura 2000
- INTERREG IIIb – CADSES (area centro-europea, adriatica e danubiana e del sudest europeo) – il programma CADSES è stato elaborato congiuntamente da Germania, Austria, Italia e Grecia in collaborazione con gli stati in via di adesione (Polonia, Romania, Slovenia, Repubblica ceca ed Ungheria) e, pur non occupandosi direttamente di tematiche specifiche per le Alpi, presenta numerose connessioni con esse:
 - SIC! Sustrain Implement Corridor: Modello di trasporto intermodale per l'Europa centrale e del nordest
 - RDA-net CEDA – network delle agenzie di sviluppo regionale
 - Taqi – miglioramento transnazionale della qualità atmosferica
 - Kater II – ricerche sulle acque carsiche
 - ROME – antiche vie di commercio dell'ambra (greche e romane): misure innovative per la creazione di network in Europa

INTERREG IIIC – la concessione di finanziamenti nell'ambito dei programmi INTERREG IIIC non dipende da condizioni o premesse specifiche per l'ambito alpino.

- LEADER + (aree rurali)
 - Leader I ha posto le basi per un nuovo approccio riferito al territorio, integrato e partecipativo delle politiche di sviluppo delle aree rurali.
 - Grazie a Leader II questo approccio è stato ampliato con l'accentuazione del carattere innovativo dei progetti contemplati.
 - Leader + continua ad avere funzione di laboratorio per lo sviluppo e per la sperimentazione di nuovi approcci di sviluppo integrato e sostenibile che incidono sulle politiche comunitarie di sviluppo dell'ambito rurale integrandole o rafforzandole. Leader+ dovrebbe aiutare gli operatori competenti ad individuare e

considerare le potenzialità a lungo termine del loro territorio promuovendo la realizzazione di strategie integrate, di alta qualità e originalità tese allo sviluppo sostenibile e incoraggiando la formazione di partnership e network per lo scambio di esperienze.

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Grazie ai piani delle zone di rischio elaborati a livello nazionale, per tutti i progetti di pianificazione territoriale bisogna considerare anche la protezione dai rischi naturali. Vi sono programmi specifici per i rischi naturali nell'ambito delle opere di regimentazione dei torrenti e di quelle antivalanghiere, nonché sul piano della gestione federale delle opere idrauliche (programma di azione contro le alluvioni 2015). L'obbligo di elaborare piani delle zone a rischio è sancito dall'art. 11 della Legge forestale.

I piani delle zone a rischio non sono giuridicamente vincolanti, ma hanno solo status di perizia. Quali delle raccomandazioni saranno adottate a norma di Legge, è tutto da vedere.

Meritano un cenno particolare il Progetto speciale dell'ÖROK "assetto del territorio e rischi naturali" e, in particolare, la raccomandazione n. 52 scaturita dai lavori della stessa ÖROK per la gestione e la prevenzione dei rischi naturali sul piano dell'assetto territoriale con particolare riguardo al rischio alluvionale.

Altri esempi concreti di attuazione ai vari livelli pianificatori sono:

- il programma *stiriano* per la gestione delle alluvioni (pianificazione sovra-comunale) e il programma di sviluppo e garanzia degli insediamenti
- il piano di protezione dalle alluvioni dell'*Austria superiore* (2003)
- le attività di regimentazione dei torrenti e di costruzione di opere antivalanghiere
- il servizio di informazione sulla situazione idrografica (servizio idrografico)
- il servizio di allarme valanghe (servizio idrografico)
- la piattaforma per la funzione protettiva delle foreste a livello federale e regionale
- i progetti di recupero delle foreste aventi funzione protettiva
- in *Carinzia* è in corso di elaborazione una cartografia dei rischi naturali

- *Austria inferiore*: ILUP – con partecipazione ufficiosa dell’*Austria inferiore*
- modelli di gestione idrica
- modelli strategici per la gestione delle falde acquifere in alcune zone dell’*Austria inferiore* con l’obiettivo di estenderli su tutto il territorio.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera c della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell'aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

L'implementazione del Protocollo di Göteborg nell'ambito della Convenzione ECE/ONU – Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, nonché il recepimento della Direttiva NEC nella legislazione nazionale comportano l'obbligo di ridurre, nei prossimi anni, le emissioni di sostanze nocive, in particolare di NO_x, SO₂, VOC e NH₃.

Il mantenimento della qualità atmosferica, ad eccezione delle competenze per gli impianti di riscaldamento, rientrano, ai sensi della costituzione federale, tra le competenze dello Stato.

Nel caso di autorizzazioni o modifiche di impianti industriali ad es. va tenuto conto anche degli effetti sull'ambiente. L'art. 77, 3° comma dell'Ordinamento per esercizio di attività industriali ed artigianali stabilisce a tal fine che “Le autorità competenti sono tenute a limitare l'emissione di sostanze inquinanti basandosi sul miglior livello tecnologico. Vanno applicate le disposizioni pertinenti al caso di un regolamento emanato ai sensi dell'art. 10 della Legge di protezione contro le immissioni (Luft (IG-L), BGBl. I. N. 115): “È auspicabile il rispetto dei valori di soglia per le immissioni di cui negli allegati 1 e 2 della suddetta Legge o in un relativo regolamento approvato ai sensi dell'art. 3 della Legge di protezione contro le immissioni.”

Normativa nazionale:

- Ordinamento per le attività industriali ed artigianali
- Legge di abbattimento delle emissioni degli impianti a caldaia
- regolamento sulla combustione di rifiuti pericolosi
- Legge sulla valutazione dell'impatto ambientale del 2000 (UVP-G 2000), BGBl. 697/1993 i.d.F. del BGBl. I 14/2005, art. 3 comma 8 in connessione con la Legge di protezione dalle immissioni)

- regolamento sulle zone inquinate (aria) in relazione alla Legge sulla VIA 2000 (BGBl. II 206/2002 i.d.F. BGBl. II 300/2004)
- regolamento in base all'Ordinamento per le attività industriali ed artigianali per l'abbattimento delle emissioni di sostanze inquinanti gassose e di particolato prodotti dai motori a combustione interna per macchinari ed apparecchi mobili (MOT-V, BGBl. II 422/2004 i. d. F. BGBl. II 136/2005)
- regolamento sulla limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti di produzione di cemento (BGBl. 63/1993)
- regolamento sulla limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dalle fonderie (BGBl. 447/1994)
- regolamento sulla limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti siderurgici (BGBl. II 160/1997)
- regolamento sulla limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti di sinterazione di minerali (BGBl. II 163/1997)
- regolamento sulla limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti di produzione di metalli non ferrosi (BGBl. II 1/1998)
- regolamento sulla limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti di produzione di gesso (BGBl. 717/1993)
- secondo regolamento contro gli inquinanti atmosferici nocivi per i boschi (BGBl. 199/1984)

- Legge per la certificazione delle emissioni (BGBl. I 46/2004 i. d. F. BGBl. I 135/2004)

- Legge sull'ozono (BGBl. 210/1992 i. d. F. BGBl. I 34/2003)

- regolamento sulla suddivisione del territorio in zone di monitoraggio dell'ozono (BGBl. 513/1992 i. d. F. BGBl. II 359/1998)
- regolamento sulle raccomandazioni sul comportamento della popolazione in caso di allarme per il superamento delle concentrazioni di ozono (BGBl. 2/1993)
- regolamento sulla rete di stazioni di rilevamento dei valori di ozono (BGBl. 677/1992 i. d. F. II 360/1998)
- regolamento in merito alla Legge sull'obbligo di segnalazione della presenza di ozono (BGBl. 342/1994)

- Legge per l'abbattimento delle emissioni da impianti a caldaia (EG-K, BGBl. I 150/2004)

- Legge sui valori massimi delle emissioni atmosferiche (EG-L, BGBl. I 34/2003)

- Legge sulle materie prime minerarie

- Legge sulle sostanze chimiche
- regolamento sugli impianti di produzione di idrocarburi clorurati
- regolamento sugli impianti di verniciatura
- regolamento sugli impianti produttori VOC
- regolamento sui solventi
- Legge sui veicoli a motore – regolamento di attuazione e regolamento sui carburanti
- Legge federale sul divieto della combustione di materiali biogeni al di fuori degli appositi impianti (BGBl. 405/1993 i. d. F. BGBl. I 108/2001)
- Legge federale, con cui viene revisionato il diritto particolare nell'ambito del disinquinamento atmosferico che prevede il divieto della combustione di materiali biogeni al di fuori degli appositi impianti (Legge federale sul mantenimento della qualità atmosferica, BGBl. I 137/2002)
- Legge di protezione contro le immissioni atmosferiche (BGBl. 115/1997, BGBl. I 102/2002 i. d. F. BGBl. I 34/2003)
 - regolamento: Modello di rilevamento in merito alla Legge sulle immissioni atmosferiche (BGBl. II 263/2004)
 - regolamento: valori limite e valori di soglia delle immissioni (BGBl. II 298/2001)
 - regolamento: piano d'azione della Legge sulle immissioni (BGBl. II 207/2002)
 - regolamento sul catasto delle emissioni (BGBl. II 214/2002)
 - Legge sulle immissioni atmosferiche, reg. sulla segnalazione (BGBl. II 397/2002)
 - ordinanza del Presidente della Stiria: catalogo di misure per il traffico nell'ambito della Legge sulle immissioni atmosferiche (LGBl. 2/2004 i. d. F. LGBl. 50/2004)
 - il Presidente del Tirolo in base alla Legge (federale) sulle immissioni atmosferiche ha emanato una serie di ordinanze per il disinquinamento atmosferico, tra cui un divieto di circolazione notturna e dei provvedimenti per i macchinari edili azionati da motori a combustione interna
 - il Presidente del Vorarlberg ai sensi della Legge sulle immissioni atmosferiche ha emanato varie ordinanze per il disinquinamento atmosferico (ad es. limitazione della velocità e divieti di circolazione)

- Legge allarme smog
- Legge forestale

leggi regionali:

- leggi edili e leggi per gli impianti di riscaldamento
 - o esempi: Legge *salisburghese* di abbattimento delle emissioni da impianti di riscaldamento (LGBL 71/1994 i. d. g. F.) e regolamento del governo del Land Salisburgo sulla commercializzazione, l'attrezzatura e l'esercizio di impianti di combustione (reg. impianti di riscaldamento, LGBL 100/2001 i. d. F. 103/2003)
 - o *Austria superiore*: Legge sul mantenimento della qualità atmosferica e sulle tecnologie energetiche
 - o *Stiria*: Legge sul mantenimento della qualità atmosferica (1974, LGBL. 128/1974 i. d. F. LGBL. 7/2002)
 - o regolamento (*Stiria*) sull'attivazione di un programma di sviluppo per il disinquinamento atmosferico (LGBL. 58/1993)
 - o *Vorarlberg* Legge sul mantenimento della qualità atmosferica (LGBL 42/1994 i.d.F. LGBL 58/2001)
 - o *Carinzia*: Legge sugli impianti di riscaldamento

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Ai sensi della Legge sull'abbattimento delle immissioni atmosferiche (IG-L) in alcune Regioni (ad es. *Tirolo, Stiria, Salisburgo*) sono state adottate limitazioni del traffico; fa eccezione il *Burgenland* del cui territorio, però, solo una piccolissima parte rientra nel perimetro della CA. Così, ad esempio, è stato decretato un limite di velocità sull'autostrada dei Tauri A-10, nel tratto tra Salzburg-Süd e Golling (100 km/h).

Sono previsti incentivi per lo spandimento del liquame sul suolo con l'aiuto di macchine dotate di tubi a strascico per ridurre la produzione di gas di ammoniacca (contributi per mc di liquame).

In *Stiria*, con decisione del governo dell'11 ottobre 2004, è stato lanciato un programma per la riduzione del particolato.

Su incarico del governo del land *Salisburgo* è stato elaborato un rapporto contenente misure da adottare in caso di superamento dei valori massimi di biossido di azoto e di particolato in base alla Legge per l'abbattimento delle immissioni (PM10) che attualmente vengono messe in pratica. Citiamo alcune di queste misure: intensificazione dell'uso del teleriscaldamento,

contenimento dell'uso del petrolio a beneficio del gas o della biomassa, valutazione dei sistemi di incentivazione, ammodernamento dei sistemi di riscaldamento privati, controlli dell'impiantistica di imprese tramite il servizio Umwelt.Service.Salzburg, sistemi di gestione della mobilità aziendale e della mobilità nei servizi pubblici, ulteriori provvedimenti per la riduzione dei biossidi di azoto nelle imprese, incentivazione dell'inserimento di filtri di particolato per veicoli a motori diesel, controlli di vecchie automobili da parte del Centro regionale per i controlli dei veicoli a motore, considerazione della qualità delle emissioni prodotte dai veicoli nel caso di bandi pubblici, attuazione delle misure del Modello di mobilità del Land Salisburgo.

Ai fini dell'abbattimento del carico di inquinanti atmosferici il governo del *Vorarlberg* ha deciso, in data 10 maggio 2005, un programma di 30+1 punti per la riduzione delle emissioni di biossidi di azoto e particolato (PM10).

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

L'emendamento della Legge per l'abbattimento delle immissioni atmosferiche conterrà alcune norme che prevedono la collaborazione con l'estero per il miglioramento della qualità atmosferica. Va detto, però, che la Legge viene applicata soprattutto nelle grandi città e negli agglomerati urbani, mentre il trasporto convettivo di sostanze inquinanti riguarda soprattutto le pianure situate nella parte orientale dell'Austria e non tanto l'arco alpino. L'emendamento peraltro non è stato ancora approvato.

La riduzione delle emissioni di NO_x, SO₂, VOC e NH₃ porterà alla riduzione dell'immissione di sostanze inquinanti nell'arco alpino.

Si applicano a tal fine le seguenti direttive:

- direttiva sulla valutazione ed il controllo della qualità dell'aria
- direttiva sui valori massimi delle emissioni di determinanti inquinanti atmosferici a livello nazionale
- direttiva sui limiti massimi per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il particolato e il piombo presenti nell'aria
- direttiva sui limiti massimi di benzolo e monossido di carbonio nell'aria (non rilevante per l'ambito alpino quanto piuttosto per i centri urbani)
- direttiva sul tenore di ozono presente nell'aria
- direttiva sui valori di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e di idrocarburi policiclici aromatici presenti nell'aria, in particolare nelle immediate

vicinanze di industrie.

- direttiva Seveso II

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera d della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- **leggi federali:** Legge forestale austriaca – 1975, codice delle acque – 1959, Legge sui concimi chimici – 1994, regolamento sui concimi chimici – 2004, Legge sulle materie prime minerarie, Legge per il risanamento dei siti inquinati
- **leggi per la difesa del suolo a livello di Regioni** (non per tutte le Regioni austriache), ad es. z. B. la Legge per la difesa del suolo (*Austria superiore* 1991), la Legge per la protezione dei campi (*Tirolo* 2000), la Legge di difesa dei suoli agricoli e il regolamento sull'uso dei fanghi di depurazione nell'ambito di metodologie produttive agricolo-forestali rispettose del suolo e del contenimento dei processi erosivi (*Stiria*), la Legge per la difesa del suolo da immissioni nocive (Legge difesa del suolo, *Salisburgo* LGBL 80/2001)
- Regolamenti sui fanghi di depurazione e sul compostaggio dei rifiuti (non in tutte le Regioni), ad es. Reg. sui fanghi di depurazione *dell'Austria superiore*, Legge sulla gestione dei rifiuti del *Tirolo*, Ordinamento gestione rifiuti (*Carinzia* 2004) e il Reg. per i fanghi di depurazione e il compostaggio dei rifiuti (*Carinzia*)
- leggi regionali sull'assetto territoriale: ad es. Legge sull'assetto territoriale 1994 e Programma per l'assetto territoriale (1998), Legge regionale per l'assetto fondiario (1979), Legge per la protezione delle malghe e delle superfici coltivate (1999) per *l'Austria superiore*, Legge *tirolese* per l'assetto del territorio (2001), Legge del Land *Salisburgo* per l'assetto del territorio (1997, LGBL 44/1998)
- Regolamenti edilizi delle regioni
- Le disposizioni sul diritto idrico servono al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

citiamo il piano d'azione austriaco per la protezione delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola (recepimento della Direttiva UE sui nitrati)

- regole di buone pratiche in base al regolamento sui criteri ecologici minimi per lo stanziamento di finanziamenti di origine esclusivamente nazionale per le aziende
- direttiva sulla concimazione a regola d'arte emanata dal comitato tecnico per la fertilità e la difesa dei suoli
- in materia di compromissioni quantitative del suolo, quali l'erosione e la cementificazione, sono tuttora carenti o insufficienti le norme legislative
- e in materia di compromissioni qualitative le attuali norme non coprono tutta la gamma di sostanze inquinanti (non contemplano ad es. gli inquinanti organici).
- Disposizioni di questo tipo si trovano sia nella normativa comunitaria sia in quella austriaca sotto forma di incentivi per l'ambito rurale; ciò vale ad esempio per il pagamenti diretti e di compensazione PAC come pure per le ampie misure previste dal programma per lo sviluppo delle aree rurali (misure ecologiche, strutturali, finanziamenti per il settore forestale).
- Per quanto riguarda l'uso parsimonioso dei suoli e la limitazione della cementificazione, rimandiamo alle disposizioni giuridiche vigenti per i settori dell'assetto territoriale, dell'ordinamento edilizio e dell'infrastruttura dei trasporti.

2. Si promuove l'uso parsimonioso del suolo?

Sì

x

No

Se sì, come?

Si, sul piano dell'assetto territoriale e dei piani regolatori. È obiettivo della strategia austriaca per la sostenibilità ridurre l'accrescimento delle aree impermeabilizzate ad un decimo del valore registrato nel 2002. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto entro il 2010.

In parte si promuove l'uso parsimonioso del suolo grazie alle leggi regionali di assetto territoriale e grazie a delle iniziative di tipo regionale (ad es. ridestinazione di aree edificabili ad altri usi). È necessario adottare ulteriori misure, ad es. nell'ambito dei finanziamenti per l'edilizia residenziale oppure introducendo il criterio della qualità dei suoli.

Così, ad es. gli obiettivi e principi della Legge stiriana per l'assetto territoriale (1974) prevedono le seguenti disposizioni per l'uso parsimonioso del suolo e del territorio:

art. 3 (1) 1: La qualità delle basi naturali vitali va migliorata in modo sostenibile tramite l'uso

parsimonioso e oculato delle risorse naturali, quali il suolo ...

L'uso delle superfici fondiarie dovrà avvenire con il rispetto del principio dell'consumo parsimonioso del territorio ...

In *Carinzia* l'uso parsimonioso del suolo e del terreno è sancito dalla costituzione regionale (art. 7a) e definito espressamente obiettivo di importanza nazionale con relativo mandato conferito agli organi decisionali; lo stesso obiettivo è anche oggetto dell'art. 2 della Legge carinziana per l'assetto territoriale.

Il quesito si riferisce ad una materia che in Austria non rientra nel settore della legislazione sulla difesa dei suoli agricoli o dei pagamenti PAC e dei finanziamenti agricoli, ma è di competenza del settore assetto territoriale/ordinamento edilizio/infrastruttura dei trasporti e dei relativi strumenti di finanziamento, pianificazione e promozione.

I finanziamenti per l'edilizia residenziale prevede incentivi e quote maggiori di finanziamento per i progetti che fanno un uso parsimonioso del suolo.

3. Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione del suolo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

In base all'ordinamento per l'edilizia ogni Regione limita l'edificabilità ad una certa percentuale del territorio. Bisognerà comunque adottare ulteriori misure.

I piani regolatori e i modelli per lo sviluppo locale dei comuni prevedono un limite massimo per le superfici edificabili. Inoltre i piani regolatori definiscono anche il perimetro degli insediamenti.

Si cita il Programma austriaco per l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, estensiva e protettiva dello spazio vitale naturale (OPUL 2000) e il programma per la protezione delle falde acquifere (misura ÖPUL 2000 NEU).

Carinzia: alcune norme che hanno per oggetto la limitazione dell'impermeabilizzazione dei suoli, si trovano da un lato nella Legge carinziana per la protezione della natura (2002) che prevede l'obbligo sottoporre al rilascio di autorizzazione i progetti che portano all'impermeabilizzazione dei suoli; nelle quote alpine (ad di sopra del limite arboreo) l'impermeabilizzazione è vietata a norma di Legge. Altre indicazioni giuridiche si trovano nella Legge sull'assetto del territorio e nella Legge per la pianificazione comunale (1995) della Carinzia.

4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il

suolo?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p>Il Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, estensiva e protettiva dello spazio vitale naturale (OPUL 2000) prevede misure specifiche di incentivazione per la riduzione dell'impiego di concimi chimici e per la promozione della rotazione agricola, dell'agricoltura biologica e dell'estensificazione colturale.</p> <p>Ai sensi della Legge forestale (1975) nella vigente versione, vi è un divieto generalizzato di disboscamento totale e l'obbligo di dare priorità al ringiovanimento naturale dei boschi.</p> <p>Nell'<i>Austria inferiore</i> viene sostenuta la realizzazione di piste di esbosco meno lesive del territorio con un apposito servizio di pianificazione e consultazione.</p> <p>Nell'<i>Austria superiore</i> sono previsti incentivi per lo spandimento del liquame sul suolo con l'aiuto di macchine dotate di tubi a strascico, nonché per l'uso reti per la protezione di colture nell'orticoltura. Inoltre è attivo un servizio di consulenza/assistenza per la difesa del suolo e delle falde acquifere a cui possono ricorrere gli agricoltore ed altri operatori del settore.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni dell'ÖPUL in <i>Stiria</i> si promuove la semina con coltre protettiva di mulch o su biostuoia.</p> <p><i>Salisburgo</i>: incentivazione di misure migliorative del suolo ai sensi degli artt. 7 – 9 della Legge sulla difesa dei suoli (LGBI. 80/2001).</p>			

5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Il Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, estensiva e protettiva dello spazio vitale naturale (OPUL 2000) prevede misure specifiche anche per questo settore: contenimento delle erosioni sui suoli agricoli, viticoli e frutticoli, inerbimento dei suoli agricoli in autunno ed inverno.</p> <p>L'art. 2 della Legge forestale prevede la realizzazione di barriere frangivento, ossia di filari o strisce di alberi o cespugli nelle zone ad agricoltura intensiva per proteggere le colture dai danni causati dal vento e garantire la stabilizzazione del manto nevoso.</p> <p>Per <i>l'Austria superiore</i> citiamo i progetti di recupero dei boschi con funzione protettiva nell'ambito del Programma di „Sviluppo rurale“ e altri progetti di forestazione protettiva.</p> <p>In <i>Carinzia</i> le misure volte al contenimento dell'erosione nelle zone alpine contenute nella</p>			

Legge sulla protezione della natura 2002 prevedono da un lato divieti, dall'altro obblighi di rilascio di autorizzazioni per progetti.

Altre misure sono:

- colture intercalari invernali,
- lavorazione lungo il profilo dei pendii,
- semina diretta o con coltre protettiva,
- lavorazione senza l'uso dell'aratro
- mantenimento delle aree prative in base al divieto di rivoltamento previsto dalle disposizioni dell'ÖPUL,
- disboscamento naturale per la conformazione degli appezzamenti nei procedimenti di riassetto e ricompattamento fondiario e creazione di elementi strutturali antierosivi

Stiria: progetti nelle aree rurali, ad es. il terrazzamento nelle zone viticole (Kitzeck)

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Codice austriaco delle acque (WRG 1959 - BGBl. 215/1959) nella versione vigente (BGBl. I 82/2003) e in particolare le norme di cui negli artt. 13, 3° comma, 30, 30a, 30c, 31, 32, 33, 33b, 105 WRG.

- Va evitata la compromissione delle caratteristiche dei corpi idrici (cfr. art. 74 2° comma, lett. 5 e art. 77, 1° comma dell'Ordinamento delle attività industriali ed artigianali del 1994 che prevede l'il rispetto del Codice delle acque nelle decisioni dell'autorità preposta alle attività industriali ed artigianali, art. 356b GewO 1994).
- Il Codice delle acque recepisce anche le disposizioni della Direttiva quadro dell'UE in materia delle acque, secondo cui entro il 2015 bisogna raggiungere per tutti i corpi idrici uno stato buono o un buon potenziale ecologico. Tale „stato buono“ si orienta su parametri chimici, sulla presenza di alghe, sul macrozoobenthos, sulla saprobiologia e la fauna ittiologica che permettono la definizione del grado di purezza e della qualità degli spazi vitali acquatici. Appena si riscontrano discostamenti dai valori impostati, vanno elaborati e realizzati programmi atti al ripristino di uno stato da definirsi buono con l'obbligo di coinvolgimento della popolazione.

Ma anche prima del recepimento della Direttiva quadro, il Codice delle acque sanciva la garanzia della funzionalità ecologica e della qualità dei corpi idrici.

Il regime di autorizzazioni ai sensi del Codice per le acque da rilasciare per tutti i progetti di interesse per l'economia o l'ecologia idrica, garantisce la conservazione della qualità idrica e promuove metodologie naturali nella realizzazione di opere idrauliche, nonché lo sfruttamento della forza idroelettrica in base a criteri di ecocompatibilità idrologica.

2 Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Ai sensi dell'art. 30 del Codice delle acque (WRG) tutti i corpi idrici, entro il 2015, devono raggiungere un buon potenziale economico ed un buono stato chimico (acque superficiali) oppure un buono stato chimico e un buono stato quantitativo (per i corpi idrici sotterranei). Al contempo si può proseguire ad utilizzare i corpi idrici, a condizione che vengano rispettate certe prescrizioni, quali ad es. quella di cui all'art. 30 b WRG.</p> <p>I regolamenti comunali in materia di emissioni di acque di scarico e le rispettive ordinanze specifiche per i vari comparti industriali, garantiscono a loro volta che le acque di scarico vengano smaltiti a regola d'arte in tutto il territorio e in sintonia con quanto prevedono le pertinenti Direttive comunitarie (Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, sulle sostanze pericolose, Direttiva in materia di acque superficiali, ecc.)</p> <p>Il <i>Tirolo</i> dispone di un sistema capillare per lo smaltimento delle acque reflue, con l'allacciamento del 93% di tutte le strutture, per cui il 97% di tutte le acque reflue industriali vengono scaricate nella rete fognarie dopo essere state trattate in depuratori pienamente biologici. Entro il 2007 si prevede l'allacciamento di tutte le strutture che producono scarichi di acque reflue a tale rete fognaria.</p> <p>Nell'<i>Austria inferiore</i> l'86 % delle acque reflue urbane viene convogliato a depuratori biologici e nei prossimi 10 anni è previsto che la percentuale arrivi al 94 %. Alcuni depuratori, inoltre, devono adeguarsi all'attuale livello tecnologico. L'ammodernamento di questi depuratori richiederà investimenti pari a c. 1,3 miliardi di euro. La Legge per la promozione della qualità ambientale prevede lo stanziamento di finanziamenti regionali per coprire i costi.</p> <p>Le norme legislative che in <i>Carinzia</i> hanno per oggetto lo smaltimento delle acque reflue sono desumibili dalla Legge sulle fognature comunali del 1999.</p>			

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice delle acque vanno emanate norme specifiche per la salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico sotto forma di ordinanze o regolamenti aventi per oggetto la protezione delle aree soggette a vincolo idrologico.</p>			

Sempre a norma dei due articoli di cui sopra, vengono protette le sorgenti attualmente captate e destinate anche in futuro all'approvvigionamento di acqua potabile sottomettendole a vincolo idropotabile. Ai sensi dell'art. 54 del Codice delle acque sono stati sanciti regolamenti quadro per l'idroeconomia per la salvaguardia delle risorse idropotabili ubicate nell'Almtal e nella montagna „Totes Gebirge“.

La perimentrazione delle aree soggette a vincolo idropotabile si basa sulle indicazioni dell'associazione austriaca per il settore dell'acqua e del gas (ÖVGW - W72).

Le autorità preposte al settore sono dunque tenute ad emettere atti amministrativi in materia di coltivazione dei terreni o di costruzione di opere, al fine di prevenire l'inquinamento e garantire la produttività delle sorgenti. In pratica ad ogni impianto di approvvigionamento idrico di una certa dimensione è collegata un'area soggetta a vincolo idrogeologico o idropotabile con apposite limitazioni delle attività economiche.

A livello regionale si trovano numerose norme atte a salvaguardare le sorgenti di acqua potabile, tra cui citiamo il regolamento per le zone a vincolo idrogeologico della *Carinzia* (1998). Nell'*Austria inferiore* è prevista l'individuazione di zone a vincolo idropotabile per tutti gli impianti di approvvigionamento e di regola le autorità provvedono all'attuazione di questa norma. Nelle stesso zone soggette a vincolo, poi, vengono emanate norme sugli utilizzi ammissibili ed eventuali divieti d'uso e di attività economiche.

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, come?

Le opere idrauliche vengono realizzate, per principio, secondo modalità compatibili con la natura. Va detto, però, che sui torrenti di montagna a forte pendenza è spesso necessario ricorrere alla costruzione di opere massicce per garantire la sicurezza degli insediamenti a valle. In altri casi le soluzioni più compatibili con la natura risultano di difficile realizzazione a causa della ristrettezza dello spazio a disposizione

Nel corso del processo autorizzativo dei progetti di opere idrauliche, secondo il Codice delle acque, viene verificato anche il raggiungimento del *buono stato ecologico* e del *buon potenziale ecologico*. Lungo i corsi d'acqua di particolare qualità, inoltre, vigono norme ancora più severe che prevedono la garanzia di un *ottimo stato ecologico* ai sensi dell'emendamento del Codice delle acque del 2003 che recepisce la direttiva quadro comunitaria sui corpi idrici.

Inoltre tutte le opere di difesa dalle alluvioni, per poter beneficiare di finanziamenti pubblici, devono essere realizzate secondo criteri costruttivi che garantiscono la compatibilità con la

natura. Il Codice delle acque prevede inoltre il rispetto del „best level of technology“ per tutti i procedimenti autorizzativi. Da anni ormai le tecnologie costruttive prevedono come standard le metodologie compatibili con la natura, il che garantisce, oltre all'obbligo di autorizzazione per tutte le opere antialluvionali, l'esecuzione rispettosa della natura di tali strutture.

Ai fini del ripristino e della rinaturalizzazione si possono richiedere finanziamenti dai fondi paesistici dell'Austria inferiore, nonché ai finanziamenti comunitari (LIFE, es. progetto LIFE di Pielach).

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

La partecipazione della popolazione ai processi decisionali avviene sotto forma di informazioni diffuse alla popolazione e di partecipazione ai procedimenti in materia di diritto delle acque e a quelli sulla VIA. Per quanto riguarda il diritto idrico le relative norme sono contenute negli artt. 55c, 55i e 55j (WRG).

I proprietari fondiari *interessati*, gli aventi diritti di servitù o di pesca o di uso dell'acqua, nonché i comuni interessati costituiscono *parti in causa* in tutti i procedimenti amministrativi e possono quindi far valere i loro interessi (*diritto di essere sentiti*).

Inoltre praticamente tutti i progetti, in particolare quelli maggiori, sono resi accessibili al pubblico che può prenderne visione e discuterne nei comuni.

Chiunque ha la possibilità di prendere visione dei progetti ed esprimere il proprio parere.

A seconda dei casi si fa ricorso allo strumento della partecipazione del pubblico organizzando manifestazioni di informazione o facendo partecipare i rappresentanti dell'opinione pubblica ai dibattiti pubblici.

6. Esistono norme e incentivi per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Gli artt. 30 e 105 del Codice delle acque (WRG) dispongono che lo sfruttamento dei corpi idrici deve avvenire in modo compatibile con l'ambiente. Il divieto di peggioramento dello stato delle acque, che ammette poche deroghe, garantisce l'uso ecocompatibile della forza idroelettrica.

Le disposizioni legislative del WRG (raggiungimento dell'obiettivo di un buono stato o

potenziale) sono quindi generalmente valide e si applicano anche alle centrali idroelettriche.

Nell'*Austria inferiore* è prevista anche la possibilità di intervenire nei diritti costituiti (art. 21a WRG), ad es. per assicurare la portata minima. Nella realtà pratica, però, è ancora alquanto difficile imporre questi interventi.

Altri incentivi sono rappresentati dai finanziamenti. Da un lato i finanziamenti per la costruzione e l'ampliamento di microcentrali idroelettriche prevedono in via prioritaria la garanzia della protezione climatica e quindi quella delle acque. Dall'altro canto vi sono contributi per migliorie volontarie (ad es. costruzione di scale di monta per i pesci).

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

La protezione della natura, ai sensi della costituzione austriaca, è di competenza delle Regioni per ciò che riguarda sia la legislazione sia l'esecuzione delle leggi.

Citiamo perciò le leggi sulla protezione della natura e le leggi e i regolamenti emanati dalle Regioni in materia di parchi nazionali, tra cui in particolare:

- Legge *tirolese* per la protezione della natura 2005
- art. 1 commi 1, 2, 4, 5, 6 della Legge sulla protezione della natura dell'Austria superiore (2001 LGBL. 129 i.d.g.F.)
- Legge del novembre 1990 sulla protezione e la gestione attiva della natura e del paesaggio nel *Burgenland* (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz – NG 1990)
 - o regolamento del governo del *Burgenland* dd. 11 marzo 1992 in materia di conservazione dei biotopi della fauna e della flora selvatica e per la garanzia sostenibile della varietà autoctona faunistica e floristica (regolamento generale sulle protezione della natura)
 - o regolamento del governo del *Burgenland* dd. 18 settembre 2001 in materia di protezione speciale di determinate specie animali e vegetali (reg. sulla protezione delle specie 2001)
 - o regolamento del governo del *Burgenland* dd. 5 aprile 1972 con cui viene istituita un'area di protezione paesaggistica nei dintorni di Bernstein, Lockenhaus e Rechnitz
 - o regolamento del governo del *Burgenland* dd. 24 ottobre 1968 che istituisce un'area di protezione paesaggistica in una parte delle montagne di Rosalien

- Legge *carinziana* sulla protezione della natura 2002 e Legge sui parchi nazionali
- Legge sulla protezione della natura dell'*Austria inferiore* (NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500)
 - o regolamento sulla protezione di specie animali e vegetali selvatiche (NÖ Artenschutzverordnung, LGBl. 5500/2)
 - o regolamento sulle aree protette europee (LGBl. 5500/6)
 - o regolamento sulle aree protette (LGBl. 5500/13)
 - o regolamento sulle aree di protezione paesaggistica (LGBl. 5500/35)
 - o regolamento sui parchi naturali (LGBl. 5500/50)
- Legge *salisburghese* sulla protezione della natura (1999 i. d. F. 2001)
- Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico del *Vorarlberg* (LGBl 22/1997 i. d. F. LGBl. 38/2002)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta)	
Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali	x
Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale e altri usi del territorio	x
Creazione di zone in cui viene garantita priorità alla protezione dell'ambiente naturale e del paesaggio rispetto ad altri beni	x
Collegamento di habitat	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>A livello nazionale è operativo il Programma austriaco per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e protettiva degli spazi naturali di vita (ÖPUL) e l'individuazione di aree Natura 2000.</p> <p>A livello regionale riportiamo quanto segue:</p> <p><i>Burgenland:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gran parte dei territori che rientrano nell'ambito di applicazione della CA, è dichiarata area di protezione paesaggistica, mentre nella zona di Bernstein-Lockenhaus-Rechnitz rientra nella rete Natura 2000. <p><i>Carinzia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vi sono diversi progetti co-finanziati dall'Ue (ad es. Life natur Drava superiore, Life 	

Schütt, Interreg II B CADSES „IPAM“)

- istituzione di una nuova area Ramsar (laghi di Keutschach)
- In base all'art. 9 del programma austriaco per lo sviluppo delle zone rurali (ELR) sin dal mese di maggio 2000 è operativo in Carinzia un programma di formazione sull'agricoltura e la protezione della natura. Tale progetto formativo viene realizzato in cooperazione con l'istituzione LFI Kärnten, la comunità di lavoro per la protezione della natura (Arge NATURSCHUTZ), e l'amministrazione regionale della Carinzia, sezione 20, per la protezione della natura, nonché con la Camera per l'agricoltura e le foreste e finanziato da fondi comunitari, nazionali e regionali. È obiettivo di questo progetto di formazione (opuscoli informativi, conferenze, seminari) sensibilizzare i partecipanti, in particolare agricoltori e operatori agricoli, per le istanze dell'ecologia e della protezione della natura. È prevista, in via prioritaria, l'incentivazione del settore del „paesaggio antropizzato e dell'architettura del paesaggio“. Per questo settore specifico è stato concepito un apposito progetto intitolato „progetto paesaggio culturale (KLP)“ gestito dall'Arge NATURSCHUTZ (comunità di lavoro per la protezione delle natura).

Austria superiore:

- conservazione dei boschetti di tasso, incentivazione della coltivazione di boschi a sterzo, programma sulle riserve di foreste naturali del ente federale e centro di ricerca boschiva (BFW) di Vienna
- misure di incentivazione della selvicoltura ecologica (impianto di essenze arboree rare, di siepi, arredo dei margini dei boschi, conservazione del legno morto e degli alberi che fanno parte dell'habitat dei picchi)

Austria inferiore:

- area nucleo (wilderness) del Dürrenstein
- finanziamenti tra l'altro grazie al fondo per il paesaggio, LIFE-Natur; ÖPUL
- riserva di Biosfera della foresta viennese (riconosciuta dall'UNESCO)
- individuazione di aree protette
- candidature per Natura 2000

Salisburgo:

- individuazione di aree protette, elaborazione di piani paesaggistici (ad es. Haider Senke)
- istituzione del parco naturale del Riedingtal (Lungau)

Vorarlberg:

- individuazione di aree protette – candidatura Natura 2000; area di Biosfera Großes Walsertal (riconosciuta dall'UNESCO).

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora.	x
Divieti o disposizioni su impatti e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	x
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	x
Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali viene garantita la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	x
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	x
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	x
Reintroduzione di specie autoctone	x
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali che, a quanto risulti, non sono mai stati presenti nella regione in modo naturale	x
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi geneticamente modificati	x
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

- programma austriaco riserve naturali (attualmente 180 su 8.300 ha complessivamente di proprietà privata)
- divieto dell'uso di ogm (organismi geneticamente modificati) in tutta l'Austria, perciò nessuna verifica del rischio
- divieto assoluto di manifestazioni di sport a motore e di voli in elicottero per scopi pubblicitari
- i regolamenti in materia di aree protette dispongono vari divieti, obblighi e prescrizioni
- procedimenti autorizzativi
- obbligo di elaborare piani di gestione per le aree protette
- valutazione dell'impatto ambientale (VIA), valutazione della compatibilità naturale (NVP), valutazione ambientale strategica (VAS)

Burgenland:

- aree di protezione paesaggistica, aree Natura 2000; piani di management per le aree Natura 2000 sono in via di preparazione.

Carinzia:

- presentazione di una nuova area Ramsar (torbiere e laghi a Keutschach-Schiefling)
- L'emissione deliberata di ogm nell'ambiente è disciplinata in un'apposita Legge regionale, la cosiddetta „Legge precauzionale in materia di ogm“. Prima dell'emanazione di questa norma (LGBL 5/2005) vigeva un divieto di emissione ai sensi dell'art. 21, comma 2 della Legge carinziana per la protezione della natura 2002.

Austria superiore:

- norme della Legge sulla protezione della natura (2001); Legge e relativi regolamenti sui parchi nazionali; regolamento sull'emissione di piante non autoctone

Austria inferiore:

- attuazione della disposizione nell'ambito della protezione della natura, creazione di aree protette idonee a tal fine
- finanziamenti, tra l'altro dal fondo paesaggistico (ad es. per un progetto di protezione dei fagiani di monte), zona wilderness del Dürrenstein, area di Biosfera della foresta viennese
- misure di rinaturalizzazione nell'ambito di LIFE-Natur, individuazione (nomina) di aree Natura 2000, area Biosfera della foresta viennese (riconoscimento UNESCO)


Salisburgo:

- regolamento emanato dal governo regionale per la protezione di piante selvatiche in ambiente naturale (LGBL 18/2001)
- reintroduzione del gipeto barbuto e dello stambecco alpino nel parco nazionale degli Alti Tauri

Vorarlberg:

- regolamento emanato dal governo regionale per l'esecuzione della Legge sulla protezione della natura e lo sviluppo paesaggistico (LGBL 8/1998 idF LGBL 36/2003) piani di management Natura 2000

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:



VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera g della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Livello federale

Legge sull'agricoltura (1992 LWG 1992; BGBl. 1992/375)

Dal momento dell'adesione all'Unione europea, l'Austria beneficia anche del sistema di finanziamenti comunitari destinati all'agricoltura di montagna o, più in generale, alle zone svantaggiate. L'erogazione dell'indennità di compensazione stanziata dall'Unione europea avviene nell'ambito del Programma austriaco per lo sviluppo rurale, ai sensi del regolamento n. 1257/99.

Programma austriaco per lo sviluppo rurale (ÖPFEL), capitoli V, VI – regolamento (CE n. 1257/99)

ÖPUL 2000: direttiva speciale - Programma austriaco per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e protettiva degli spazi naturali di vita (ÖPUL) (*BMLF - ZL. 25.014/37-II/B8/00*) ai sensi del regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il programma modifica ed abroga taluni regolamenti.

Pagamento di indennità di compensazione 2001: direttiva in materia di indennità di compensazione destinate alle aree svantaggiate e di sussidi nazionali da erogare nel periodo di programmazione 2000 – 2006 (*BMLF - ZL. 23.002/01-IIB6/99*) ai sensi del regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sui contributi per lo sviluppo rurale.

A livello regionale:

- Legge *tirolese* sull'agricoltura 1975 (LGBl. N. 3/1975)
- Legge sull'agricoltura dell'*Austria superiore* -1994
- Legge regionale dell'*Austria superiore* sull'assetto fondiario - 1979

- Legge di protezione dei pascoli alpini e delle aree coltivate dell'*Austria superiore* - 1999
- Legge regionale in materia di servitù boschiva e di pascolo dell'*Austria superiore* – 1952
- Legge sull'agricoltura dell'*Austria inferiore*
- Legge sull'agricoltura della *Carinzia*, Legge regionale sull'assetto fondiario, Legge sulla rete di insediamenti agricoli, Legge sull'alpicoltura, Legge sull'uso di boschi e pascoli in Carinzia
- Legge quadro sull'assetto fondiario del *Vorarlberg* (1951, FIVG, LGBI. 2/1979 i. d. F. LGBI. 29/2002)
- Legge sull'agricoltura del *Vorarlberg* (1992 – LWG), Legge sulla promozione dell'agricoltura e della selvicoltura (LFEG), LGBI. 44/2004)
- Legge sulla protezione della natura e lo sviluppo paesaggistico del *Vorarlberg* (GNL, LGBI 22/1997 i. d. F., LGB. 38/2002), regolamento sulla protezione della natura (LGBI. 8/1998 i.d.F. LGBI. 36/2003)

2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio culturale tradizionale?

Misure di incentivazione nell'ambito della direttiva speciale del programma austriaco per lo sviluppo rurale: indennità di compensazione - programma austriaco per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e protettiva degli spazi naturali di vita (ÖPUL); rileviamo in particolare le misure per la gestione attiva dei paesaggi culturali per il controllo della vegetazione spontanea o di mantenimento dei paesaggi culturali tradizionali nelle montagne.

L'indennità di compensazione prevede pagamenti a favore delle aziende agricole di montagna a titolo di compensazione delle condizioni produttive particolarmente gravose tipiche delle zone svantaggiate. In tal modo viene compensato lo svantaggio naturale.

Misure ÖPUL:

- salvaguardia di elementi paesaggistici, sfalcio di pendii ripidi
- salvaguardia dell'identità paesaggistica culturale sui pendii
- alpeggio e pastorizia
- microstrutture territoriali suscettibili di conservazione
- realizzazione di nuovi elementi paesaggistici
- finanziamento base, agricoltura biologica, riduzione o rinuncia all'uso di mezzi destinati all'aumento della produttività sulle aree prative, promozione degli alpeggi,

gestione attiva di aree di importanza ecologica, rinuncia agli insilati in determinate zone

- ulteriori misure di protezione dell'alpicoltura e del recupero delle malghe nell'ambito del programma austriaco per lo sviluppo rurale (ÖPFEL), ai sensi del capitolo IX: adeguamento e sviluppo delle aree rurali, azione prioritaria protezione paesaggio

Austria superiore:

- programma per la salvaguardia delle aree prative, in corso di attuazione sin dal 1998 nell'ambito dell'ÖPUL (37,- €/ha, all'anno, nel 2003 sono stati erogati finanziamenti per 261473 ha)
- finanziamento speciale per il miglioramento dell'accessibilità delle aree rurali (copertura dei costi in base al valore agro-forestale unitario, e nel caso delle aziende part time per una quota tra il 100 % e il 17,5 %)
- elaborazione e attuazione di progetti destinati alla protezione e allo sviluppo degli alpeggi

Stiria:

- nel 2002 sono stati pagati complessivamente 56,6 milioni di euro (di cui 17,6 milioni di euro da fondi regionali) di indennità di compensazione a 30.726 aziende *stiriane* ubicate in zone svantaggiate
- nel 2003 ben 30.496 aziende hanno beneficiato di un'indennità di compensazione pari a 56,6 milioni di euro (di cui 16,6 milioni da fondi regionali)
- nell'ambito dell'ÖPUL (sezione ambientale) 12.880 aziende (ca. il 26%) hanno partecipato alla misura „gestione attiva del paesaggio culturale“.

Vorarlberg:

- attuazione degli obiettivi della Legge regionale sull'agricoltura, che mira in primo luogo alla garanzia di un'agricoltura e selvicoltura redditizia e produttiva, di tipo familiare in un territorio funzionale, con particolare attenzione all'orientamento sociale, alla compatibilità ecologica e all'equilibrio regionale tenuto conto delle condizioni specifiche delle aree montane e di altre aree svantaggiate.
- controllo degli interventi tramite la prescrizione dell'obbligo di autorizzazione per determinate tipologie di progetti,
- protezione territoriale tramite la prescrizione dell'obbligo di autorizzazione per determinati progetti da realizzarsi in zone suscettibili di salvaguardia

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficili di produzione ? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	x
Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e al terreno disponibile	x
Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze di bestiame	x
Incentivazione e sostegno del mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate	x
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	x
Incentivazione della formazione e dello sviluppo di fonti di reddito supplementari in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	x
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Tali misure vengono proposte nell'ambito del Programma austriaco per lo sviluppo rurale (ÖPUL) e non sono quindi obbligatorie, ma possono essere realizzate a discrezione dagli agricoltori interessati.</p> <p>L'indennità di compensazione assicura una gestione economica minima anche nei siti estremi. Inoltre, il programma ÖPUL prevede anche l'erogazione di premi, ad es. per il controllo della vegetazione spontanea sulle superfici ripide mediante lo sfalcio o per l'allevamento di vecchie razze animali.</p> <p>Per quanto riguarda la promozione di fonti di reddito integrativi, il <i>Tirolo</i> sostiene soprattutto le attività agrituristiche.</p> <p>In <i>Stiria</i> si realizzano singole misure tratte dal programma ÖPUL, nonché delle misure strutturali (ad es. erogazione di premi di insediamento, infrastrutturazione di aree rurali, ecc.). Altri progetti che riguardano le aree rurali sono la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli o il programma per i paesaggi culturali.</p> <p>Senza dubbio i vari programmi di incentivazione e miglioramento dell'infrastruttura e le attività di diversificazione delle attività economiche degli agricoltori di montagna hanno contribuito, negli ultimi tre decenni, a garantire la permanenza degli agricoltori nell'ambito</p>	

montano. Gli attuali programmi speciali a favore dell'agricoltura di montagna e il nuovo programma austriaco per lo sviluppo rurale costituiscono i presupposti per la continuazione delle attività agricole nell'arco alpino. Inoltre i più svariati programmi regionali hanno permesso agli agricoltori di trovare ulteriori fonti di reddito (cfr. programmi obiettivo 5b, programma Leader).

Oltre a ciò, la progressiva diffusione dell'agricoltura biologica nelle zone di montagna costituisce una delle strategie più importanti avviate dall'Austria nell'intento di valorizzare i prodotti di qualità e di promuovere sistemi di produzione più rispettosi dell'ambiente.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Finora non sono state concepite iniziative efficienti di commercializzazione comune a causa delle marcate differenze nelle strutture di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Le aziende di trasformazione sono in parte situate al di fuori delle aree di montagna e gran parte della loro "materia prima" è di provenienza non montana.

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera h della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

A livello nazionale:

Legge forestale (ForstG 1975 – BGBl. 440/1975 i.d.g.F. BGBl. 83/2004) e relativi regolamenti, in particolare sulla forestazione protettiva.

Le pertinenti disposizioni della Legge forestale sono:

artt. 6 – 11 (pianificazione territoriale forestale), 13 (riforestazione), 16 (degrado forestale), 21 – 32 a (forestazione protettive), 33 – 36 (uso dei boschi per scopi ricreativi), 37 (pascolo boschivo) e 58 – 73 (esbosco del legname).

Nel caso della forestazione protettiva, l'emendamento della Legge forestale del 2002 opera una distinzione tra *foreste con funzione protettiva per i rispettivi siti* e *foreste aventi funzione protettiva per le strutture a valle*. Per la seconda categoria, l'art. 22 (3a) della Legge forestale prevede disposizioni specifiche per il cofinanziamento degli interventi di gestione.

A livello regionale:

Ordinamento boschivo *tirolese* (LGBL. 29/1979 i.d.g.F. LGBL. 27/2002). Le direttive di incentivazione sono state migliorate con l'introduzione delle disposizioni sull'uso di gru a cavo.

Stiria: regolamento sulla gestione e sull'uso produttivo delle foreste con funzione protettiva (12.7.1977)

Vorarlberg: Legge forestale regionale (LGBL. 28 1979 i.d.F. LGBL. 58/2001)

Legge forestale regionale della *Carinzia* (1979)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare

la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	x
Creazione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, con specie arboree adatte al relativo sito e all'altimetria	x
Garanzia di priorità per la funzione protettiva	x
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	x
Definizione di riserve forestali naturali	x
Altro	x
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Si tratta prevalentemente di misure realizzate nell'ambito delle buone pratiche forestali.</p> <p>Cartografia dei boschi aventi funzione di protezione delle strutture a valle.</p> <p>Nell'ambito del programma di istituzione di boschi naturali finora sono state individuate 180 riserve con una superficie di ca. 8300 ha, delle quali 23 con una superficie di 2773 ha sono ubicate nel Tirolo.</p> <p>Attualmente si registra un aumento della quota del bosco a ringiovanimento naturale rispetto alla riforestazione.</p> <p>Incentivi nell'ambito del programma di sviluppo rurale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivazione del ringiovanimento naturale adatto ai siti, - interventi di distribuzione nell'habitat e di costituzione di un bosco misto, - individuazione delle funzioni principali nel piano di sviluppo boschivo (con priorità alla funzione protettiva) - progetti di recupero dei boschi protettivi nell'ambito del programma di sviluppo rurale, - progetti di forestazione produttiva nei siti protettivi, - progetti di riforestazione in alta quota e di forestazione protettiva (HSS) - formazione di piattaforme regionali per le foreste protettive (educazione ed informazione, coordinamento delle attività con gli operatori interessati), - programma riserve boschive naturali dell'Istituto forestale BFW di Vienna 	

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso dannoso per le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Diritto nazionale:

Gli usi forestali dannosi per i boschi sono interdetti in via generale ai sensi della Legge forestale (ForstG 1975 i.d.g.F.) e in particolare dall'art 16 (divieto di degrado boschivo).

Vi sono disposizioni legislative forestali, tra cui il divieto di degrado boschivo (art. 16), il divieto di disboscamento totale (art. 82), l'obbligo di autorizzazione per il taglio boschivo (art. 85).

Si tiene conto delle condizioni produttive più gravose (art. 22/3 ForstG) limitando l'obbligo di reinvestimento al reddito prodotto.

„Il proprietario di una foresta avente funzioni protettive per il rispettivo sito (e non per le strutture a valle) ai sensi dell'art. 21, comma 2 è tenuto a realizzare gli interventi di gestione di cui nei commi 1 e 4 fino alla misura in cui tali interventi possono essere finanziati con i proventi realizzati grazie agli abbattimenti di alberi nella stessa foreste. Inoltre è tenuto a provvedere al rimboschimento di radure e spazi privi di alberi, fatta eccezione per le foreste protettive improduttive ... „

È compito del servizio di vigilanza forestale controllare il rispetto del divieto di interventi di abbattimento dannosi (art. 82 ForstG), e di sorvegliare il taglio boschivo soggetto a controllo o autorizzazione (art. 85 ForstG).

Tirolo: il regolamento regionale pertinente prevede il rilascio di autorizzazione anche in altri casi d'uso del legname e di pascolamento; gli organi amministrativi competenti regolamentano l'uso del legname dal punto di vista tecnico-forestale

Carinzia: incentivazione dell'infrastrutturazione delle foreste e dell'uso di cavi rispettosi dell'ambiente

Austria superiore: Il regolamento n. 74 del governo regionale in materia di programmi di abbattimento della selvaggina (regolamento di abbattimento) mira a contenere la consistenza della selvaggina ad un livello che non superi la capacità di carico dei relativi biotopi.

Stiria: disposizioni forestali severe in combinazione con i relativi regolamenti disciplinano la gestione delle foreste produttive e vietano usi dannosi per il bosco.

Vorarlberg: contributi del fondo di „salvaguardia del bosco“; promozione di interventi forestali nelle aree Natura 2000, separazione tra bosco e pascolo, misure venatorie (aumento delle quote di abbattimento, pianificazione territoriale venatoria), governo dei flussi turistici e campagne di informazione.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge sulla protezione della natura del *Tirolo* (2005)
 - *Carinzia*: area protetta speciale della Gamsgrube nel parco nazionale degli Alti Tauri; zona di quiete per la selvaggina nel parco nazionale dei monti Nockberge
 - *Austria superiore*: Legge regionale per il turismo 1990, Legge sull'assetto territoriale 1994, programma per l'assetto territoriale, Legge regionale per la protezione della natura
 - *Austria inferiore*: modelli regionali di sviluppo turistico (Manuale per le aree del Mostviertel, per l'Austria inferiore, per la foresta viennese, itinerari escursionistici nell'Austria inferiore: <http://www.noe.co.at/kursbuch> e <http://www.niederoesterreich.at/wanderwegekonzept>); attualmente si elabora la documentazione del modello per il turismo invernale dell'Austria inferiore.
- V. anche le risposte al quesito 4 del titolo B, obblighi generali della Convenzione delle Alpi, capitolo II Art. 2, comma 2, lettera b - obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale,
- *Vorarlberg*: Legge sulla protezione della natura e lo sviluppo del paesaggio (LGBI 22/1997 i. d. F. LGBI 38/2002).

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Limitazione del traffico a motore privato	x
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	

Divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori	x
Limitazione delle attività sportive che comportano l'uso di motori a determinate zone	x
Divieto di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	x
Limitazione del deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	x
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<ul style="list-style-type: none"> - divieto di realizzare competizione sportive che comportino l'uso di veicoli a motore con combustione interna - divieto dell'uso di elicotteri per il trasporto di persone per motivi turistico-ricreativi. - obbligo di autorizzazione preventiva per l'atterraggio e il decollo di aeromobili al di fuori degli aerodromi, al di sopra di un livello di 1700 mslm a fini sportivi, culturali o pubblicitari, anche se si tratta di aeromobili ultraLeggeri, parapendii o deltaplani provvisti di motore e simili. - <i>Salisburgo</i>: ai sensi di una delibera del governo regionale del 2005 è prevista una valutazione preventiva di simili progetti da parte di un gruppo di lavoro interdisciplinare; lo stesso procedimento si adotta per i campi da golf. 	

3. Viene tenuto conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<i>Austria superiore:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> - incentivazione del turismo di qualità - definizione di attività turistiche prioritarie, quali il ciclo-escursionismo o l'escursionismo a piedi (in base alle linee guida turistiche per l'Austria superiore) adeguate alle particolari esigenze e alla qualità dei siti alpini 			
<i>Carinzia:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> - programmi turistici per tutto l'arco dell'anno, iniziative di incentivazione del turismo familiare - attività agrituristiche, iniziative attive di promozione della cultura e dei costumi 			

tradizionali, della musica e dei canti locali

4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?

Sì

x

No

Se sì, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.

- assenza di imprese che producono inquinamento acustico, di funivie per il trasporto delle persone, nonché di strade pubbliche
- habitat privi di turbativa e possibilmente naturalistici
- ca. 15.000 ha di zone di quiete nel parco nazionale delle Alpi calcaree
- cartografia faunistica e floristica

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera j della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- eliminazione del sistema degli ecopunti
- roadpricing generalizzato per gli automezzi pesanti dal 1° gennaio 2004
- Legge strutturale per le Ferrovie di Stato (2003); la nuova struttura istituita da questa Legge non è ancora pienamente operativa e secondo il parere degli esperti sarà possibile valutarne l'efficacia in termini di trasferimento su rotaia del trasporto di persone e merci solo fra qualche tempo,
- codice stradale e relativi regolamenti (divieto di circolazione per gli automezzi pesanti durante il fine settimana)
- Legge sugli autoveicoli a motore e relativi regolamenti (regolamento sui centri di controllo e verifica, regolamento sugli apparecchi di controllo)
- Legge per di pedaggi per le strade nazionali e relativi regolamenti
- Legge per di immissioni atmosferiche
- Legge per di VIA

a livello regionale:

- leggi sull'assetto territoriale
- leggi per la protezione della natura
- *Stiria*: modello stiriano globale per il settore dei trasporti, modelli di area per la gestione dei trasporti, Legge sull'assetto territoriale

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- promozione dei trasporti pubblici urbani di persone e dei trasporti combinati nell'ambito del finanziamento di servizi dell'economia pubblica;
- finanziamento del potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria;
- finanziamento della costruzione di barriere fonoassorbenti lungo i tratti stradali e ferroviari ad alta velocità;
- decreto di divieto di circolazione per i trasporti merci a lunga distanza durante il fine settimana;
- introduzione di pedaggi in base alla cilindrata per gli automezzi pesanti e i pullman in tutta la rete stradale ad alta capacità in Austria;
- proposte di misure nell'ambito della Legge per di immissioni atmosferiche (IG-L)
- è in via di elaborazione un programma di strada viaggiante
- trasferimento del trasporto merci
- ai fini della riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella valle inferiore dell'Inn sono state adottate misure in ambito autostradale (divieto di circolazione notturna degli automezzi pesanti e divieto settoriale di circolazione degli automezzi pesanti – attualmente sospeso in base ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue), ai sensi della Legge per di immissioni atmosferiche
- introduzione del limite di velocità (100 km orari) sull'A 10, nel tratto tra Salzburg Süd – Golling in applicazione delle disposizioni della Legge sulle immissioni atmosferiche
- i divieti di circolazione degli automezzi sulle strade nazionali e regionali che scorrono parallelamente alle autostrade, riducono il traffico di aggiramento dovuto al roadpricing, aumentando la sicurezza stradale e facilitando i controlli
- numerose misure per i trasporti pubblici (finanziamento di trasporti interurbani con autocorriere, miglioramento dell'offerta pubblica sulla rete ferroviaria,...)
- progetti infrastrutturali a favore dei trasporti pubblici: ad es. elaborazione di un programma ferroviario regionale che collega Innsbruck ad Hall in *Tirol*
- *Stiria*: potenziamento della rete ferroviaria, controlli più severi del traffico pesante
- *Austria inferiore*: miglioramento dell'offerta dei trasporti pubblici, incentivazione del settore tramite vari programmi di finanziamento dei trasporti pubblici urbani ed

interurbani, potenziamento del sistema „park and ride“ per facilitare l’accesso ai trasporti pubblici, promozione e incentivazione della flessibilizzazione dei trasporti pubblici urbani delle persone

- *Salisburgo*: progetto AlpFRAIL (Alpine Freight Railway), contratti di mobilità tra Regione e comuni, progetti in ambito turistico/mobilità soft, mantenimento e miglioramento dei trasporti pubblici urbani di persone, incentivazione della realizzazione di tratte ferroviarie di allacciamento alla rete
- Il Ministero per l’Ambiente (*BMLFUW*) di concerto con il Ministero per l’Economia (*BMWA*) e quello dei Trasporti (*BMVIT*), *il Land Salisburgo e il Comune di Werfenweng* ha attuato il progetto pilota intitolato „mobilità dolce, turismo senza automobili“ (v. parte specifica del questionario – Protocollo trasporti).
- *Vorarlberg*: è in corso di revisione il modello regionale per i trasporti anche per tener conto della Convenzione delle Alpi.

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Segnalate anche la casistica eventualmente esistente che permette indicazioni qualitative.

- recepimento dei valori limite comunitari delle emissioni per i veicoli stradali nel diritto nazionale,
- estensione del controllo degli standard tecnici tramite l’ampliamento delle infrastrutture di controllo e l’aumento del personale
- misure nell’ambito della Legge sulle immissioni atmosferiche (IG-L, misure attuative a livello regionali, ad es.: limiti di velocità)
 - misure adottate nelle zone particolarmente sensibili, ai sensi dell’IG-L in *Tirolo*:
 - riduzione delle emissioni prodotte dagli automezzi pesanti
 - divieto settoriale e di circolazione notturna
 - ricerche accessibili sul sito www.tirol.gv.at
 - misure per la riduzione dell’inquinamento acustico, riduzione del limite di velocità notturna sulle autostrade (110 km/h per autoveicoli e 60 km/h per i camion)
 - programma di riduzione dell’inquinamento acustico per le ferrovie

- obbligo di dotare di filtri diesel i macchinari edili (la valle dell'Inn ad es. è definita zona di risanamento ai sensi della Legge per di immissioni atmosferiche IG-L; un decreto del governo tirolese dispone che i macchinari edili vanno dotati di filtri di per il particolato)
- incentivazione dei trasporti pubblici in *Austria superiore* (esercizio ed infrastruttura):
 - ad es. modelli regionali per i trasporti pubblici
 - ad es. programma per i trasporti urbani nell'area di Linz
- *Stiria*: limitazioni della circolazione veicolare ai sensi della Legge stiriana in materia di emissioni atmosferiche
- v. anche le risposte al punto 2; le misure di incentivazione dei trasporti pubblici riducono anche le emissioni; lo stesso dicasi dei progetti di promozione di un comportamento più rispettoso dell'ambiente
- Nell'ambito del progetto indicato al punto 2.) e descritto nel capitolo dedicato al Protocollo trasporti „mobilità soft – turismo senza macchine“ il comune di Werfenweng è riuscito a triplicare, nel giro di 3 anni (1997/98 – 2000/01), la percentuale dei turisti stabili arrivati in treno, portandola dal 9% al 25%. Ciò significa un risparmio di 1,2 milioni di chilometri percorsi in automobile e una riduzione delle emissioni i CO2 pari a 375 tonnellate rispetto alle tendenze nazionali.

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia del territorio alpino?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- recepimento della direttiva CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- programma di contenimento dell'impatto acustico a cura dell'ASFINAG (società che gestisce la rete viaria ad alta capacità)
- attuazione di progetti di protezione dal rumore previsti dal catasto dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico ferroviario
- Le metodologie di determinazione dell'impatto acustico tengono regolarmente conto della conformazione orografica e considerano in parte anche le condizioni specifiche delle valli alpini per quanto riguarda la diffusione del rumore. Le condizioni

meteorologiche tipiche delle valli alpini, ad es. la frequente inversione termica, che anch'essa influisce sulla diffusione del campo sonoro, non sono, però, contemplate dai modelli di calcolo attualmente utilizzati.

- *Stiria*: limiti di velocità, costruzione di pannelli fonoassorbenti e di barriere fonoassorbenti in prossimità di determinate strutture
- *Austria inferiore*: programma di riduzione dell'impatto acustico e di costruzione di barriere fonoassorbenti sulla rete ferroviaria esistente
- incapsulamento di alcune tratte dell'A 10 (Autostrada dei Tauri)
- incapsulamento o costruzione di barriere fonoassorbenti sulle ferrovie Westbahn e Tauernbahn

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Galleria di base del Brennero
- Oltre ai progetti infrastrutturali realizzati dallo stato (ferrovia della valle inferiore dell'Inn, circonvallazione su proposta del Consorzio internazionale del Brennero, terminal per la strada viaggiante a Wörgl e sul Brennero ...) la Regione del Tirolo ha istituito una serie di stazioni di controllo per il traffico merci lungo i collegamenti più importanti (per garantire il rispetto delle norme legislative e di diritto socio-assistenziale)
- investimenti destinati all'ampliamento e al miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria lungo gli assi transalpini, in particolare lungo
 - o l'asse del Brennero (inizio del potenziamento a quattro binari nella valle inferiore dell'Inn)
 - o l'asse dei Tauri (proseguimento della costruzione del secondo binario) e
 - o l'asse Pyhrn-Schober (ultimazione del raddoppiamento della tratta del valico di Schober);
- investimenti nei terminal per il trasporto combinato (in particolare rinnovamento del terminal di Graz - Werndorf come nodo per i trasporti che arrivano dall'asse Pyhrn-Schober)
- potenziamento infrastrutture a Salisburgo-dintorni

- contributi per la costruzione di infrastrutture (ferroviarie e di park and ride)
- *Stiria*: potenziamento della rete ferroviaria, costruzione terminale Graz-Werndorf
- *Austria inferiore*: vi è un modello per il trasporto merci che interessa anche la logistica regionale; la fattibilità di questo modello sarà verificata nell'ambito di un progetto pilota (centro regionale trasporto merci)

6. Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- introduzione di pedaggi differenziati secondo la potenza per pullman e automezzi pesanti nelle rete stradale ad alta capacità
- promozione del trasporto merci su rotaia nell'ambito del finanziamento di servizi pubblici per la collettività
- trattamento di favore riservato agli utenti del traffico combinato per quanto riguarda i divieti di circolazione durante il fine settimana, i contingenti bilaterali e gli ecopunti **(solo fino al 31. 12. 2003)**
- miglioramento della qualità dei servizi lungo l'asse del Brennero nell'ambito del piano d'azione Brennero 2005
- incentivazione della costruzione di infrastrutture e di tratte ferroviarie di collegamento

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Le tendenze di questi ultimi anni indicano un aumento del volume di traffico sulle strade nonostante tutti gli sforzi per contenerlo. A differenza della media europea, però, possiamo affermare che in Austria è rimasta inalterata la quota di mercato del trasporto merci su rotaia!

L'eliminazione degli ecopunti ha portato, tra l'altro, ad un calo del ricorso alla strada viaggiante sul Brennero. Questo calo è stato solo parzialmente compensato dal miglioramento dei servizi del traffico combinato non accompagnato e del traffico container nell'ambito del piano d'azione Brennero 2005.

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera k della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- art. 1 della Legge federale sul divieto del ricorso alla fissione nucleare per la produzione di energia in Austria (BGBl. 676/1978):
 - o è vietata la costruzione e l'esercizio di impianti che, ai fini dell'approvvigionamento di energia elettrica, utilizzano la tecnologia della fissione nucleare;
- art. 2 della Legge federale su un'Austria denuclearizzata (BGBl. I 149/1999):
 - o è vietata la costruzione, l'installazione e l'esercizio di impianti che servano alla produzione di energia mediante la fissione nucleare
- Legge sull'energia elettrica ecologica
- Legge sulla VIA
- direttiva UE
- programma di efficienza energetica - Energie Star 2010
- Legge sulla promozione della qualità ambientale
- Legge in materia di abbattimento delle emissioni prodotte dalle caldaie
- ordinamento delle attività industriali ed artigianali
- Legge sulla gestione dei rifiuti
- codice delle acque
- Legge sugli esercizi di ristorazione
- leggi per la promozione dell'edilizia residenziale delle regioni (che servono all'attuazione dell'art. 15 dell'accordo, stipulato in base ad una Legge costituzionale, tra il governo federale e le Regioni per la definizione di standard comuni di qualità per la

costruzione e il restauro dell'edilizia al fine di ridurre le emissioni di gas di serra in attuazione del Protocollo di Kyoto).

- norme giuridiche vigenti in *Austria superiore*: Legge sull'economia e l'organizzazione dell'energia elettrica (EIWOG), Legge e regolamento sulle tecniche edilizie, di disinquinamento dell'aria ed energetiche, modello regionale sull'approvvigionamento energetico (nel settore dell'energia elettrica è lo Stato a legiferare, mentre l'emanazione dei regolamenti di esecuzione spetta alle Regioni)
- *Stiria*: Legge sull'economia e l'organizzazione dell'energia elettrica, Legge sull'assetto del territorio, Legge sull'edilizia e norme collaterali, Legge sulla promozione dell'edilizia residenziale, Legge in materia di gas naturale
- *Austria inferiore*: Legge sulla protezione della natura, Legge in materia di energia elettrica, ordinamento edilizio, Legge sulla promozione dell'edilizia residenziale
- *Salisburgo*: incentivi per l'utilizzo dell'energia solare e della combustione del legno, promozione dell'edilizia residenziale (con finanziamenti aggiuntivi per le misure di risparmio energetico ed altri accorgimenti ecologici), WDVO 2003, incentivi per impianti di produzione energetica a partire dalla biomassa nell'ambito delle misure per lo sviluppo rurale

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?

- Gli obiettivi principali di produzione, utilizzo e distribuzione sostenibile dell'energia sono definiti da un lato nella legislazione sui condotti della corrente ad alta tensione emanata dallo Stato e dalle Regioni, dall'altro nelle leggi quadro e nelle leggi esecutorie in materia di mercato dell'energia elettrica e della relativa organizzazione.
- già nel 1995 Stato e Regioni hanno stipulato un accordo, ai sensi dell'art. 15a della Legge costituzionale (B-VG) sull'economia energetica
- l'associazione per il risparmio energetico *dell'Austria superiore* offre ampi servizi di consulenza e assistenza
- numerosi sono gli incentivi per le misure di risparmio energetico, ad es. finanziamenti per impianti solari o di biomassa, per la coibentazione termica degli edifici o per l'installazione di impianti per la produzione ecologica di energia elettrica
- incentivi per l'utilizzo di fonti energetiche rigenerabili
- valutazione dell'impatto ambientale obbligatoria per i grandi progetti
- È di primaria importanza per la produzione ecocompatibile di energia idroelettrica la garanzia del passaggio per l'ittiofauna mediante la costruzione di scale di monta per i

pesci e la garanzia di del deflusso minimo vitale che corrisponde anche agli obiettivi stabiliti dall'emendamento del Codice delle acque del 2003 che recepisce l'apposita direttiva comunitaria.

- *Stiria*: Programma per la protezione dell'ambiente (LUST), piano energetico regionale 1995 con l'emendamento del 2005, network energia ecologica Stira (NOEST), regolamentazione per la concessione di incentivi per l'edilizia residenziale
- *Salisburgo*: programma „Energie aktiv“
- *Austria inferiore*: programma di finanziamento per le fonti energetiche rigenerabili e le reti di teleriscaldamento. Il programma per la protezione del clima constata tra l'altro che „il settore dell'approvvigionamento energetico (produzione pubblica di energia elettrica, gas naturale, rete di teleriscaldamento, raffinerie) è quello che produce la maggior parte delle emissioni di gas serra.
- *Carinzia*: regolamento sulle fonti energetiche alternative

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- già nel 1995 Stato e Regioni hanno stipulato un accordo, ai sensi dell'art. 15a della Legge costituzionale (B-VG) sull'economia energetica
- misure ai sensi dell'art. 15a dell'accordo sulla promozione dell'edilizia residenziale secondo criteri costruttivi che favoriscono l'efficienza energetica
- attività di consulenza e assistenza energetica a livello regionale
- avvio di klima:aktiv – programmi per la protezione climatica (<http://www.klimaaktiv.at>)
- art. 8 della Legge in materia di tecnologia energetica - ETG 1992 (norma costituzionale): nell'esercizio di un impianto o di macchinari a propulsione elettrica va limitato al massimo il consumo energetico
- in base agli obiettivi stabiliti nella Legge in materia di mercato dell'energia elettrica e della relativa organizzazione dell'*Austria superiore* (EIWOG) negli impianti di produzione di energie le fonti energetiche primarie vanno sfruttate nel modo migliore (efficienza energetica)
- ampi programmi di incentivazione del risparmio energetico
- *Stiria*: informazione della popolazione con diverse manifestazioni ed opuscoli (ad es. campagna di risparmio energetico), network energia ecologica (NOEST), nodo di

<p>competenza: efficienza energetica, servizi di assistenza (3.000 contatti all'anno)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Austria inferiore</i>: linee guida sul programma di promozione dell'edilizia residenziale e sull'ordinamento edilizio e il relativo regolamento sulle tecnologie edili - <i>Salisburgo</i>: finanziamento aggiuntivo per l'edilizia residenziale (WSVO 2003), programma di attuazione "Energie aktiv", servizi di assistenza energetica

4. Sono state adottate misure per tener conto della realtà dei costi?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - I prezzi dell'energia continuano a non tener conto dei costi esterni, anche se va detto che la liberalizzazione dei mercati dell'energia ha privato lo Stato della possibilità di influire più di tanto sulla formazione dei prezzi. - considerato quanto sopra la „considerazione della realtà dei costi“ non può che riferirsi ai costi esterni in termini di produzione, uso e smaltimento e alle emissioni ed immissioni specifiche e relative a questi processi ed è quindi da definirsi tuttora insufficiente - certificati energetici - promozione delle fonti energetiche rigenerabili - tassa sull'energia - <i>Stira</i>: l'approccio (costi esterni) viene discusso nell'ambito della revisione del piano energetico, anche se al momento attuale non è possibile prevedere in che modo potrà essere concretizzato - <i>Salisburgo</i>: contabilità energetica, bandi per la fornitura di energia termica, ecc. 			

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?			
Sì	x	No	
Se sì, di quali energie si tratta e come?			
<p>Energia elettrica prodotta in base alla Legge sulla produzione ecologica di energia, Energia termica da fonti rinnovabili (soprattutto biomassa ed energia solare), promozione nell'ambito dei finanziamenti per l'edilizia residenziale delle Regioni e, sul pianto industriale,</p>			

con i fondi per la promozione della difesa dell'ambiente

Programma „energia elettrica ecologica dell'*Austria superiore* basato sulla relativa Legge nazionale (energia solare, biogas, cogenerazione, microcentrali idroelettriche, energia eolica e geotermica)

Stiria:

- energia elettrica: finanziamenti a livello nazionale grazie alla Legge sulla produzione ecologica di energia elettrica e al regolamento per immissione nella rete di approvvigionamento dell'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili
- energia termica: impianti a biomassa, impianti di energia solare, teleriscaldamento (azione speciale), promozione dell'edilizia residenziale
- altre campagne promozionali e enti di consulenza (NOEST, ente promozione economica, ecc.)
- incentivi per investimenti realizzati per la produzione di calore da fonti energetiche rigenerabili
- sin dal 1999 nell'ambito di un'azione speciale per i comuni che hanno aderito all'alleanza climatica, si finanziano soprattutto progetti tesi allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o al risparmio energetico, sia per la copertura del fabbisogno energetico degli stessi edifici comunali, sia per il consumo individuale
- un'altra forma di incentivazione per i progetti di interesse per l'alleanza climatica è l'attivazione delle cosiddette „aree prioritarie“: sin dal 2001 nei consorzi comunali vengono sostenuti prioritariamente i progetti di protezione climatica (ad es: campagna di coibentazione termica di immobili pubblici e privati, assistenza offerta da un centro di competenza per le fonti energetiche rinnovabili)
- *Salisburgo*: contributo per impianti solari per la produzione di energia termica, per impianti di riscaldamento a legno e per il teleriscaldamento, servizio di assistenza energetica

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

La politica energetica austriaca si basa sulla convinzione che l'energia nucleare non è compatibile con i principi e le priorità di uno sviluppo sostenibile e durevole. Per quanto riguarda le decisioni in materia di energia nucleare, la politica austriaca si riconosce nella convinzione che l'energia nucleare non rappresenta un'opzione economica e sostenibile per la lotta contro l'effetto serra di origine antropica.

XII Art. 2, comma 2, lettera 1 della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera 1 della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al art. 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

1) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera 1 della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Le attuali norme giuridiche disciplinano in modo esaustivo il settore della gestione dei rifiuti in Austria.

Oltre alla Legge nazionale sulla gestione sostenibile dei rifiuti (AWG 2002, BGBl. I 102/2002 i.d.g.F. BGBl. I 181/2004) anche le leggi regionali in materia di rifiuti contengono regole concrete per la riduzione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi della Legge nazionale sulla gestione sostenibile dei rifiuti (AWG 2002) le risorse vanno risparmiate nel miglior modo possibile, per cui va promossa (a determinate condizioni) il recupero dei rifiuti. Inoltre possono essere depositati solo quei rifiuti che non rappresentano un pericolo per le prossime generazioni. Gli approcci di soluzione per la gestione dei rifiuti dovranno essere applicati nelle immediate vicinanze dell'origine dei rifiuti. La pianificazione della gestione dei rifiuti si basa sul Piano federale per la gestione dei rifiuti (art. 8 AWG 2002), nonché sui relativi Piani regionali (art. 14 Legge sulla gestione dei rifiuti). Inoltre sono stati definiti i presupposti concreti per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti (art. 37 AWG 2002 ss.). Anche gli obblighi di chi detiene rifiuti sono ampiamente regolamentati (ad es. dagli artt. 12 e 15ss AWG 2002 e art. 7 della Legge sulla gestione dei rifiuti).

La Legge per la gestione dei rifiuti si applica in tutto il territorio nazionale; essa è quindi valida anche per le zone prealpine, i dintorni di Vienna, la pianura panonica, ecc. e non solo per il territorio che ricade nel perimetro di applicazione della CA, che rappresenta comunque la quota maggiore del territorio austriaco.

Le norme regionali si riferiscono in linea di massima alla gestione dei rifiuti a livello comunale.

Citiamo a tale proposito la Legge sulla gestione dei rifiuti dell'*Austria superiore* – 1997, la Legge sulla gestione dei rifiuti e il relativo Modello del *Tirolo* (basato su un'ordinanza del governo tirolese), l'ordinamento per la gestione dei rifiuti della *Carinzia*, la Legge per la gestione dei rifiuti della *Stiria* (StAWG 2004 – L. 6 luglio 2004 sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sull'economia dei cicli di sostanze materiali in Stiria), nonché la Legge sulla gestione dei rifiuti dell'*Austria inferiore* (1992, LGBI. 8240, e il regolamento dell'*Austria inferiore* sui consorzi comunali, LGBI. 1600).

Per la *Stiria* citiamo in particolare alcuni articoli della Legge sulla gestione dei rifiuti: art. 5 – Piano regionale gestione rifiuti, art. 7 – organizzazione dell'asportazione dei rifiuti, art. 11 – ordinamento in materia di rifiuti e art. 15 – Piani di area per la gestione dei rifiuti. Nell'ambito delle disposizioni citate c'è la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche di un determinato territorio, per quanto riguarda ad es. l'organizzazione dei servizi di raccolta o le prescrizioni contenute nei piani di area per la gestione dei rifiuti.

Anche il regime di autorizzazioni per l'esercizio di attività industriali o artigianali garantisce il rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti che viene controllata prima dell'avviamento di impianti produttivi. L'art. 77 comma. 4 dell'Ordinamento per le attività industriali ed artigianali dice: All'occorrenza il rilascio dell'autorizzazione di esercizio di un impianto produttivo va vincolato a determinate misure di prevenzione dei rifiuti (art. 2 della Legge sulla gestione dei rifiuti) in base al best level of technology (art. 71) di recupero – qualora questo non fosse economicamente sostenibile – di smaltimento a regola d'arte.

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

Tutto il territorio nazionale è suddiviso in consorzi per la gestione dei rifiuti che garantiscono la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti va attivato dai rispettivi comuni.

Nelle zone difficilmente accessibili, in particolare in quelle intraalpine, dette anche “zone speciali”, la popolazione è tenuta a portare la frazione residuale, i rifiuti ingombranti, quelli speciali, le sostanze pericolose e in parte anche altri residui negli appositi centri di raccolta centrali o isole ecologiche – facilmente raggiungibili; da quei centri di raccolta i rifiuti vengono poi periodicamente ritirati da appositi automezzi per essere smaltiti.

Nell'*Austria superiore* i comuni hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta e all'eliminazione dei rifiuti solidi urbani, mentre spetta ai consorzi distrettuali il farsi carico del trattamento, della raccolta e del riciclaggio di materiali usati.

Insieme alle imprese deputate alla gestione dei rifiuti è quindi operante una fitta rete di strutture

di smaltimento e trattamento. In linea di massima si può dire quindi che anche nelle zone periferiche dell'arco alpino il sistema della gestione dei rifiuti funziona senza alcun problema, solo che, a differenza di quanto succede nelle zone più urbanizzate, lo smaltimento non si basa su metodologie di raccolta quanto piuttosto su sistemi di consegna.

In base alle informazioni telefoniche per i rifugi alpini in *Austria superiore* non esiste alcun sistema omogeneo di gestione dei rifiuti, ma date le difficoltà di trasporto è quasi d'obbligo la minimizzazione della frazione residuale (per volume e peso) e quindi anche la raccolta differenziata. La differenziazione per frazioni (rifiuti biologici, carta straccia, vetro, metalli, materie plastiche e compound e residui solidi) è una prassi ormai diffusa in molti rifugi alpini.

In *Stiria* l'organizzazione della raccolta è disciplinata dall'art. 7 dell'apposita Legge regionale (StAWG 2004). Inoltre sono state istituite isole ecologiche pubbliche, e attualmente sono 440 dei 542 comuni stiriani a disporre di un centro per la raccolta di rifiuti speciali e pericolosi.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge stiriana (StAWG 2004), alla raccolta dei rifiuti solidi urbani provvedono i comuni che dispongono di un apposito parco automezzi; oppure i comuni conferiscono l'incarico a imprese private che raccolgono i rifiuti servendosi di contenitori o sacchi con precise dimensioni prescritte a norma di Legge. La raccolta dei rifiuti ingombranti avviene tramite i sistemi di raccolta e asporto o con sistemi di consegna. Circa il 51% dei rifiuti biodegradabili domestici viene immesso negli appositi contenitori per la raccolta e il resto viene utilizzato per la produzione collettiva o individuale di compost nelle immediate vicinanze del luogo di origine. In collaborazione con le imprese regionali di smaltimento dei rifiuti, i consorzi per la gestione dei rifiuti ed i comuni, il sistema ARA (riciclaggio rifiuti Austria) forma una rete capillare per la raccolta e il riutilizzo di imballaggi usati e rifiuti riciclabili, indipendentemente dal fatto che questi vengano portati nelle isole ecologiche o raccolti sul luogo di produzione. Per la raccolta di rifiuti pericolosi sono a disposizione vari centri comunali e due volte all'anno viene attivato anche un servizio mobile di raccolta. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione vengono raccolti in appositi container che le imprese private di smaltimento dei rifiuti mettono a disposizione direttamente nei cantieri edili.

Nell'*Austria inferiore* tutte le abitazioni, tra cui anche le seconde case, sono collegate con il sistema pubblico di smaltimento rifiuti (residui solidi, materie plastiche, carta, rifiuti biodegradabili, rifiuti ingombranti). Il sistema decentrato basato sui consorzi di gestione dei rifiuti garantisce il servizio anche alle case isolate o situate in regioni periferiche, ragion per cui sussistono anche delle differenze tra i vari territori.

La presenza e la rete capillare di strutture decentrate, quali isole ecologiche (localizzate spesso anche nei pressi di aziende commerciali o produttive), centri di raccolta di rifiuti speciali, ecc. garantiscono la raccolta di ampie frazioni di rifiuti (sostanze pericolose, rifiuti ingombranti, elettrodomestici usati, oli usati).

Vorarlberg: A norma di Legge non sono previste differenze nella gestione dei rifiuti tra le regioni periferiche e quelle più accessibili. Ciononostante i proprietari di immobili isolati e distanti dagli insediamenti sono tenuti a consegnare i loro rifiuti in un apposito centro, dato che il comune non è obbligato a ritirarli sul luogo di produzione.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Vorarlberg: Attualmente è in fase di pre-valutazione la bozza di una nuova Legge per la gestione dei rifiuti che prevedrà, tra l'altro anche la realizzazione della valutazione strategica dell'impatto ambientale per i progetti che rientrano nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione

Considerazione trasversale degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i settori

1. Si tiene conto delle le politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	
<p>Citate alcuni casi esemplari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure di limitazione del traffico per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - vincolo di tutela per il 25% del territorio regionale del Tirolo come aree protette ai sensi della Legge tirolese per la protezione della natura, 1997 - incentivi per la selvicoltura e l'infrastrutturazione di aziende agricole - individuazione di riserve naturali in base a Natura 2000 		

La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna		
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti per la cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dell'area alpina?			
Sì		No	x

4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?			
Sì		No	x

5. Viene promossa una cooperazione più intensa tra le rispettive istituzioni competenti?			
Sì		No	x

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?			

Sì	in parte	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.			
<ul style="list-style-type: none"> - autonomia dei comuni garantita sancita dalla costituzione - partecipazione dei comuni o delle loro rappresentanze (consorzi comunali, associazioni di città) ai processi legislativi e a quelli per l’emanazione di regolamenti - coinvolgimento dei comuni nelle varie procedure 			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune e utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Sì	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	

Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Partecipazione ai procedimenti di valutazione per le leggi e i regolamenti a livello nazionale.

Art. 3 della CA Ricerca e osservazione sistematica

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 CA?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X ⁸	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	

⁸ ad es. „liste rosse“ delle specie minacciate, area wilderness della riserva Dürrenstein, non vi è monitoraggio capillare e sistematico

Economia dei rifiuti	x	
----------------------	---	--

10. Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		x
Agricoltura di montagna		
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione e informazione permanente?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio	in parte	
Agricoltura di montagna		
Foreste montane	in parte	

Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

- cartografia dettagliata dei beni protetti per Natura 2000
- è previsto il monitoraggio di specie e biotopi che ai sensi della Direttiva FFH sono di interesse comune
- il Tirolo dispone di una fitta rete di stazioni di monitoraggio per gli inquinanti atmosferici; i risultati delle misurazioni di quella rete costituiscono i presupposti per la realizzazione di ulteriori rilevamenti (rilevamento dello status quo)
- per le aree Natura 2000 è d'obbligo realizzare ampi rilevamenti ai fini della definizione degli obiettivi di tutela
- non si effettuano, in Tirolo, attività di ricerca specifica o monitoraggio sistematico ai sensi della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione
- Progetto: „Potenziali naturali dei territori alpini“ (nab), partner: Baviera, Alto Adige, Svizzera, Lombardia v: www.tirol.gv.at/nab

Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate dettagli.

--

--

14. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica dai quali possono derivare effetti specifici per il territorio alpino o parte di esso?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate dettagli.

--

15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate degli esempi.

--

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate degli esempi. Se avete indicato „no“ come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

--

--

17. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì		No	x
Se sì, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).			
Popolazione e cultura			
Pianificazione territoriale			
Salvaguardia della qualità dell'aria			
Difesa del suolo			
Idroeconomia			
Protezione della natura e tutela del paesaggio			
Agricoltura di montagna			
Foreste montane			
Turismo e attività del tempo libero			
Trasporti			
Energia			
Economia dei rifiuti			
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.			

Art. 4 della CA Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica

18. L'opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica?
--

Sì	x	No	
Se sì, in che modo? Riportate dettagli.			
I risultati dei rilevamenti sulla situazione attuale sono accessibili in Internet. È inoltre previsto di rendere di pubblico accesso anche i dati del monitoraggio sulla protezione della natura effettuato in <i>Burgenland</i> .			

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione di dati e per quel che concerne la concessione dell'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?			
Sì	x	No	

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione in Internet dei rilevamenti sullo status attuale - informazione dell'opinione pubblica sull'individuazione di zone protette 			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Attenzione: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

Le autorità esecutive in Austria si trovano spesso nella situazione di dover verificare se una disposizione va applicata direttamente o no.

Le disposizioni contenute nei Protocolli sono spesso molto ampi, v. ad es. l'art. 6 del Protocollo Protezione della natura.

Per migliorare l'attuazione degli obiettivi intersettoriali che prevedono l'elaborazione di piani e programmi (Protocollo assetto del territorio) sarebbe necessario concordare, almeno tra le Parti contraenti, il contenuto, il tipo e la forma dei piani e programmi.

Non vi sono indicazioni chiare per l'attuazione della CA, né in riferimento ai tempi né ai contenuti. Si raccomanda l'elaborazione di un programma di attuazione concordato a livello austriaco tra le Regioni, ma oltre a ciò sarebbe auspicabile disporre di un tale accordo sul programma di attuazione anche tra i Paesi della Convenzione delle Alpi.

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2. Si sono presentate difficoltà nella compilazione del questionario? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.

Sì

x

No

Se sì, quali? Avete delle proposte di miglioramento?

- A molti quesiti è difficile rispondere con „sì“ o „no“, perché le formulazioni sono troppo generiche. Sarebbe auspicabile una precisazione dei quesiti che permetta risposte più differenziate (ad es. del tipo completamente – in ampia misura - scarsamente – no).
- Spesso non è del tutto chiara la finalità di un quesito e da quale punto di vista bisogna rispondere. Alcune domande sono molto ampie perché formulate in modo troppo generale dal punto di vista tecnico. Dall'altro canto ci sono anche domande molto specifiche per cui, a seconda del punto di vista e del livello amministrativo le risposte/i risultati sembrano diverse/i, come sono diversi i risultati visti in un'ottica tecnica, giuridica, nazionale, regionale o comunale.
- Supponiamo che i rappresentanti regionali interpellati per la compilazione del questionario abbiano risposto alle domande (spesso miste dal punto di vista settoriale) in base alle risultanze del settore specifico di loro competenza. Questo fatto rende il questionario compilato una panoramica piuttosto casuale (e non necessariamente mirata) di vari punti di vista e rende assai difficile la paragonabilità tra le varie Regioni e tra i vari Paesi della CA.
- Per raggiungere una maggiore paragonabilità sarebbe necessario usare un linguaggio semplice, chiaro e quanto mai preciso per la formulazione delle domande che renderebbe trasparente l'orientamento e la finalità della domanda e il livello tecnico-settoriale interessato.
- Inoltre, è molto vasto l'ambito settoriale del questionario, per cui bisognerebbe disporre di competenze tecniche e giuridiche in un gran numero di settori per rispondere in modo esauriente. A ciò si aggiunga che per l'Austria sono 8 i sistemi giuridici regionali interessati che si dovrebbero conoscere per rispondere in modo più specifico.
- Sarebbe possibile migliorare anche la struttura stessa del questionario, visto che i quesiti sui singoli Protocolli di attuazione si riferiscono spesso a vari settori tecnici. Perciò si potrebbe indicare per ogni quesito se la risposta dovrà provenire dal livello nazionale (ad es. Austria), dal livello regionale (ad es. Austria superiore) e agli uffici settoriali dovrebbe venir inviata solo la parte del questionario che riguarda il loro ambito di competenza.

Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Attenzione: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di interesse territoriale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come? Riportate degli esempi.

Nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) sono d'obbligo le consultazioni con i Paesi confinanti.

La collaborazione ha effetti solo nell'ambito della pianificazione dei trasporti e per quanto riguarda le aree protette transfrontaliere.

Carinzia:

INTERREG III A Austria – Slovenia: GREMA (Masterplan transfrontaliero per la Carinzia

⁹ La cooperazione ha luogo a livello regionale e non statale e non viene appositamente avviata trattandosi di una prassi generalizzata.

¹⁰ La cooperazione è limitata a diversi progetti Interreg.

inferiore), GRENET (network transfrontaliero di pianificazione)

INTERREG III B CADSES: CONSPACE (Common Strategy Network for Spatial Development and Implementation, leadpartner), ISA-MAP (Italy-Slovenia-Austria: Harmonisation of regional data resources for cross-border planning, leadpartner)

INTERREG III B ALPINE SPACE. PUSEMOR (Public services in sparsely populated mountain regions)

INTERREG III C: MAREMA (Managing regional management, leadpartner)

Land Salisburgo: cooperazione con il gruppo tecnico per la pianificazione territoriale nell'ambito dell'Euregio Salisburgo - Berchtesgadener Land – Traunstein; accordi con il governo della Baviera superiore sull'informazione reciproca in merito ai progetti di pianificazione che interessano l'area di confine.

4. Contrassegnate con una crocetta la/e forma/e che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<p>applicazione delle direttive CE, in particolare della direttiva VAS</p> <p>ricerche e studi sull'ILUP (piano integrato di uso del territorio e di management dei bacini idrografici)</p> <p>EUregio Salzburg - Berchtesgadener Land – Traunstein</p>	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
<p>I progetti che si basano su interessi ed obiettivi comuni, sono quelli che funzionano meglio.</p> <p>Dato che la direttiva VAS viene applicata solo dal 21.07.2004 non sono state ancora accumulate esperienze in merito.</p>	

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali

5. Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	x	No	

6. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali?			
Sì		No	

Se sì, riportate degli esempi.

Il Modello di sviluppo del territorio (ÖREK 2001) ha carattere di raccomandazione e lo stesso dicasi per le diverse indicazioni dell'ÖROK (conferenza austriaca per l'assetto del territorio). L'attuazione spetta ai membri dell'ÖROK.

Obbligo a norma di Legge di evitare conflitti d'uso.

Catalogo obiettivi vincolante per tutte le misure che riguardano l'assetto territoriale.

Carinzia: Legge sulla valutazione ambientale (K-UPG), Legge sull'assetto del territorio (K-ROG), Legge sulla pianificazione comunale (K-GPIG). In base alle succitate leggi si effettua la valutazione della compatibilità territoriale.

La pianificazione territoriale si orienta tuttora, in via prioritaria, sullo sviluppo economico limitandosi, nella realtà pratica, a determinare la pianificazione di localizzazioni economiche, lo sviluppo degli insediamenti e la definizione di zone industriali ed artigianali. Eventuali strumenti integrali per evitare usi unilaterali – premesso che esistano – vengono applicati solo marginalmente. I diversi procedimenti di valutazione (valutazione dell'impatto territoriale) si riferiscono, nella maggior parte, solo a casi singoli e tengono conto in modo insufficiente degli effetti cumulativi.

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "sì" o sul "no".	Sì	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?	x	
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?	x	

Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?		x ¹¹
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	x	
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	x	
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	x	
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?	x	

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza avviene e/o in quali occasioni?
<p>Il modello austriaco per lo sviluppo del territorio (ÖREK) di norma viene revisionato ogni 10 anni. L'attuale modello („ÖREK 2001“) è stato pubblicato nel settembre 2002.</p> <p>La rivisitazione periodica del modello è prevista dalle stesse leggi che prevedono la revisione dei piani e programmi di assetto territoriale. Gli intervalli di tempo variano da Regione a Regione e a seconda dello strumento oggetto di revisione. Normalmente si effettuano revisioni ad intervalli di 5 anni o comunque quando si dovessero rendere necessarie per i sopravvenuti cambiamenti delle basi pianificatorie. Così, nel Land Salisburgo, è prevista una revisione ogni 5 anni nel corso dell'elaborazione del rapporto sullo stato dell'assetto del territorio.</p> <p>I modelli locali di assetto territoriali vengono revisionati ogni 10 anni e, all'occorrenza, anche più spesso, ad es. dopo le elezioni amministrative. Altri modelli non sono soggetti a revisione.</p> <p>Ai sensi della Legge sull'assetto territoriale dell'<i>Austria inferiore</i>, si dà la necessità di modificare i piani e programmi quando a livello regionale viene elaborato un nuovo Modello di pianificazione regionale. Nel 2004, ad es. l'attuale Modello di pianificazione è stato approvato dal governo regionale e attualmente sono in corso di elaborazione i modelli di sviluppo per le cinque aree principali e per 19 settori tematici. Sempre a livello regionale i micro-modelli di area (KREK) sono continuamente soggette ad aggiustamenti, mentre spetta al livello comunale rivedere periodicamente i piani di assetto territoriale comunale, i piani regolatori e i modelli di sviluppo locale.</p>

¹¹ In alcuni casi, ma non sempre, vengono coinvolti.

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità	x ¹²	
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di usi unilaterali	x	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego	in parte	
<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia	x ¹³	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	x	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale		x ¹⁴
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo	x ¹⁵	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	x ¹⁶⁾	
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure	x ¹⁷	

¹² Alla domanda sugli obiettivi e sulle misure bisognava risposto con un „sì“, ma non sempre viene verificato se sono anche efficaci o se vengono opportunamente attuati, ragion per cui la risposta è al contempo un „no“.

¹³ A livello austriaco la situazione è molto eterogenea. Si può comunque rispondere alla domanda da un punto di vista settoriale. Per il settore forestale, la risposta è „sì“, per agricoltura e la pastorizia sarebbe „no“.

¹⁴ Ciò richiederebbe l'inventarizzazione e, innanzitutto un primo rilevamento. Attualmente mancano però le linee guida per il paesaggio e la biodiversità.

¹⁵ La risposta ha valenza limitata e vale per esempio per i progetti di costruzione di piste da sci.

¹⁶ La rappresentazione delle zone esposte a rischi naturali è solo parziale. Non vi è alcun obbligo giuridico di tenerne conto ai fini della pianificazione territoriale, poiché i piani delle zone a rischio hanno solo carattere di segnalazione e non sono giuridicamente validi.

¹⁷ L'ÖROK 2001 e le raccomandazioni sullo sviluppo degli insediamenti urbani (n. 50). Lo sviluppo degli insediamenti dev'essere corredata di un'adeguata rappresentazione che, però, viene realizzata solo in alcune regioni e per alcuni casi. Per i casi in cui c'è la documentazione, si può rispondere di „sì“.

volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate		
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero	x ¹⁸	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	x ¹⁹	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	x	
limitazione delle seconde abitazioni	x	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	x	
conservazione dei siti urbani caratteristici	x	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	x	
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	x	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	x	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali		x
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente		x
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto		x
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato		x
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti		x

¹⁸ 130 dei 375 comuni dell'Austria inferiore dispongono di una base digitalizzata per la pianificazione territoriale, elaborata su un sistema di informazione territoriale e circa metà di questi 130 comuni si sono dotati anche di un piano o modello paesaggistico.

¹⁹ Le raccomandazioni dell'ÖROK sulla prevenzione dei rischi naturali sul piano dell'assetto territoriale (n. 529 non definiscono le zone a rischio, bensì le misure precauzionali che vanno adottate in determinate aree (ad es. nelle aree di deflusso delle acque alluvionali).

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

Molte delle misure descritte non vengono realizzate per via di atti pianificatori istituzionali, ma soprattutto nell'ambito della politica di finanziamento delle Regioni (ad. es. nell'ambito dell'associazione trasporti del Tirolo – VVT, della promozione economica, della salvaguardia dei centri urbani e dell'identità dei villaggi – SOG o del recupero dei piccoli centri rurali)

Rischi naturali: Le aree a rischio vengono solo contrassegnate nei piani territoriali, ma non vi è alcun obbligo giuridico di tenerne conto. Gli stessi piani delle aree a rischio dispongono solo dello status giuridico di „perizie qualificate“, inoltre non esistono piani di aree a rischio che coprano tutto il territorio.

Proprio per le misure specifiche del settore trasporti è difficile esprimere una valutazione. È vero che in singoli casi si possono citare esempi positivi, e in alcune regioni vengono adottate misure mirate a favore della promozione dell'uso di mezzi di trasporto più eco-compatibili, ma queste misure spesso si scontrano con le forti esigenze del traffico motorizzato individuale, che anche dal punto di vista del bilancio incidono in misura molto maggiore rispetto ad azioni ecologiche. Inoltre gli interventi riguardanti i trasporti di solito non sono oggetto di programmi o piani territoriali.

A livello i piani territoriali, inoltre, per motivi di competenza, non si possono prevedere misure atte ad incidere sull'infrastruttura dei trasporti.

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- vi è l'obbligo a norma di Legge di tenerne conto ai fini dell'elaborazione di inventari e di rapporti sullo stato dell'ambiente
- procedimenti per la destinazione d'uso del territorio
- valutazione della compatibilità territoriale, ai sensi della Legge carinziana sulla pianificazione a livello comunale (K-GpLG 1995)
- VIA, VAS, non ancora completamente implementate in tutte le Regioni austriache;

precedentemente venivano applicati procedimenti di dichiarazione della compatibilità territoriale (RVE) e di valutazione della compatibilità ambientale (RVP)

- Legge carinziana sulla pianificazione ambientale (K-UPG 2004)
- documento metodologico della Conferenza austriaca per l'assetto del territorio (ÖROK) sulla valutazione ambientale strategica nell'ambito della pianificazione territoriale

11. In questo esame si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Gli aspetti socio-economici e socio-culturali sono notoriamente trascurati sul piano della valutazione dell'impatto ambientale. Concetti come il „Health Impact Assessment“ o „Social Impact Assessment“ non sono ancora diffusi in Austria, però alcuni di questi aspetti acquisiranno forse una certa importanza nell'ambito della partecipazione della popolazione ai procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.
- In merito alla VAS non abbiamo ancora accumulato una sufficiente esperienza; anche le relative metodologie sono ancora in corso di elaborazione.
- coinvolgimento degli uffici settoriali competenti
- status di parte in causa dei comuni
- le condizioni di vita della popolazione rientrano tra i criteri di valutazione
- Il comune è un ente pianificatore autonomo. La popolazione locale residente, i cittadini del comune ossia i loro rappresentanti decidono sugli interessi locali o comunali determinando essi stessi i gli aspetti più importanti degli strumenti di pianificazione. L'autonomia comunale è quindi garantita in tutti i sensi, mentre il livello regionale, nell'ambito del procedimento, ha solo competenza di verifica e di sorveglianza.

12. Il risultato dell'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- partecipazione dell'autorità preposta alla VIA al processo di ponderazione sotto forma

<p>della perizia di compatibilità ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> - a norma di Legge bisogna tener conto dei risultati del rilevamento e della valutazione ambientale nel corso della definizione dei contenuti di piani e programmi - questi risultati costituiscono anche la premessa per la decisione sulla destinazione d'uso di determinate aree o per l'interdizione di determinati usi; nel caso di procedimenti autorizzativi è possibile anche la negazione dell'autorizzazione 			
<p>13. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).</p>			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
<p>Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è avvenuta in tempo utile. Indicate anche se e in che modo è stata considerata una presa di posizione eventualmente inoltrata.</p>			
<p>Partecipazione tramite il procedimento VAS al processo di elaborazione dei Modelli di assetto territoriale sul piano locale e dei piani regolatori.</p>			

<p>14. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).</p>					
Sì	<input type="checkbox"/>	Non sempre	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
<p>Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto con un "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - in alcuni casi la Baviera ha comunicato al Tirolo l'elaborazione di progetti di costruzione di centri commerciali; da altri Paesi non sono pervenute informazioni di questo genere - solitamente l'informazione su progetti di questo tipo arriva a progetto ultimato 					

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15. È stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?			
Sì		No	x
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Per motivi costituzionali in Austria è inammissibile il governo dell'economia con strumenti di assetto territoriale.			

16. È stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?			
Sì		No	x
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
<ul style="list-style-type: none"> - Non rientra tra i compiti dell'assetto territoriale. - Per quanto riguarda i contributi per la forestazione protettiva si riflette sulla possibilità di demandare il finanziamento della gestione attiva delle foreste protettive ai beneficiari. 			

17. È stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Sì, tramite la promozione delle attività agricole, ma non nell'ambito dell'assetto territoriale, dato che non vi rientra.			

18. È stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Vi sono contributi nell'ambito del fondo per la protezione della natura, ma il settore non è di competenza dell'assetto territoriale.

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche

19. È stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo?

Sì	in parte	No	in parte
----	----------	----	----------

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

- perequazione finanziaria, contributi straordinari, fondi regionali e di area
- Nella prassi non esiste alcun tipo di „perequazione finanziaria intercomunale o interregionale“; alcuni modelli di compensazione intercomunale sono stati sperimentati nell'ambito della difesa anti-alluvionale, in particolare in un singolo caso che rientrava in un progetto parziale di FLOODRISK. Non si conoscono altri progetti del genere.
- *Austria inferiore*: Da parecchi anni sono in corso, in tutta la Regione, campagne di promozione a favore della cooperazione e della perequazione finanziaria intercomunale. L'attuazione del concetto avviene a piccoli passi. Sono sempre più numerosi i comuni che riconoscono l'importanza di tale tematica e si impegnano in tal senso. Infatti, stanno nascendo modelli concettuali e KREK (modelli microregionali di sviluppo). Ci sono alcuni esempi concreti di cooperazione e coordinamento per quanto riguarda i modelli anti-alluvionali e la gestione dei bacini idrografici.

20. È stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori

tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Sì		No	x
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Non è compito dell'assetto territoriale.			

21. È stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno di progetti transfrontalieri?			
Sì		No	x
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
<ul style="list-style-type: none"> - progetti Interreg - Non è compito dell'assetto territoriale. 			

22. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti finanziari e politico-economici in atto e da adottare?			
Sì		No	x
Se sì, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			
è prescritto a norma di Legge per tutti gli interventi finanziari			

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative

23. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

--

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24. Sono state o vengono riscontrate delle difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			
Non vi sono indicazioni chiare per l'attuazione del Protocollo, né in riferimento ai tempi né ai contenuti. Si raccomanda l'elaborazione di un programma di attuazione coordinato a livello austriaco anche con le Regioni.			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!	
Nell'ambito del presente questionario non è possibile giudicare isolatamente le singole misure previste dal Protocollo Pianificazione territoriale, dal momento che le numerose misure sono tra loro strettamente connesse e interdipendenti.	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--



B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì	x	No	
Se sì, come viene garantito tutto questo? Citate anche le relative disposizioni.			
Leggi sulla difesa del suolo delle Regioni , p. es. <ul style="list-style-type: none">- art. 1 Legge sulla difesa del suolo dell'<i>Austria inferiore</i>, (LGBL. 6160-4): L'obiettivo di questa Legge è di garantire una fertilità duratura del suolo e di migliorare la salute del suolo di tutti i terreni che non rientrano nella Legge sulle foreste (1975, BGBL. N. 440/1975 nella stesura BGBL. I N. 83/2004), in particolar modo<ul style="list-style-type: none">- proteggendo il suolo dall'impatto derivante da sostanze nocive- evitando l'erosione del suolo e il compattamento del terreno- preservando la condizione del suolo tipico del sito- Legge <i>salisburghese</i> per la salvaguardia dei suoli da influssi nocivi (Legge sulla difesa del suolo) LGBL 80/2001 Legge <i>carinziana</i> sulla pianificazione territoriale comunale 1995			

2. È stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
<ul style="list-style-type: none">- È stato valutato, ma sono stati messi a disposizioni solo fondi limitati- Incentivazione di una amministrazione agricola che rispetti il suolo attraverso fondi regionali e nell'ambito del programma ambientale ÖPUL- Nella sfera di competenza ambientale dell'<i>Austria superiore</i> sono previste, a partire dal 2005, risorse finanziarie per provvedimenti e progetti su aspetti quali la riduzione del consumo di superfici, il risanamento dei poligoni di tiro e l'utilizzo consapevole del suolo.- <i>Stiria</i>: Dal 1995, in seguito alla messa in atto dei diversi programmi di incentivazione			

agraria (p. es. il programma di sviluppo regionale, in particolare nell'ambito dell'ÖPUL). La valutazione fatta finora ha portato a cambiamenti e modifiche di questi programmi, per lo più in termini di maggiore rispetto delle esigenze ecologiche.

- Legge sull'assetto territoriale (*Salisburgo 1998*), art. 2 comma. 2 e programma di sviluppo regionale del Salisburghese 2003 (B1 /obj. 1).

3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, come?

- Le iniziative fissate nel programma austriaco per l'incentivazione di un'agricoltura di tipo estensivo, compatibile con l'ambiente e rispettosa dello spazio di vita naturale (ÖPUL 2000)
- In alcune Regioni vengono stanziati fondi di sostegno (p. es. iniziative nell'ambito dell'Alleanza europea per il suolo)
- Incentivi nell'ambito della Legge sulla difesa del suolo della Reg. di Salisburgo (LGBI. 80/2001)
- Iniziative di assistenza (per la difesa del suolo, per la difesa delle risorse idriche)
- Concessione di contributi pubblici
- *Stiria*: Sostegno finanziario nell'ambito degli incentivi agricoli (premi PAC, programma di sviluppo rurale) per il quale si fa particolare riferimento a singole iniziative del programma ambientale austriaco (ÖPUL) (p. es.: limitazione del numero di capi di bestiame, conservazione dei terreni prativi, agricoltura biologica, misure di riduzione e rinuncia, produzione integrata, difesa dall'erosione e provvedimenti di rinverdimento, misure di protezione ambientale, progetti sulla difesa delle acque.
- *Austria inferiore*: Con un'offerta regolare di iniziative per l'esame del suolo. Partecipando ad una simile iniziativa gli agricoltori hanno diritto ad uno sconto del 20% sui costi dell'analisi e del 50% sui costi dell'elaborazione del piano di fertilizzazione. Sulla base dei risultati dell'esame del suolo viene stilato un piano di fertilizzazione, il cui scopo è di garantire una concimazione delle colture agricole economicamente adeguata e dal punto di vista ecologico equilibrata.

Facendo inoltre degli esperimenti colturali durante i quali, oltre all'efficacia dei diversi progetti (p. es. scelta della specie di pianta, fertilizzazione, semina e periodo di coltivazione) vengono presi in considerazione anche aspetti ecologici (p. es. analisi sul N_{min} e bilancio dell'azoto durante gli esperimenti sulla coltivazione di diverse "colture a biogas").

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	X
Monitoraggio del suolo	X ²⁰
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	X ²¹
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	X ²²
Informazione reciproca	X

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
- Scambio reciproco di informazioni e di esperienze , p. es. nella Comunità di lavoro Alpe Adria, nella Comunità di lavoro Arge Alp, nella Comunità di lavoro delle	

²⁰ Inventario relativo allo stato del suolo.

²¹ Tramite il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, l'Ambiente e l'Acqua (consiglio tecnico per la fertilità e la difesa del suolo) e la banca dati BORIS della AGES (Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare)

²² Come sopra.

<p>Regioni danubiane, e nell'Alleanza europea per il suolo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunità di lavoro Alpe Adria: attività in piccoli gruppi di lavoro; Comunità di lavoro delle Regioni danubiane: scambio di informazioni; Alleanza per il suolo delle città europee, Regioni e comuni: progetti - E' conclusa la realizzazione di una base unificata per la creazione di aree di monitoraggio permanente del suolo . - Tutti questi settori della cooperazione internazionale operano attraverso il Ministero federale per l'ambiente a Vienna. - Scambio transfrontaliero di esperienze nell'ambito di manifestazioni e colloqui a scopo informativo; gruppi di lavoro su tematiche specifiche (p. es. realizzazione di aree di osservazione permanente del suolo)

Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

6. Nella individuazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì	x	No	
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
<ul style="list-style-type: none"> - Suoli di torbiera e specifici suoli residuali dell'epoca glaciale - <i>Stiria</i>: formazioni rocciose come aree soggette a vincolo paesaggistico - possibile solo dall'entrata in vigore della Legge sulla tutela della natura vigente nella <i>Austria inferiore</i> 2000, LGBl. 5500-3: <i>art. 11 Area protetta</i> (1) Le aree verdi,[...] 3. nelle quali sono presenti con frequenza ricorrente minerali rari o d'interesse scientifico oppure fossili o elementi interessanti per la storia della terra, possono essere dichiarate, tramite regolamento del governo regionale, aree protette. oppure <i>art. 12 Monumento naturale</i> 1) Formazioni naturali che si distinguono per la loro unicità, rarità o per struttura caratteristica, che conferiscono al paesaggio un'impronta particolare o che hanno un 			

alto significato scientifico o storico culturale, possono...

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

7. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze della difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

- Se ne tiene conto nell'assetto territoriale (competenza delle Regioni)
 - o Legge sull'assetto territoriale in *Austria superiore* 1994
 - o Legge sull'assetto territoriale in *Tirolo* 2001
 - o *Stiria*: Legge sull'assetto territoriale in Stiria 1974 nella stesura vigente, art. 3 comma 2: *Sviluppo della struttura dell'insediamento ... dall'interno all'esterno* ...Questo obiettivo fondamentale della Legge sull'assetto territoriale regola tutte le possibilità di destinazione delle aree nell'ambito della pianificazione territoriale a livello locale e regionale come ad esempio le revisioni e le modifiche dei piani regolatori.
- Definizione del perimetro degli insediamento a livello regionale che tuttavia è abbastanza approssimativa per lasciare ai comuni un margine d'azione più ampio.
- Attuazione del programma di sviluppo del suolo, gli obiettivi per la protezione quantitativa del suolo fanno riferimento al art. 32 *Austria superiore*. Legge sulla difesa del suolo 1991

9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

Legge sulla VIA 2000: il suolo è un bene da proteggere che deve essere valutato attraverso la procedura di VIA. In quest'ambito non si è tuttavia tenuto conto in maniera particolare dell'area alpina.

- Legge sull'assetto territoriale *in Austria superiore* 1994
- *Stiria*: Nei principi e negli obiettivi della Legge sull'assetto territoriale in Stiria 1974, nella stesura vigente, sono fissate le seguenti norme per un uso parsimonioso del suolo e del territorio:
 - o art. 3 (1) 1. La qualità dei mezzi di sostentamento naturali può essere migliorata in maniera sostenibile attraverso un utilizzo parsimonioso e attento delle risorse naturali come il suolo.... L'utilizzo di superfici deve avvenire in osservanza di un uso parsimonioso delle superfici disponibili

Tra gli obiettivi per lo sviluppo degli insediamenti ci sono anche i propositi per lo sviluppo degli insediamenti con un uso parsimonioso delle superfici (non solo nell'area alpina) ecc. Tali obiettivi e propositi costituiscono la norma superiore per provvedimenti nell'ambito della pianificazione territoriale a livello locale e regionale e per dichiarazioni e perizie nell'ambito delle valutazioni dell'impatto ambientale ai sensi della Legge di VIA.

Ci si occupa poi di volta in volta, sulla base dei principi citati sopra, della particolare sensibilità delle aree alpine e dell'utilizzo parsimonioso del territorio e del suolo in questi settori nei Programmi di sviluppo regionale che vengono emanati dal governo della Regione.

10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

A livello federale:

- Legge sulle materie prime minerarie
- Legge sulla gestione dei rifiuti 2002
- regolamento sulle discariche di rifiuti (1996 idgF.)

A livello regionale:

- *Legge sulla tutela della natura in Austria superiore*
- *Stiria*: definizioni sotto forma di decreti;
- *Carinzia*: Il fondamento giuridico per la disposizione di simili interventi di rinaturalizzazioni si trova nella Legge sulla tutela della natura carinziana 2002.

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo

11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?			
Sì	x	No	

12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?			
Sì		No	In parte

Vedi regolamento sui calcinacci – (VO BGBl. II 1991/259)

13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?			
Sì		No	x

Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.

La risposta a questa domanda è negativa poiché ne è stato solamente valutato il potenziale.

In base a due ricerche (Università tecnica di Vienna, bilancio dei beni dell'economia edilizia e dell'Università minerarie/Motanuniversität di Leoben) il potenziale risulta basso: Nella migliore delle ipotesi il 10-20 % del materiale primario necessario può essere sostituito in caso di raccolta completa dei materiali da costruzione e demolizione (Capacità di raccolta attuale: ca. 50 %).

In *Stiria* con materiali da costruzione e demolizione (materiali edili riciclati) e combustibili di sostituzione provenienti da rifiuti solidi in plastica (in sostituzione del carbone)

Materiali da costruzione e demolizione minerari, pietrisco per massicciate ferroviarie

14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?			
Sì	x	No	

Se sì, come?
Vincolando l'autorizzazione del provvedimento necessario ai sensi della Legge sulle materie prime minerali (Legge federale) a determinate condizioni. Minimizzazione delle superfici, ripristino del terreno, recupero del humus estratto

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì	x	No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			
A livello nazionale:			
Una difesa parziale è data dalla Legge sulle materie prime minerarie e dal Codice delle acque. Gli strumenti del Codice delle acque (WRG, art. 34) permettono in genere di poter utilizzare l'acqua freatica in maniera sicura. Tali strumenti prevedono da un lato il divieto (zone a vincolo idrico) e dall'altro limitazioni per il prelievo di materiale (aree di rispetto). L'estrazione di risorse minerarie è di norma vietata nelle zone a vincolo idrico mentre nelle aree di rispetto è in parte vietata, in parte fortemente limitata.			
A livello regionale:			
Piano generale per l'estrazione di ghiaia dell' <i>Austria superiore</i> ; nelle "aree preferenziali per idroeconomia" non è permessa l'estrazione di ghiaia in presenza d'acqua e nel caso di estrazione all'asciutto bisogna adottare particolari misure di sicurezza (garanzia di copertura residuale superiore rispetto ad altri siti).			

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione della strategia per le zone umide nell'ambito della Convenzione di Ramsar - Nella maggior parte delle Regioni le torbiere godono di tutela a norma di legge attraverso vari vincoli e il rispetto delle restanti disposizioni riguardanti progetti soggetti ad approvazione conformemente alle leggi sulla tutela della natura (Legge sulla tutela della natura dell'<i>Austria superiore</i>, norme per la tutela delle zone umide nella Legge sulla tutela della natura tirolese 1997, Legge sulla tutela della natura in 			

<p>Stiria, art. 11, Legge sulla tutela della natura dell'<i>Austria inferiore</i> 2000 (LGBl. 5500-3), art. 24 Legge sulla tutela della natura del <i>Salisburgo</i> (LGBl. N. 73/1999 i.d.g.F.)</p> <p>- Esempio: art. 11 Legge sulla tutela della natura in Austria 2000, <i>area protetta</i>:</p> <p>„(1) Le aree verdi</p> <p>1. che si distinguono per un'ampia naturalezza (in particolare foreste vergini, terreni incolti, resti di steppe e torbiere) o per processi naturali molto significativi in ambito di tutela naturale (in particolare la dinamica delle acque correnti), [.....] possono essere dichiarate tramite regolamento del governo regionale, aree protette.“</p> <p>- <i>Vorarlberg</i>: art. 25 della Legge sulla tutela della natura e lo sviluppo paesaggistico LGBl N. 22/1997 nella stesura. LGBl. N. 38/2002</p>
--

17. Si estrae la torba?			
Sì		No	x ²³

18. Ci sono piani concreti per la completa sostituzione della torba?			
Sì	x	No	
Se sí, quali?			
<p>Qui bisogna citare la Direttiva del 1.7.2003 relativa al marchio di qualità ecologica austriaco „substrati di coltivazione privi di torba e ammendanti del suolo (UZ32)“. L'obiettivo di questa direttiva è quello di sostituire la torba nei substrati di coltivazione e ammendare il suolo come contributo per limitare l'uso di risorse e tutelare le specie e i biotopi.</p> <p><i>Stiria</i>: E' più in relazione con le disposizioni generali della Direttiva quadro europea sulle acque , secondo le quali anche gli ecosistemi connessi all'ambiente acquatico devono essere protetti.</p>			

19. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Sì	x	No	
Se si, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?			
Di norma non sono permessi nuovi interventi di drenaggio. Dopo aver condotto dei test su			

²³ Vi sono regolamentazioni speciali per scopi medici, per aziende che offrono soggiorni curativi che godono di autorizzazioni precedenti. L'estrazione di torba in Carinzia su paesaggio aperto è disciplinata dalla Legge sulla tutela della natura carinziana e necessità di autorizzazione.

casi singoli e se risulta d'utilità per la comunità, possono essere permessi gli interventi di drenaggio.

Secondo la Legge sulla tutela della natura tirolese gli interventi di drenaggio possono essere autorizzati nel caso in cui ne sia accertata l'utilità per la collettività (assicurazione della redditività di un'impresa agricola ecc.).

Stiria: Se questi impianti fossero presenti, le attività sarebbero limitate ad esclusivi interventi di conservazione. Stando alle nostre informazioni, non esistono tuttavia impianti nelle zone caratterizzate da torbiere; non si prevede nemmeno di realizzarne.

In *Carinzia* gli interventi di drenaggio su zone umide e torbiere non sono in genere ammessi (art. 8 Legge carinziana sulla tutela della natura 2002). Eventuali eccezioni sono ammesse dopo un'attenta valutazione degli interessi e con adeguate limitazioni.

20. Si effettuano interventi di ripristino?

Sì	x ²⁴	No	
----	-----------------	----	--

21. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Un utilizzo agricolo di tipo estensivo (prati da lettiera) avviene in maniera tale da essere compatibile con gli obiettivi di conservazione delle torbiere, dato che esso serve il più delle volte a evitare l'eccessiva diffusione di vegetazione spontanea.

Si incoraggia la falciatura di prati di torbiera bassa ricchi di specie. Il pascolo su torbiere basse non è gradito per i danni provocati dagli animali che calpestano il manto erboso.

Stiria: Se questi impianti fossero presenti, le attività sarebbero limitate ad esclusivi interventi di conservazione. Stando alle nostre informazioni, non esistono tuttavia impianti nelle zone caratterizzate da torbiere; non si prevede nemmeno di realizzarne.

In casi particolari ci sono delle vecchie autorizzazioni per lo scavo di torba (a mano, estrazione di torba terapeutica)

Artt. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da

²⁴ Ad esempio il progetto LIFE

rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì	x	No	
Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì	x	No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì		No	In parte

23. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì	x	No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			
<p>Presso l'ufficio tecnico forestale dell'ente preposto alla regimentazione dei torrenti e alle opere antivalanghiere (del Ministero per l'agricoltura e le foreste, l'ambiente e l'acqua, www.die-wildbach.at), competente solo per l'erosione alpina, non per quella del suolo in ambito agricolo.</p> <p><i>Stiria</i>: ufficio tecnico 10B, sperimentazione agricola, ente del governo stiriano oppure su internet : www.bfw.ac.at</p> <p>Ministero per l'agricoltura e le foreste, l'ambiente e l'acqua, agenzia federale per l'ambiente, Ente federale per l'ambiente</p>			

24. Si applicano, per quanto possibile, tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio?			
Sì	x	No	
25. Nelle aree a rischio vengono utilizzati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì	x	No	

26. Nelle aree a rischio vengono eseguiti idonee misure silvicolturali?			
Sì	x	No	

27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?

Sì	x	No	
----	---	----	--

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimentazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?

Sì	x ²⁵	No	
----	-----------------	----	--

30. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate i dettagli.

Qui va menzionato il programma di azione sui nitrati che deve essere redatto da ogni singolo Stato membro europeo. La stesura comune del documento viene comunque assicurata dalla Commissione europea.

Stiria:

La Camera regionale per l'agricoltura e la silvicoltura Stiria collabora nel „Consiglio tecnico per la fertilità e la protezione del suolo“ del Ministero per l'agricoltura e le foreste, l'ambiente e l'acqua per uno sviluppo continuo delle “direttive per una concimazione appropriata”. Queste direttive sono l'opera standard di consultazione per una buona pratica tecnica nel settore dei fertilizzanti e rappresentano l'elemento di base per la preparazione di un piano di fertilizzazione. Le disposizioni di questa direttiva costituiscono anche il fondamento per la “concimazione a regola d'arte” descritta nell'ÖPUL 2000.

Tra l'altro la Camera regionale era ed è impegnata nello sviluppo di disposizioni di carattere

²⁵ Regolamento (CE) N. 1782/2003 (gazzetta ufficiale L 270/1 del 21.10.2003) che prevede regole comuni per il pagamenti nell'ambito della PAC, articolo 5 e appendice IV, disposizioni sul bosco protettivo, disposizioni su impianti frangivento nella Legge forestale.

normativo-giuridico (programma di azione sui nitrati, normativa sui pesticidi, Legge sulla protezione del suolo, e molte altre ancora) disposizioni, che come condizioni generali per una produzione agricola regolare, costituiscono certamente la base per ogni tipo di consulenza e assistenza agricola.

31. Viene incentivato l'impiego di macchine agricole Leggere per impedire il costipamento del terreno?

Sì		No	x ²⁶
----	--	----	-----------------

32. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini²⁷? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Fertilizzanti minerali			x
Fitofarmaci sintetici			x
Fanghi di depurazione			x ²⁸

Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?

Sì	x	No	
----	---	----	--

*quasi il 100 % delle superfici da alpeggio deve corrispondere ai criteri dell'ÖPUL, quindi l'impiego dei materiali citati non avviene.

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolture e altre misure

33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?

Sì	x	No	
----	---	----	--

34. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

²⁶ Attualmente no. Fa eccezione la limitazione a 13 tonnellate nel programma stiriano sull'uso di liquami.

²⁷ Qual è la definizione di terreni alpini?

²⁸ L'uso di fanghi di depurazione su terreni alpini in Carinzia è concesso solo molto limitatamente

35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	x	No	

36. Viene sostenuta una silvicoltura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale?			
Sì	x	No	

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche

37. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì	x	No	
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì	x	No	
Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			
<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni di dissodamento e interventi di rimboschimento sostitutivo. - Nei processi di dissodamento (in particolare per la creazione di piste da sci e di impianti di risalita) vengono di norma prescritti degli interventi di rimboschimento di compensazione su una superficie di pari dimensioni nella zona adiacente alla superficie disboscata in modo da poter conservare le essenziali funzioni del bosco. Altresì obbligatorio, laddove necessario, il risanamento del bosco protettivo nelle vicinanze delle piste e degli impianti di risalita. - <i>ForstR10-80-2003</i>, ordinanza BH²⁹ Gmunden; 0,5500 ha di dissodamento per opere di ampliamento strutture dell'impianto di risalita Katrin Seilbahn AG, - Bad Ischl: compensazione di pari dimensioni tramite ripristino del bosco protettivo. - <i>ForstR10-73-2003</i> ordinanza della Pretura di Gmunden e Ministero per l'agricoltura e le foreste (<i>BMLFUW 23.1321/5 e 23.1325/7</i>): Kasberg-Lift GmbH, Grünau; per un totale di 3,9362 ha, dissodamento per piste da sci e nuovi impianti di risalita compensato con un rimboschimento di pari dimensioni e con il ripristino del bosco protettivo nella zona adiacente alle piste; - <i>ForstR10-66-2003</i>, <i>ForstR10-642-2004</i>) entrambi BH Gmunden nonché (Min. 			

²⁹ BH= Pretura distrettuale

Trasporti) *BMVIT-231.359/0012-II/Sch3/2004 /EUB Zwieselalm*), *BMVIT-231.365/0008-II/Sch3/2004* (6SB Hornspitz II), per un totale di 6,7132 ha: dissodamento per piste da sci e impianti di risalita compensato con un rimboschimento di pari dimensioni sulle superfici scoscese e con il ripristino del bosco protettivo nella zona adiacente alle piste e agli impianti di risalita.

- *ForstR10-44-2000*, HB Kirchdorf/Krems: dissodamento di 0,2080 ha per opere di ampliamento sull'attuale discesa del Frauenkar nella zona del Wurzeralm; interventi di ripristino: rimboschimento di larici e cembri su 0,1500 ha nella zona adiacente agli interventi di dissodamento.
- *ForstR10-43-2002*, BH Kirchdorf/Krems: dissodamento complessivo pari a 0,7000 ha per l'allargamento e il collegamento delle piste presenti; interventi di ripristino: rimboschimento di tratti di piste non più utilizzati (perlopiù larici), strategia di separazione di bosco e pascolo per generare aree di pascolo su 13,7 ha di bosco.
- *Stiria*: interventi di compensazione per parificare la perdita delle funzioni del bosco (rimboschimento di compensazione di una superficie non boschiva) o interventi nelle zone adiacenti per ottimizzare il patrimonio boschivo ed elevare il suo stato di salute.

38. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

ForstR10-66-2003 und ForstR10-642.2004, entrambi della Pretura di Gmunden. Gli interventi di dissodamento comprendono l'ampliamento della discesa a valle del comprensorio di Zwieselalm. Questa passa attraverso strati di Gosau geologicamente instabili. L'area principale di disbosamento si trova tuttavia nelle immediate vicinanze della stazione a valle su pendii poco scoscesi e quindi a basso rischio di valanghe. Sono stati imposti ampi interventi di deviazione delle acque e l'immediato rinverdimento delle piste.

39. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Se sì, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.

Riguardo all'impiego di additivi biologici per la preparazione delle piste non c'è alcun obbligo di autorizzazione.

40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, sono state adottate misure di ripristino?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate i danni e le misure adottate.

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucchiolo

41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?

Regolamentazione per l'impiego dei fanghi di depurazione nelle principali province, decreto sul compost e sul concime fertilizzante, normativa sui pesticidi, Legge sulla gestione dei rifiuti, Legge forestale, regolamentazione per il mantenimento della qualità dell'aria e tutela delle acque (normativa sulle immissioni atmosferiche, Codice delle acque). Il controllo sulla qualità del compost è disciplinato da un apposito regolamento nazionale sul compost.

La Legge sui valori limite delle emissioni emanata in ottemperanza al Protocollo di Göteborg e alle direttive NEC dovrà portare nei prossimi anni anche ad una riduzione dell'azoto. In seguito al divieto di utilizzo di benzina contenente piombo, le emissioni di piombo in Austria sono calate a meno del 5 % rispetto al livello del 1985. Anche le emissioni di metalli pesanti come il cadmio e il mercurio sono scese a 1/3. Oltre al divieto di benzina contenente piombo le più importanti misure adottate sono la riduzione dell'impiego di nafta "pesante" e l'applicazione di filtri antipolvere negli impianti industriali e in quelli di incenerimento rifiuti.

L'azotatura come metodo di concimazione è regolamentata dal Codice delle acque, il programma di azione, la direttiva sui nitrati, la direttiva per una concimazione a regola d'arte del Consiglio tecnico per la fertilità e la protezione del suolo.

Austria superiore:

- Il regolamento per i valori limite in base al art. 24 della Legge sulla protezione del suolo dell'Austria superiore è stato emanato, la sua attuazione è prevista nel 2005.
- Il registro per la difesa del suolo ai sensi dell'art. 45 della Legge sulla protezione del suolo 1991 garantisce il controllo della qualità e della quantità dei fanghi di depurazione nonché dei suoli, che vengono cosparsi di fanghi di depurazione.
- Sono stati presi degli accordi volontari con i gestori di impianti di tiro al piattello per passare a pallini di ferro molle al posto dei piombini.
- Le emissioni di biossido di zolfo in Austria superiore sono calate dal 1980 a 1/10 dei valori precedenti. La maggior parte di questi interventi è stata compiuta già negli anni '80, dal 1990 la produzione di biossido di zolfo si è dimezzata.
- L'emissione di composti azotati eutrofizzanti (ossidi azotati und ammoniaca) è rimasta pressoché invariata.

42. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze dannose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sí, quali?

- Vincoli nell'ambito del diritto industriale ed artigianale e controlli per imprese
- Accordo A.D.R. (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada)
- Attestato di competenza rilasciato per lo spargimento di fitofarmaci
- Corsi di preparazione professionale, consulenza e assistenza sulla protezione del suolo, analisi del suolo riguardante l'applicazione di atrazina, progetto di ricerca TETSOIL riguardante l'impiego di antibiotici nell'allevamento agricolo e studio della reazione del suolo.

43. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?			
Sì	x	No	
Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolo spuntanti e meno contaminanti?			
Sì		No	x
Riportate i dettagli.			
<p>L'uso di NaCl impiegato come soluzione alcalina o composto salino/alcalino è decisamente calato. L'uso di pietrisco non viene incoraggiato in quanto negli agglomerati urbani contribuisce ad aumentare l'impatto da polveri fini.</p> <p>L'impiego di pietrisco ecc. avviene solo nei centri abitati su strade dove vige il limite di velocità di 50 km/h. Per garantire la sicurezza su strade più trafficate e a scorrimento più veloce è necessario l'utilizzo di sale antigelo. Dopo il passaggio di circa 300 automobili, il pietrisco cosparso finisce, infatti, per depositarsi sui lati della carreggiate.</p>			

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì	x	No	
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì	x	No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
<p>I catasti delle aree contaminate dismesse sono tenuti presso le autorità responsabili della gestione dei rifiuti, presso <i>l'Ente federale per l'ambiente</i> conformemente al art. 13 della Legge sul risanamento dei siti contaminati dismesse, per incarico del Ministero per l'agricoltura e le foreste, l'ambiente e l'acqua e gli enti del governo regionale..</p> <p>Inoltre, nell'atlante delle aree contaminate, figura un catasto delle aree sospette di essere contaminate relativi a siti e depositi vecchi di cui è possibile prendere visione presso il Presidente della Regione dell'Austria superiore (Uff. Diritto dell'ambiente, Waltherstr. 22-</p>			

24, 4021 Linz) nonché presso il Ministero federale per l'ambiente a Vienna (Spittelauer Lände 5, 1090 Wien).

In *Stiria*, presso l'ufficio tecnico 17C del governo regionale stiriano. Nella zona a cui si fa riferimento ci sono aree contaminate dismesse e aree sospette di essere contaminate. Queste sono state registrate e sono catalogate nel catasto delle aree sospette di essere contaminate o nel regolamento sulle aree contaminate o dimesse.

45. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di queste aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.

L'Ente federale per l'ambiente si occupa della valutazione del rischio connesso con le aree sospette/aree contaminate dismesse nell'ambito della Legge sul risanamento delle aree contaminate e dismesse in maniera unitaria per tutte le Regioni austriache. Per la valutazione si prendono in considerazione i seguenti 3 aspetti: potenziale di inquinamento della sostanza inquinante – via di contaminazione – ricettore, e sulla loro base si effettua una stima del potenziale di rischio. In questo modo è possibile fare un raffronto. Le indagini prevedono, a seconda del tipo di contaminazione ipotizzata, il campionamento del suolo (depositi vecchi, contaminazioni da oli minerali, siti industriali dismessi), indagini sull'aria in prossimità del suolo (tintorie, depositi vecchi), indagini sull'aria interna (tintorie, contaminazioni con solventi altamente volatili), indagini sulle acque freatiche, (tutti i tipi di aree sospette di essere contaminate) nonché indagini sulle acque superficiali (qualora l'acqua superficiale sia a rischio).

Di norma, le indagini necessarie per valutare il potenziale di rischio vengono effettuate in ottemperanza alla Legge sul risanamento delle aree contaminate dismesse. Nell'ambito dei progetti di ricerca come l'EVAPASSOLD (Evaluation and Preliminary Assessment of old Deposits) nel settore delle depositi vecchi e l'ASTAWAKON (siti vecchi- valutazione della probabilità di contaminazioni) nel settore dei siti vecchi ha luogo un approfondimento metodologico dell'attuale procedimento di valutazione del rischio.

46. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate i sistemi.

- Regolamentazione nell'ambito della Legge sulla gestione dei rifiuti allo scopo di evitare la produzione di rifiuti.
- *Piano nazionale per la gestione dei rifiuti*
- Modelli regionali sulla gestione dei rifiuti (Piano sulla gestione dei rifiuti dell'*Austria superiore*, Modello sulla gestione dei rifiuti stiriano 1995, Piano regionale sulla gestione dei rifiuti della *Stiria* 2005 – in via di definizione, decreto sui fanghi di depurazione e sul compost in Carinzia come base legislativa atta ad evitare la contaminazione del suolo, Modelli di area per la gestione dei rifiuti)
- Modelli di gestione dei rifiuti a livello aziendale

47. Sono state istituite aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione dello stato dei suoli?

Sì	In parte	No	
----	----------	----	--

(Le aree istituite nell'ambito dell'inventario sullo stato di salute del suolo sembrano adatte a questo proposito)

48. L'osservazione dei suoli a livello nazionale viene coordinata con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna?

Sì	In parte	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

A livello nazionale essa viene coordinata in parte dall'Ente federale per l'ambiente. Non ha luogo un coordinamento completo. Tuttavia ci sono attività di coordinamento per singoli settori, in base a in diverse leggi settoriali, come ad esempio la Legge sull'abbattimento delle emissioni atmosferiche, la Legge sul disinquinamento atmosferico e sulla tecnica energetica in *Austria superiore* e nella Legge sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Stiria: A livello regionale essa viene coordinata in parte attraverso il comitato di coordinamento del Programma di difesa del suolo (inventario sullo stato di salute del suolo).

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49. Sono state adottate misure integrative a quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Non esiste una procedura coordinata a livello nazionale, in quanto la protezione del suolo è di competenza delle Regioni. Ciò dà luogo ad una marcata scissione delle competenze nell'ambito della difesa del suolo. Inoltre, dato che il Protocollo sulla difesa del suolo è molto ampio, incontra tutta una serie di disposizioni giuridiche a livello federale e regionale.</p> <p>Gli stanziamenti finanziari e l'impegno non sono sufficienti. A volte mancano regolamentazioni giuridiche. I poteri decisionali non sono ancora sufficientemente sensibilizzati per quanto riguarda l'importanza in termini ambientali della difesa del suolo.</p> <p>Sono insorte delle difficoltà solo durante l'inventario sulla salute del suolo nell'ambito dell'analisi sul suolo in base ad una rete di aree di analisi, delle aree di osservazione permanente del suolo e dell'istituzione delle strutture di assistenza per la difesa del suolo e delle acque nell'Austria superiore, previste a norma di Legge.</p> <p>Finanziamento dell'monitoraggio permanente del suolo</p>			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
<p>A questa domanda si può solo rispondere in maniera differenziata, un giudizio generale non è possibile. Alcuni interventi si sono rivelati efficaci. Mancano tuttavia ancora molti interventi per l'attuazione del Protocollo.</p>

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Rilevamento cartografico	X
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e culturale meritevoli di protezione	X
Interconnessione a rete dei biotopi	X
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	X
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	X
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	X
Ricerca	X
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	X

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<ul style="list-style-type: none"> - Osservanza degli obblighi internazionali nell'ambito dei network di aree protette Natura 2000 - Attuazione della direttiva FFH - Progetti di cooperazione nell'ambito della comunità di lavoro delle regioni alpine ARGE ALP (ad es. il progetto "Pipistrelli") 	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

- Natura 2000 come obbligo nell'intera area comunitaria.
- Rilevamento cartografico transfrontaliero ed armonizzazione di misure volte alla protezione delle specie, prese a livello locale, e talvolta su iniziativa privata direttamente in loco
- Progetti comunitari severi ed accuratamente organizzati, gestiti a livello centrale.
- Progetti concreti / impegno personale degli interessati.

3. Sono state create zone protette transfrontaliere?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Parco alpino del Karwendel
- golene del fiume Salzach (Salisburgo – Baviera) -> NATURA 2000
- Dürnbachhorn (Salisburgo – Baviera) -> NATURA 2000
- Leiblach – (Austria – Germania) -> NATURA 2000

4. Vengono concertate condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione degli obiettivi del Protocollo?

Sì		No		Non rilevante	
----	--	----	--	---------------	--

Riportate i dettagli.

La concertazione avviene nell'ambito di programmi nazionali, ad es.: programma ÖPUL.

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.		
Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”	Liste rosse delle specie animali e vegetali minacciate Lista rossa dei biotopi minacciati sul territorio austriaco	continuo (ad es. l'inventario sullo stato dell'ambiente naturale, ai sensi della legge sulla protezione della natura, piani di tutela, piani di gestione, etc.) 2002 - 2005
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, proprietà)”	Banca dati nazionale relativa alle aree protette	continuo
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”	x	attuale
“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”	x	2002, attualmente in programma
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”	x	continuo
“6. Formazione e informazione pubblica	x	continuo

(istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica

Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì	x	No	
Riportate dettagli.			
Natura 2000 – Piani di gestione, piani di tutela, piani e misure volti alla protezione delle specie, protezione della natura su base contrattuale (ÖPUL, programma per la promozione della protezione della natura, delle specie, dei biotopi e del paesaggio - N.A.B.L., e sim.)			

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	x
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	x
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	x
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	x
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	x

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	
Sì, in misura ridotta	x
No	
Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	
<ul style="list-style-type: none">- Attualmente il piano per lo sviluppo territoriale del <i>Burgenland</i> fornisce le linee guida; ne è previsto un aggiornamento.- Nel piano regolatore devono essere rese evidenti le aree naturali protette e le aree di protezione paesaggistica. L'indagine condotta sul territorio che va a costituire l'inventario sullo stato delle riserve naturali trova espressione nei modelli di sviluppo locali in seno al piano regolatore.- Riunioni di lavoro comuni, analisi di piani specifici già esistenti, esecuzione congiunta di pratiche burocratiche, etc.- Le definizioni nell'ambito della protezione della natura fanno parte dell'assetto territoriale del Land <i>Austria Inferiore</i>- Legge <i>carinziana</i> sulla pianificazione ambientale: <p>La legge <i>carinziana</i> sulla pianificazione ambientale (LGBI. Nr. 52/2004) prevede che per talune bozze di progetti nell'ambito di sua competenza venga redatta una relazione ambientale nella fase di elaborazione del progetto (in particolare per quanto riguarda gli strumenti della pianificazione territoriale locale e sovracomunale, il modello per la gestione dei rifiuti, e la pianificazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti pubblici). Secondo l'art. 7, comma 2, lettera e) della suddetta legge, nella relazione ambientale devono tra l'altro essere presi in considerazione gli obiettivi della tutela ambientale prefissi a livello internazionale rilevanti per il progetto stesso (tra questi vanno essenzialmente annoverate le finalità della CA e dei suoi Protocolli); è necessario esporre in che modo tali obiettivi siano stati presi in considerazione nella fase di elaborazione del progetto. La relazione ambientale insieme alla bozza del progetto deve essere sottoposta ad una procedura d'esame pubblica.</p>	

Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio

9. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?

Sì		No	
Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?			
<p>Questo vale per tutti i progetti ai sensi della legge sulla valutazione dell'impatto ambientale del 2000 (UVP - Gesetz 2000) e nella misura in cui la gestione delle compromissioni sia di competenza di Natura 2000 - beni protetti.</p>			
<p><i>Tirolo:</i></p>			
<p>Per i progetti vanno essenzialmente osservati gli obblighi di autorizzazione sanciti dalla legge tirolese per la protezione della natura 2005 (§ 6 TNschG). Questo vale per l'edificazione di strutture architettoniche con più di 2500 m² di superficie costruita, per l'estrazione meccanica di materie prime, per la realizzazione di vie funicolari, a certe condizioni anche per la costruzione di nuove strade, per l'edificazione di impianti di carattere sportivo e per la modifica dei suddetti purché soddisfatti determinati requisiti, per spianamenti di terreni e per terrapieni, e per la destinazione di terreni immobili a motorismo, etc. Inoltre nelle aree protette vigono norme ancor più severe. Tali norme sono sancite in un regolamento specifico.</p>			
<p><i>Burgenland:</i></p>			
<p>Sono soggetti ad obbligo di valutazione ai sensi dell' art. 5 della legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio nel Burgenland (NG 1990) la realizzazione di edifici e di altre strutture edilizie, recinzioni e delimitazioni; gli impianti per l'estrazione di pietra, argilla, sabbia, pirite, ghiaia e torba; la creazione e l'ampliamento di laghetti e bacini d'acqua artificiali; la realizzazione di dighe di sbarramento, la deviazione, il riempimento, l'intubatura, la cementificazione, lo spostamento di corsi d'acqua, o di letti di ruscelli; la creazione di linee elettriche aeree con capacità superiore a 30kV; la creazione di strutture per motocross e rally; la realizzazione di aerodromi, di campi d'aviazione per aeromodelli, di campi da golf e da minigolf nonché il riempimento o l'ulteriore modifica di fossati naturali oppure di gole <i>lontano da zone edificate, zone edificabili e aree di circolazione stradale.</i></p>			
<p><i>Austria superiore:</i></p>			
<p>Le disposizioni sancite nella legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio dell'Austria superiore 2001 stabiliscono obblighi di autorizzazione per una serie di misure potenzialmente compromettenti, come ad es. i progetti per la realizzazione di strade urbane o strade forestali, la realizzazione di infrastrutture nel territorio alpino, skilift o seggiovie, piste da sci, neve artificiale, piste ciclabili e per motociclette, l'estrazione di materie prime geogene.</p>			
<p><i>Carinzia:</i></p>			
<p>Determinati progetti devono essere sottoposti ad una valutazione in conformità agli obblighi nazionali (legge sulla protezione della natura, VAS, etc.). È necessario far riferimento ai</p>			

numerosi requisiti che devono esser soddisfatti per ottenere l'autorizzazione per i progetti nella regione in conformità alla legge *carinziana* sulla protezione della natura 2002.

Austria inferiore:

nel corso dei procedimenti autorizzativi dell'autorità per la protezione della natura, ossia nell'ambito della valutazione di compatibilità naturale nelle aree Natura 2000

Reg. Salisburgo:

Obblighi di autorizzazione e di denuncia in conformità agli art. 25–27 della legge *salisburghese* sulla protezione della natura 1999; nonché ai sensi degli artt. 8, 10, 15, 18, 21, 22 lettere *a* e *b*, e dell'art. 34 della legge *salisburghese* sulla protezione della natura 1993 (*Sbg. NSchG 1993 i.d.g.F.*) ed in conformità alla legge sui parchi nazionali 1983

Vorarlberg:

Obblighi di autorizzazione contenuti negli art. 24, 25 e 33 della legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico (LGBL. Nr. 22/1997 i. d. F. LGBL. Nr. 38/2002)

10. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici, suscettibili di compromettere in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio, ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

11. Ci è garanzia che non si verifichino compromissioni evitabili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.

Questo accade principalmente attraverso modifiche di progetti, misure di compensazione e simili misure.

Tirolo: Ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge *tirolese* per la protezione della natura 2005 (TNSchG 2005) l'autorizzazione deve essere negata, nonostante il verificarsi di determinate condizioni, se l'obiettivo prefisso può essere raggiunto in modo alternativo con una spesa sostenibile in rapporto alla probabilità di successo dell'intervento, ossia non compromettendo gli interessi della protezione della natura oppure compromettendoli in misura esigua (la cosiddetta valutazione delle alternative).

Burgenland: Attuazione della legge sulla protezione e la tutela della natura e del paesaggio culturale 1990 (NG 1990)

Austria superiore: L'autorizzazione va concessa solo nei casi in cui il progetto presentato non danneggi in alcun modo l'equilibrio naturale e le basi per la biocenosi di specie animali, vegetali, o di funghi, non comprometta in alcun modo la capacità rigenerativa del paesaggio, non modifichi il quadro paesaggistico in modo da andare contro l'interesse pubblico relativamente alla protezione della natura e alla tutela del paesaggio; oppure nei casi in cui vi siano interessi più importanti. Inoltre possono essere imposti obblighi, condizioni e scadenze per la mitigazione dei danni.

Austria inferiore: Disposizioni contenute nella legge sulla protezione della natura dell'*Austria inferiore* 2000 (Nö. NSchG 2000) (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18)

Salisburgo: Possibile nonostante la ponderazione degli interessi (prevalgono in prima istanza interessi della protezione della natura anche rispetto ad interessi pubblici di particolare importanza) (art. 3a della legge sulla protezione della natura 1999 - NSchG 1999); possibilità di misure di compensazione (art. 50 della legge sulla protezione della natura 1999 - NSchG 1999).

Vorarlberg: Procedimenti autorizzativi contenuti agli art. 35 e 37 della legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico (LGBl. Nr. 22/1997 i. d. F. LGBl. Nr. 38/2002)

Carinzia: Per l'autorizzazione di compromissioni non compensabili è da notare da una parte che la legge *carinziana* sulla protezione della natura prevede per tali casi una ponderazione di interessi e l'obbligo di creare biotopi compensativi (art. 12 K-NSG 2002), oppure, per i casi in cui questo non sia possibile, prevede il versamento di un contributo monetario pari alla somma necessaria per la creazione di biotopi sostitutivi da parte dell'autorità pubblica.

12. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per le compromissioni inevitabili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.

Tirolo: Le misure di compensazione sono previste solo in relazione alle aree Natura 2000, cfr. art. 14 comma 6 della legge *tirolese* per la protezione della natura 2005, secondo cui le autorità, nel caso in cui si verifichi una compromissione rilevante delle aree Natura 2000, possono concedere un'autorizzazione solo in casi limitati, a determinate condizioni, e nei suddetti casi devono prescrivere le misure di compensazione necessarie per garantire la coerenza globale di Natura 2000.

Burgenland: Nei casi di compromissioni rilevanti è prevista la realizzazione di biotopi sostitutivi nonché di misure di compensazione ai sensi dell'art. 6 della direttiva FFH (v. legge sulla protezione e la gestione attiva della natura e del paesaggio 1990 nel Burgenland -

NG 1990 – art. 10 e 22 lettera d).

Carinzia: Legge *carinziana* sulla protezione della natura; si veda inoltre la risposta al quesito precedente

Austria inferiore: nelle aree protette europee (aree Natura 2000) nel corso della valutazione di compatibilità naturale

Salisburgo: Possibile nonostante la ponderazione degli interessi (prevalgono in prima istanza interessi della protezione della natura anche rispetto ad interessi pubblici di particolare importanza) (art. 3a della legge sulla protezione della natura 1999 - NSchG 1999); possibilità di misure di compensazione (art. 50 della legge sulla protezione della natura 1999 - NSchG 1999)

Vorarlberg: Misure di compensazione ecologica in conformità all'art. 37 comma 3 della legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico (LGBL. Nr. 22/1997 i. d. F. LGBL. Nr. 38/2002)

13. Vengono ammesse compromissioni non compensabili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.

Nei casi in cui la ponderazione degli interessi da effettuarsi nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge sulla valutazione dell'impatto ambientale del 2000 faccia emergere un interesse comune di maggiore rilievo oppure un interesse pubblico o privato prevalente, fatta eccezione per le situazioni di pericolo.

Tirolo: Nei casi in cui vi siano determinati interessi pubblici a lungo termine che prevalgono sugli interessi della protezione della natura, come sancito dalla disposizione all'art. 29 commi 1-3 della legge *tirolese* per la protezione della natura 2005.

Carinzia: si veda la risposta al quesito 11

Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14. Vengono adottate misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none">- il programma ambientale ÖPUL- la prescrizione di vincoli, scadenze e condizioni nei procedimenti autorizzativi ufficiali; protezione della natura su base contrattuale e programmi di promozione- piani di gestione, piani di tutela, lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica (ad es. nelle scuole)- attuazione della legge sulla protezione e la gestione attiva della natura e del paesaggio nel <i>Burgenland</i> 1990 (NG 1990)- individuazione di aree protette; progetti mirati (ad es. progetti di gestione e di arredo)			

15. In che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			
<ul style="list-style-type: none">- nell'ambito di risarcimenti finanziari elargiti per determinate forme di gestione economica oppure per la rinuncia a misure che hanno un impatto a danno della natura e del paesaggio- attraverso il sostegno finanziario- protezione della natura su base contrattuale- ponderazioni degli interessi nel corso dei procedimenti autorizzativi- divulgazione delle individuazioni di aree protette- collaborazione degli stakeholders (ad es. proprietari terrieri, rappresentanti degli interessi delle parti) nell'elaborazione di piani di sviluppo e di gestione (individuazione di aree protette, piani di gestione per le aree Natura 2000); pubblicazione dei suddetti piani- nella misura in cui altri interessi debbano essere conciliati con quelli pubblici della protezione della natura, essi vengono presi in considerazione adeguatamente- valutazione degli impatti sulla funzione ricreativa del paesaggio nei procedimenti autorizzativi in conformità alla legge <i>salisburghese</i> sulla protezione della natura 1999 (NSchG 1999)			

- consulto dei comuni nel processo di protezione della natura
- in *Carinzia* i comuni acquisiscono posizione di parte in causa nel processo di protezione della natura (art. 53 della legge *carinziana* sulla protezione della natura - KNSG). I comuni hanno diritto a che gli interessi definiti dal diritto alla protezione della natura vengano tutelati nei procedimenti autorizzativi. Esse possono addirittura reclamare tali interessi attraverso appelli e ricorsi al tribunale amministrativo.

16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- il programma ambientale ÖPUL 2000: tutela di territori di grande valore ecologico
- programma austriaco sulle riserve di foreste naturali
- programma per lo sviluppo delle zone rurali; paesaggio culturale e architettura del paesaggio; „onda verde“ (misure ecologiche e di arredo paesaggistico)
- individuazione di aree protette, protezione della natura su base contrattuale
- progetti di rinaturalizzazione: corsi d'acqua, aree palustri (Ramsar – aree protette e riserve biogenetiche) etc.
- finanziamenti per la costituzione di biotopi, progetti comunitari Life - Natura, progetti Interreg, etc.
- nuovo impianto di elementi paesaggistici: impianti primi e successivi di siepi, viali alberati, etc.
- sostegno regionale per la tutela di territori di grande valore ecologico
- individuazione ufficiale di meraviglie della natura ad es. in conformità all'art. 31 della legge *tirolese* per la protezione della natura 2005 (TNSchG 2005)

17. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

- tra gli altri nel quadro della promozione agraria ambientale, ad es. la gestione e la

conservazione di terreni per la frutticoltura estensiva e di pascoli estensivi (programma ambientale ÖPUL-Natur)

- programma per la promozione della protezione della natura, delle specie, dei biotopi e del paesaggio (N.A.B.L.)
- stipulazioni di contratti individuali per misure che vanno oltre gli obiettivi suddetti
- riserve di foreste naturali che si basano su accordi di diritto privato
- accordi specifici nelle aree protette

18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?

- programma ÖPUL: tutte le misure, in particolare i finanziamenti agrari di base, colture biologiche, rinuncia e riduzione di strumenti aziendali altamente produttivi sui pascoli, promozione dei pascoli d'alta montagna, gestione di territori di grande valore ecologico, conservazione del paesaggio culturale, rinuncia agli insilati in determinate aree
- indennità di compensazione per aree svantaggiate
- promozione di progetti per l'attuazione delle misure art. 33 del programma per lo sviluppo rurale e per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria LEADER+
- elaborazione ed attuazione di progetti nell'ambito della protezione e dello sviluppo dell'alpicoltura
- programma per la promozione della valle Valsertal
- fondo per la protezione della natura
- diverse strategie di mercato da parte dei rappresentanti degli agricoltori (pubblicità di prodotti biologici, e sim.)
- per altri strumenti si vedano le risposte al Protocollo Agricoltura di montagna

19. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

- programma ambientale ÖPUL-Natur
- i fondi per la protezione della natura delle Regioni: il fondo per la tutela e la gestione attiva del paesaggio del *Burgenland*, il fondo per il paesaggio dell'*Austria inferiore*, il

<p>fondo per la protezione della natura del <i>Vorarlberg</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - programma per la promozione della valle Valsertal - si vedano inoltre le risposte ai punti 16 e 17

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	x
Sono state istituite nuove aree protette.	x
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	x
Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).	
<p><i>Carinzia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aree Natura 2000 Drava superiore (AT2114000; SCI); da citare l'ampliamento del parco nazionale degli Alti Tauri nell'ambito del comune di Obervellach (Kaponig Graben), che a maggio 2005 ha assunto validità giuridica <p><i>Tirolo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - area di quiete Zillertaler Hauptkamm - area di quiete Ötztaler Alpen - aree Natura 2000: Silz-Haiming-Stams, Engelswand - aree Natura 2000 e aree protette: Arzler Pitzeklamm, Fliesser Sonnenhänge („i pendii soleggiati“), la valle Lechtal <p><i>Austria superiore, nuove aree protette e modifica delle aree esistenti dallo 01.01.2003:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento del parco nazionale Alpi calcaree - area di protezione paesaggistica Wiesmoos, comune di Gosau; distretto di Gmunden; LGBl. Nr. 62/2004; 18,79 ha; - del paesaggio protetto del lago Krottensee a Gmunden, distretto di Gmunden; (LGBl. Nr. 19/2005); - area naturale protetta sorgentizia presso Grueb, comune di Tiefgraben, distretto di Vöcklabruck; (LGBl. Nr. 113/2003; 4,3173 ha); 	

- aree Natura 2000 e area protetta Haslauer Moos, comune di Oberwang, distretto di Vöcklabruck; (LGBI. Nr. 146/2003; 1,1152 ha);
- aree Natura 2000 e area protetta Hollereck, comune di Altmünster, distretto di Gmunden; LGBI. Nr. 55/2004; 8,9488 ha

Austria inferiore:

- istituzione dell' area di Biosfera della Foresta viennese, luglio 2005
- area naturale protetta Hundsau (MG Göstling/Ybbs 1.236 ha, area naturale – inutilizzata, 3.12.2002), zona wilderness del Dürrenstein, categorie Ia e Ib
- aree FFH: Foresta viennese – zona termale 52.296 ha, zona pedemontana delle Alpi nord-orientali, monti Hohe Wand-Schneeberg - Rax 64.089 ha, Ötscher-Dürrenstein 42.619 ha
- aree per la protezione degli uccelli: Foresta viennese – area termale 80.068 ha, zona pedemontana delle Alpi nord-orientali, 5.478 ha, Ötscher-Dürrenstein 40.928 ha

Salisburgo:

- aree NATURA 2000 Rotmoos e valle Fuschertal
- elementi del paesaggio protetti: lago di Zauchensee, ruscello di Trattenbach

Vorarlberg:

- area protetta europea Verwall LGBI Nr. 56/2003

Styria:

- istituzione del parco nazionale Gesäuse

21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

- introduzione di meccanismi di monitoraggio e controllo all'interno delle aree protette
- es. progetto LIFE a Lech/*Tirolo*
- monitoraggio per verificare l'adempimento alle condizioni giuridiche generali
- lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nelle scuole, protezione della natura su base contrattuale etc.
- ampliamento delle aree protette

- individuazione di aree protette europee
- definizione dei divieti di intervento
- divieto di deterioramento
- misure in conformità alle leggi per la protezione della natura: divieto di interventi, obblighi stabiliti dalle autorità volti a minimizzare gli effetti, modifiche di progetti

22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?	
Sì, in misura notevole	x
Sì, in misura ridotta	
No	
Riportate i dettagli.	
Parco nazionale degli Alti Tauri, finanziamento del Land <i>Tirolo</i> , manifestazioni proprie ed iniziative del parco nazionale	
Istituzione del parco nazionale Gesäuse/Stiria nel 2002	

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - istituzione di riserve di foreste naturali - riserve naturali protette esistenti (ad es. Gößbachgraben, Galgenberg presso Rechnitz) - istituzione del parco nazionale Gesäuse - notevoli finanziamenti di parchi nazionali in Austria - parco nazionale austriaco Alpi calcaree: dotazione dell'amministrazione del parco nazionale (s.r.l.) di mezzi di finanziamenti nazionali e del Land <i>Austria superiore</i> per un ammontare di 1,8 Mio. euro per annuo - individuazione di aree di quiete per i visitatori in conformità all'art. 13 del piano di gestione del parco nazionale - all'interno delle aree protette, in particolare nella zona wilderness del Dürrenstein 			

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese

dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.			
<ul style="list-style-type: none"> - armonizzazione degli strumenti di finanziamento già esistenti - nel <i>Burgenland</i> ciò è previsto nel corso della gestione dell'area Natura 2000 - nell'<i>Austria superiore</i> si esamina se un vincolo di protezione possa causare un notevole svantaggio economico oppure una cospicua perdita di reddito; sono possibili accordi sostenibili con il proprietario terriero in merito a determinate prestazioni; compensazione delle perdite in seguito all'accettazione o alla rinuncia a certi interventi - in base alla legge sulla protezione della natura dell'<i>Austria inferiore</i> 2000 (<i>Nö. NSchG 2000</i>) vanno risarciti tutti i danni patrimoniali nelle aree protette. - linee guida per la promozione 2003 			

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25. Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì	x	No	
Se sí, riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - definizione nazionale e selezione di particolari aree protette nell'ambito della candidatura per la rete di aree protette europee Natura 2000 - individuazione di cinque nuove aree Ramsar 2004 (torbiere al valico del Thurn, torbiere nel bosco di Sauerfeld, torbiere sullo Schwarzenberg, torbiere presso l'Überling, torbiere presso il Naßköhr) - protezione di zone umide, ossia anche di corsi d'acqua fuori dall'aree protette - collaborazione all'interno del Network di aree protette alpine 			

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì	x	No	
Se sí, riportate i dettagli.			

- parco alpino Karwendel
- rete europea aree protette Natura 2000

27. Avviene un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione di aree protette transfrontaliere?			
Sì	x	No	
Se sì, come? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Tramite discussioni/scambi bilaterali			x
Tramite discussioni/scambi multilaterali			x
Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto			x
Altro			
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - es. il progetto „Tempo libero e relax nel massiccio del Karwendel“ - procedimento di armonizzazione in conformità all'art. 4 della direttiva FFH - armonizzazione tecnico-amministrativa per i progetti in prossimità delle frontiere o di carattere transfrontaliero che interessano le aree protette europee (NATURA 2000) 			

Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di aree protette e di aree Natura 2000 - strumenti di finanziamento, legislazione - protezione a norma di legge delle zone umide, dei ghiacciai, dei bacini e corsi d'acqua e delle rive - nel corso della legge sulla protezione della natura dell'<i>Austria inferiore</i> 2000 (Nö. NSchG 2000) - rilevamento cartografico dei biotopi sul territorio nazionale (dal 1993, attualmente ultimato per l'80%), protezione dei biotopi minacciati sul territorio nazionale (art. 24 			

<p>della legge <i>salisburghese</i> sulla protezione della natura (1999 i. d. F. 2002)</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto LIFE valle Lechtal - progetto LIFE Natura collegamento delle zone golenali della Drava superiore - nel Vorarlberg è in atto la valutazione del rilevamento cartografico per la stesura dell'inventario dei biotopi
--

29. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - rinaturalizzazione di torbiere degenerate, riconversione di essenze arboree estranee all'ecosistema forestale in biocenosi vegetazionali adatte al sito - all'occorrenza nel corso della gestione delle aree Natura 2000 - strumenti per il finanziamento (ad es. programma <i>salisburghese</i> per la tutela delle siepi 2002 – 2004) - progetti singoli: progetto di rinaturalizzazione nell'area protetta „Leckermoos“ (torbiera alta alpina); progetto LIFE valle Lechtal , piano paesaggistico Haider Senke (Saalfelden), piano paesaggistico Blinkingmoos (Lago Wolfgangsee), piano paesaggistico torbiera di Mondlinger (Radstadt) 			

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì*	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			
<p>14.10.2004 (riferimento: LAD-VD-I150/10025-2004 fino a VST-2156/550)</p> <p>Dicembre 2004 (riferimento: VST-2156/567)</p> <p>(lista allegata su file in versione pdf)</p> <p>Lista trasmessa come da accordo al Segretariato permanente.</p>			

*** Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie

31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - progetti per il rospo dalla croce, la tifa, l'ululone dal ventre giallo, il gipeto barbuto, l'ortolano, e l'aquila - individuazione di aree protette, ossia aree Natura 2000, protezione dei luoghi di nidificazione dei pipistrelli - attuazione di progetti per la protezione delle specie (ad es. l'orso bruno, la lontra, la conchiglia perlifera di fiume, etc.), di disposizioni e misure per la protezione delle specie (anfibi, pipistrelli), e reintroduzioni di specie (gipeto barbuto, stambecco) - candidature di cinque nuove aree Ramsar - programmi per la protezione delle specie per l'orso, la linca, la civetta, il gufo, il barbagianni - reintroduzione e protezione del gambero di fiume; individuazione di aree Natura 2000 per pipistrelli, licenidi e ascalafidi, ... - protezione della natura su base contrattuale per conservare le aree con prati semiseccchi - eliminazione della vegetazione spontanea per la conservazione e la diffusione del giaggiolo palustre 			

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?			
Sì	x	No	
Se sì, quando?		14.10.2004 (riferimento: LAD-VD-I150/10025-2004 fino a VST-2156/550) Dicembre 2004 (riferimento: VST-2156/567) Lista trasmessa come da accordo al Segretariato permanente.	

Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di anir in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita svernamento	x	
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	x	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime o loro parti, prelevati dalla natura	x	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale	x	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie	x	
Se sì, quali? Citate le disposizioni.		
<p>Leggi sulla protezione della natura e regolamenti dei Länder:</p> <p>Artt. 23 fino a 25 della legge <i>tirolese</i> per la protezione della natura 2005 (TNSchG 2005) sulla base dei quali verrà emanato un regolamento sulla protezione della natura; legge sulla protezione e la gestione attiva della natura e del paesaggio del <i>Burgenland</i> 1990 (NG 1990); artt. 27 e 28 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio dell'<i>Austria superiore</i> 2001 (LGBL Nr. 129 nella versione in vigore): protezione specifica di specie animali, vegetali, o di funghi (art. 27), specifiche disposizioni di protezione (art. 28); artt. 17, 18 della legge sulla protezione della natura dell'<i>Austria inferiore</i> e regolamento sulla protezione delle specie; artt. 29, 30, 31, 32 della legge <i>salisburghese</i> sulla protezione della natura 1999 (<i>Salzburger</i> NSchG 1999) ed artt. 2,3,4, del regolamento sulla protezione delle specie animali e vegetali (LGBL 18/2001); <i>Vorarlberg</i>: art. 5 del regolamento sulla protezione della natura del <i>Vorarlberg</i></p>		

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*	x	No	
Se sì, quando?			
14.10.2004 (riferimento: LAD-VD-I150/10025-2004 fino a VST-2156/550)			
Dicembre 2004 (riferimento: VST-2156/567)			

(lista allegata su file in versione pdf)

Lista trasmessa come da accordo al Segretariato permanente.

***Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

35. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

- prelievi per scopi scientifici, ad es. art. 20 della legge sulla protezione della natura dell'*Austria inferiore* 2000 (Nö. NSchG 2000)
- prelievi in connessione con danni al settore della pesca

36. È avvenuta la definizione dei termini indicati nell'art. 15, comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè “periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento”?

Sì	<input type="checkbox"/>	parzialmente	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------------	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, come? Riportate le definizioni

- non esiste una definizione giuridica, tuttavia esiste una definizione tecnica
- disposizione contenuta nell'art. 18 della legge sulla protezione della natura dell'*Austria inferiore* (Nö. NSchG):
Ai sensi dell'art. 18 commi 4 Z. 3 e 4 è vietato danneggiare, distruggere o prelevare uova, larve, e crisalidi nonché danneggiare o distruggere i nidi di tali animali, i loro luoghi di nidificazione, di deposizione delle uova, di cova o i rifugi dei medesimi. È inoltre vietato disturbare gli habitat e i luoghi di riproduzione e di nidificazione delle specie in pericolo di estinzione e citate nel regolamento, in particolare attraverso riprese fotografiche e filmati.
- art. 22 della legge *carinziana* sulla protezione della natura 2002

37. È avvenuto il chiarimento di altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?

Si veda l'art. 3 della legge sulla protezione della natura dell'*Austria superiore* 2001 (LGBl. Nr. 129)

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate i dettagli.

- tamerice germanica (*Myricaria germanica*)
- orso, lince, lupo
- partecipazione al progetto LIFE „orso bruno“
- progetto a favore del gipeto barbuto nel Parco nazionale degli Alti Tauri
- progetto stambecchi - Rauris
- reintroduzione dello stambecco nel massiccio del Großglockner e dello Schober in *Carinzia*

39. La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate i dettagli.

- elaborate nell'ambito del progetto Life Drava superiore
- programma per la protezione degli orsi
- sostegno da parte del „avvocato degli orsi“
- estensione del programma alle specie di lupi ed alci
- le associazioni di caccia producono una documentazione sulla lince
- partecipazione al progetto LIFE „orso bruno“

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali e vegetali interessate?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Non applicabile	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------------	--------------------------

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione

41. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?					
Sì	x	No			
Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?					
Sì	x	No		Non applicabile	
Qualora esistano, indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.					
<p><i>Tirol</i>: in linea di principio divieti insieme alla possibilità di concedere un'autorizzazione in deroga agli art. 23 comma 7 (introduzione di specie vegetali non autoctone), art. 24 comma 7 (introduzione di specie animali non autoctone) e art. 25 comma 6 (introduzione di specie non autoctone di volatili selvatici) della legge <i>tirolese</i> per la protezione della natura.</p> <p>L'autorizzazione può essere concessa nei casi in cui non si prevede né una mutazione estesa della flora e della fauna preesistenti né una compromissione degli interessi della protezione della natura.</p> <p><i>Burgenland</i>: Legge sulla protezione e la gestione attiva della natura del <i>Burgenland</i> 1990. Le introduzioni di specie sono ad obbligo di autorizzazione ad eccezione del fagiano. Le autorizzazioni possono essere concesse solo se non comportano alcuna compromissione dell'ecosistema naturale.</p> <p><i>Austria inferiore</i>: obbligo di autorizzazione in conformità alla legge sulla protezione della natura dell'<i>Austria inferiore</i> 2000 (Nö. NSchG 2000)</p> <p><i>Salisburgo</i>: disposizioni per la protezione delle specie in conformità alla legge <i>salisburghese</i> sulla protezione della natura 1999 (art. 33) e alla legge <i>salisburghese</i> sulla caccia 1992</p> <p><i>Vorarlberg</i>: obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico del <i>Vorarlberg</i> (LGBI Nr. 22/1997 i. d. F. LGBI Nr. 38/2002)</p>					

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati geneticamente

42. Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?			
Sì	x	No	
Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.			
<ul style="list-style-type: none"> - nelle aree NATURA 2000 non possono verificarsi compromissioni a danno degli obiettivi dichiarati di protezione - legge sulle misure precauzionali da adottarsi nell'ambito dell'ingegneria genetica nel <i>Burgenland</i>: garanzia di protezione delle specie animali e vegetali presenti nelle aree protette dai possibili impatti causati da un rilascio di ogm - regolamento dell'<i>Austria superiore</i> sull'introduzione di specie vegetali non autoctone (LGBL. Nr. 47/1999); obbligo di autorizzazione per l'introduzione di specie vegetali geneticamente modificate - ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge sulla protezione della natura dell'<i>Austria inferiore</i> 2000 (Nö. NSchG 2000) è proibita l'introduzione o la semina in natura di organismi geneticamente modificati - Legge <i>salisburghese</i> sulle misure precauzionali nel settore della ingegneria genetica (LGBL. 75/2004) secondo cui la diffusione di OGM è permessa solo mediante autorizzazione del governo della Regione (art. 4) - <i>Vorarlberg</i>: ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico (LGBL. Nr. 22/1997 i.d. F. LGBL. Nr. 38/2002) è proibita l'introduzione o la semina in natura di organismi geneticamente modificati. - Nell'ambito delle disposizioni giuridiche in materia di rilascio di organismi geneticamente modificati la <i>Carinzia</i> ricopre un ruolo precursore grazie alla sua legge sulle misure precauzionali nel settore dell'ingegneria genetica che ha ottenuto tra l'altro l'approvazione della Commissione Europea. Tale legge (<i>Kärntner Gentechnik-Vorsorgesetzgesetz</i>) pubblicata frattanto nella Gazzetta regionale (LGBL.) N. 5/2005, persegue l'obiettivo di garantire da un lato la possibilità di una gestione delle risorse naturali esenti da organismi geneticamente modificati e dall'altro di conservare specie animali e vegetali selvatiche e rispettivi habitat naturali in aree particolarmente protette dal punto di vista del diritto di protezione della natura. La legge regola essenzialmente l'obbligo di segnalare l'intenzione di rilascio di OGM, l'iter 			

burocratico da seguire, la facoltà del governo della Regione di vietare il rilascio di OGM, l'obbligo delle autorità e degli aventi diritto di svolgere un'attività informativa, i principi per il rilascio di OGM (l'obbligo di adottare "misure precauzionali" ed di tutelare gli interessi di protezione della natura), gli strumenti di polizia amministrativa, la realizzazione del registro sull'ingegneria genetica, nonché il risarcimento di danni causati a terreni, piantagioni, colture e prodotti non ancora messi al riparo a seguito di misure adottate d'ufficio.

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - divulgazione , notevoli sforzi personali, spesa considerevole - scarsa accettazione da parte della popolazione - <i>Austria superiore</i>: fino ad ora non è possibile prescrivere misure di compensazione, poiché manca il fondamento giuridico. Nel prossimo emendamento alla legge sulla protezione della natura e del paesaggio dell'<i>Austria Superiore</i> questo aspetto dovrà essere regolamentato. - disponibilità delle risorse per gli inventari secondo l'allegato 1 del protocollo 			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

- *Burgenland:*

Dato che solo una ridotta quota del territorio regionale rientra nel perimetro di applicazione della Convenzione delle Alpi e visto che gran parte di tale quota è soggetta a vincoli di protezione, l'attuazione può essere valutata nel complesso come molto efficace.

- *Austria superiore:*

Attualmente l'efficacia non può essere giudicata in modo adeguato. La valutazione dell'efficacia delle misure di protezione nelle aree protette dovrà tuttavia aver luogo in futuro.

L'efficacia delle misure sarà riconoscibile anche nell'ambito del monitoraggio nelle aree Natura 2000.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

1. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Il mantenimento di un'ampia attività agricola di tipo familiare in tutto il territorio è uno degli obiettivi primari della politica agraria. Con la concessione di sovvenzioni, in particolare alle zone montane, si intende fornire un aiuto alle aziende in quelle aree affinché possano contribuire alla gestione attiva e alla conservazione del paesaggio naturale e culturale.

I programmi a sostegno dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento 1257/99 (ÖPUL, pagamento di indennità di compensazione per zone montane ed aree svantaggiate, incentivazione degli investimenti, sviluppo rurale – art. 33) e l'iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale LEADER+ promuovono la multifunzionalità dell'agricoltura.

I programmi mirano in particolare alla cura dello spazio naturale e al mantenimento del paesaggio culturale, oltre che al settore produttivo. Misure quali lo sfalcio di pendii ripidi, la promozione dell'alpicoltura, la promozione di aree agricole di importanza ecologica sono servizi fondamentali per la conservazione del paesaggio culturale.

L'alpicoltura e la sua multifunzionalità sono disciplinate per esempio nell'art 3 comma 1 lett. 2 della legge sui pascoli alpini e le aree coltivate dell'Austria superiore.

Vorarlberg: In materia di agricoltura e silvicoltura, il consiglio ed il governo del Vorarlberg prendono decisioni solo all'unanimità; e dai media emerge chiaramente che gli operatori agricoli godono di grande stima.

In Carinzia si tengono con cadenza regolare seminari ed incontri informativi sul tema del "paesaggio culturale" per gli operatori del settore. Vengono trattati argomenti come per esempio la riconversione degli alpeggi in pascoli, la sensibilizzazione o la valorizzazione delle aree montane da sfalcio. Molti progetti di ricerca coinvolgono la popolazione rurale.

2. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

I futuri programmi di promozione vengono sviluppati coinvolgendo i rappresentanti legali delle parti sociali e di altre categorie e di gruppi d'interesse con particolare attenzione rivolta agli attori del settore agricolo nel quadro delle misure di sviluppo rurale.

La partecipazione volontaria ai programmi di promozione garantisce a tutti gli agricoltori la possibilità di decisione e scelta.

Per la sua quota più elevata a livello comunale, di regola la popolazione rurale viene particolarmente coinvolta nel processo decisionale a livello locale (piano regolatori, ...)

Consulenza e dialogo sia nella fase di elaborazione che attuazione dei progetti di sviluppo

Stiria: rappresentanza della categoria, per esempio, nell'ambito della Camera dell'agricoltura e la silvicoltura; nomina di una responsabile per l'agricoltura di montagna; nomina di un ombudsman (difensore civico) per affari agrari nell'Ufficio tecnico dell'amministrazione regionale *FA 10A*, oltre alla collaborazione tra i vari gruppi di lavoro; un esempio recente è l'elaborazione del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.

Salisburgo: grazie alla rappresentanza della categoria (Camera dell'agricoltura) e agli enti locali, gli agricoltori vengono coinvolti nelle decisioni e misure per le zone montane, come per esempio nella fase di predisposizione dei programmi.

Vorarlberg: Nell'ambito della Camera dell'agricoltura del Land Vorarlberg, gli agricoltori sono rappresentati e coinvolti sia a livello comunale che regionale (rappresentanza più che proporzionale degli agricoltori) in base all'approccio bottom-up, per esempio nell'ambito di Leader+ (l'idea del progetto parte dal basso).

Carinzia: Per quanto riguarda decisioni o misure, per esempio in relazione a direttive d'incentivazione, leggi, regolamenti, progetti e programmazioni, gli attori coinvolti (Camera dell'agricoltura, associazioni d'alpeggio) sono direttamente interpellati. La partecipazione della popolazione rurale è fondamentale per l'elaborazione e la realizzazione di progetti (parchi naturali, riserve della biosfera, ecc.).

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	x
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione di questo Protocollo	x

Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli obiettivi di questo Protocollo	x
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	x
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	
Promozione di iniziative comuni	x
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	x

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	x
Aggiornamento/Training	x
Progetti comuni	x
Altro	x
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<p>La valutazione congiunta degli sviluppi della politica agraria avviene principalmente nell'ambito delle regioni confinanti ARGE-Alp (in particolar modo Alto Adige, Trento e Baviera).</p> <p>I progetti di ricerca si servono anche in gran parte dei programmi di finanziamento europei come per esempio INTERREG. Vi è una intensa collaborazione con l'Alto Adige in questo settore. INTERREG è anche il programma ideale per approfondire i contatti e la collaborazione a livello locale e regionale.</p> <p>Per promuovere lo scambio del <i>know-how</i> e di esperienza, già negli anni '80 Tirolo, Alto Adige e Trento diedero vita ad un partenariato dei centri di formazione in ambito agricolo, che continua ad essere incentivato.</p>	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Secondo le attuali valutazioni, i progetti congiunti nell'ambito INTERREG sono estremamente importanti, da un lato perché rappresentano un incentivo economico (il 50%	

delle sovvenzioni proviene da fondi comunitari) e dall'altro perché sono strutturati in modo trasparente.

I termini temporali, accompagnati dai dovuti risultati, assicurano un lavoro mirato ai progetti e un intenso impegno da parte dei partner del progetto.

Conferenze comuni, congressi, escursioni, scambio di esperienze, contatti con specialisti del settore

Attuazione congiunta di progetti, organizzazione di convegni sull'orientamento futuro della politica agraria.

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Sì	No
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza delle differenti condizioni dei siti	x ³⁰	
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti	x	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	x	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.	x	
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
<ul style="list-style-type: none"> - L'agricoltura di montagna ed in particolare la coltivazione minima in siti estremi godono del sostegno di misure di promozione che tengono conto soprattutto della posizione naturale svantaggiata (pagamento di indennità di compensazione per zone svantaggiate e sussidi nazionali, programma ambientale austriaco (ÖPUL) e direttiva speciale, incentivazione degli investimenti e sostegno al programma per lo sviluppo rurale – art. 33). Per terreni particolarmente ripidi viene concesso un contributo aggiuntivo per lo sfalcio dei pendii. - Soprattutto dall'ultima revisione dei criteri base dell'indennità di compensazione (passaggio da UBG a contributi per superficie) ed il conseguente aumento dei fondi, la compensazione dell'agricoltura di montagna ha portato con se un aumento dei contributi erogati per compensare le condizioni sfavorevoli cui deve far fronte l'agricoltura di montagna. Secondo la verifica dei risultati che emergono dalle voci contabili (v. rapporto verde) viene compensata gran parte del divario di reddito tra agricoltori di montagna e di pianura. - In che misura questo compenso all'agricoltura di montagna risulti adeguato è da valutare in relazione all'intera società. Certo è, che il compenso diretto della coltivazione in zone di montagna estreme è superiore ad un terzo del reddito aziendale. - Creazione di 4 Aziende di management regionale per il raggiungimento degli obiettivi 		

³⁰ Le differenti condizioni dei siti sono determinanti solo per il pagamento dell'indennità di compensazione.

del programma “Sviluppo rurale – art. 33”.

- Misure regionali tese all’incentivazione del trasporto del latte nelle zone montane e sostegno all’impiego comune di macchinari in più aziende promuovendo le associazioni per l’uso collettivo di macchinari agricoli e la cooperazione organizzata tra le aziende.
- Gli esperti del settore agricolo predispongono vari progetti di sviluppo in accordo con gli agricoltori.
- Miglioramento interno ed esterno dell’accessibilità agli alpeggi, investimenti edilizi e approvvigionamento energetico degli alpeggi
- Creazione e tutela di pascoli, separazione di boschi e pascoli
- Accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni sono possibili nell’ambito di una tutela ambientale regolata da contratti, per esempio nei parchi nazionali e secondo le disposizioni ÖPUL
- *Stiria*: cosiddette “misure strutturali” come per esempio premi di insediamento
- *Vorarlberg*: oltre alle principali misure di incentivazione - pagamento di indennità di compensazione per zone svantaggiate - vengono applicate anche misure ÖPUL quali
 - o salvaguardia dell’identità paesaggistica culturale (sfalcio di pendii ripidi)
 - o gestione attiva di aree di importanza ecologica,
 - o alpeggio e pastorizia

Carinzia: si riporta come esempio di misura di incentivazione il programma di recupero delle malghe per la riconversione degli alpeggi in pascoli. In particolari aree protette (parchi nazionali) vengono concessi investimenti top-up, ad es. per la realizzazione di opere conformi ai vincoli per i parchi nazionali, per il restauro di opere tradizionali di valore storico e culturale e per l’utilizzo dei terreni regolamentato da contratti.

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell’ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale?

Sì		No	x
----	--	----	---

Riportate i dettagli.

La pianificazione territoriale è suddivisa in più ambiti di competenza. Non è sicuro tuttavia

che si tenga sempre conto delle specifiche condizioni delle zone montane.

Non esistono mappe per le zone a rischio per tutto il territorio che sono determinati per le misure di la pianificazione territoriale e quelle esistenti non sempre sono rigidamente osservati.

Progetti edilizi sono ammessi solo in zone non esposte a rischi naturali.

Le strutture edilizie necessarie alla coltivazione possono essere realizzate nelle aree prative riservate a tale scopo e ciò vale ugualmente per l'alpicoltura.

Stiria: I programmi di sviluppo regionali basati sulla legge stiriana per l'assetto territoriale sono regolamenti attuativi ai sensi della legge sull'assetto territoriale e costituiscono la base per l'assetto territoriale a livello comunale. In base ad una prospettiva rurale, nei nuovi programmi di sviluppo stiriani vengono formulati obiettivi e misure specifici per il paesaggio naturale e culturale, in particolar modo per l'area alpina, che possono essere attuati con i fondi dell'assetto territoriale. Inoltre esistono obiettivi concreti per la tutela paesaggistica al di là della legge sulla tutela ambientale (territori sottoposti a tutela paesaggistica).

Salisburgo: per quanto riguarda il riordinamento fondiario, secondo la legge regionale sull'assetto fondiario (1973 i.d.g.F.) è di particolare importanza tenere conto delle varie condizioni ecologiche (piano di supporto per la gestione attiva del paesaggio).

7. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna ?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se si, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?

Vagliare esattamente il risultato economico dei vari modi di uso agricolo, ed in particolar modo delle aree prative e foraggere, è l'elemento centrale per l'individuazione della coltivazione agricola adatta ai siti. Il principale documento di riferimento, le "Linee guida per una concimazione adeguata", BMLFUW (Ministero federale austriaco per l'agricoltura e foreste), 5° edizione del manuale scientifico per la produttività e la tutela del suolo, mette a disposizione ottimo materiale sotto forma di tabelle, che permette a tutti gli agricoltori di stimare la produttività dei propri terreni e di adattare di conseguenza la concimazione, relativamente alle principali sostanze nutritive.

I piani regolatori e i Modelli di assetto territoriale locale, stabiliscono i settori nei quali è previsto un uso agricolo o silvicolo (aree non occupate). In quest'ambito si tiene conto delle specifiche condizioni del sito. Secondo la legge salisburghese sulla tutela del suolo del 2001 c'è la possibilità di includere terreni che sono di particolare importanza per la produzione agraria.

Estendere la coltivazione a tutto il territorio è uno degli obiettivi primari dell'agricoltura del Vorarlberg e dell'Austria tutta (p.es. conservazione del paesaggio culturale per il mantenimento della biodiversità, salvaguardia sostenibile dei siti paesaggistici produttivi, soprattutto cura dei prati, dei pascoli e dei campi, ai sensi dell'art 3 comma 2 lett. c della legge sulla promozione dell'agricoltura e della silvicoltura).

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se si, riportate degli esempi.

- Gli elementi tradizionali del paesaggio culturale già citati sono oggetto del programma di promozione ÖPUL (misure per la gestione attiva delle aree di importanza ecologica, salvaguardia dell'identità paesaggistica culturale sui versanti, premi per l'alpeggio e la pastorizia, microstrutture territoriali suscettibili di conservazione, gestione attiva di aree di importanza ecologica, conservazione e realizzazione di nuovi elementi paesaggistici).

- Misure ÖPUL per il finanziamento base: presupposto per il finanziamento è la conservazione e la gestione attiva di elementi paesaggistici. Ogni agricoltore, anche se partecipa solo in minima parte al finanziamento base nel quadro delle misure ÖPUL, si impegna a salvaguardare gli elementi fondamentali per la tutela paesaggistica.
- Inoltre sono tutelati legalmente se rientrano nelle disposizioni delle leggi regionali sulla tutela ambientale.
- Aree sottoposte alla tutela ambientale regolata da contratti, programmi di promozione, consulenza.
- Iniziativa di promozione “Onda Verde” – misure ecologiche e paesaggistiche ed interventi nelle aree rurali (siepi, frutticoltura estensiva, sistemi di collegamento tra i biotopi).
- La conservazione e coltivazione dei boschi ed il rimboschimento sono disciplinati dalla legge forestale (legge nazionale).
- Salvaguardia e cura del suolo degli alpeggi, assicurazione di un pascolamento sufficiente degli alpeggi.
- Riportiamo degli esempi concreti della *Stiria*: progetto lungo il tratto ferroviario della Sulmtalbahn: ampio progetto per la realizzazione di siepi avviato dall’Associazione austriaca per la protezione ambientale; riserva naturale Pöllauertal: singoli peri (Hirschbirne = specie autoctona) e frutteti estensivi; Hartberger Gmoos: vasti prati umidi; Pölshof bei Pöls: prati secchi e magri con stipa pennata stiriana.
- *Carinzia*: nell’ambito del programma per il paesaggio culturale della Carinzia vengono ripristinati o creati gli elementi paesaggistici tipici della regione (p.es. muri a secco, siepi). Anche nell’ambito delle misure per il riordinamento fondiario vengono progettati e realizzati elementi tipici tesi a valorizzare il paesaggio. È in corso da diversi anni un progetto speciale per la frutticoltura estensiva teso alla conservazione delle vecchie cultivar di tipo locale.

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- In questo ambito esistono programmi di promozione e misure a livello regionale, anche e soprattutto in base all’art. 33 regolamento (CE) 1257/99.
- Per quanto riguarda l’incentivazione degli investimenti, nella direttiva speciale per

l'attuazione delle "altre misure", punto 7.2, del programma austriaco per lo sviluppo rurale, è d'obbligo osservare i metodi di costruzione tipici della regione da un lato ed il mantenimento del patrimonio edilizio di interesse storico-culturale dall'altro per poter ricevere il finanziamento. Non vi sono tuttavia incentivi speciali a titolo di promozione (intensità più elevata degli incentivi).

- recupero di piccoli centri rurali (salvaguardia del patrimonio rurale e sviluppo dei centri rurali) nel quadro del programma austriaco per lo sviluppo rurale (ÖPFEL), capitolo IX "Adattamento e sviluppo delle aree rurali".
- *Austria superiore*:
 - Svolgimento ogni due anni del concorso per la costruzione di edifici in ambito agricolo nell'*Austria superiore* e continua consulenza nel settore.
 - Grazie all'incentivazione dei tetti in legno tradizionali e tipici della regione (in particolare con le scandole in legno di larice tipiche della regione) sin dal 2000 sono state realizzate ca. 120 malghe con tale copertura. Questo si è rivelato un prezioso contributo alla cultura regionale. Grazie a questa esemplare misura di promozione regionale, oggi nell'*Austria superiore* vengono realizzate quasi esclusivamente malghe con tetti in legno.
 - Per la costruzione delle malghe viene preferito il legno quale materiale da costruzione.
- *Stiria*: consulenza nell'ambito della Camera regionale per l'agricoltura e la silvicoltura – inoltre è soggetto alla pianificazione e alle disposizioni dell'assetto territoriale. Finanziamento per fabbricati rurali.
- *Salisburgo*: nell'ambito di apposite misure di promozione per i fabbricati rurali si incentivano le tradizionali forme costruttive delle fattorie, mentre nell'ambito dello sviluppo rurale sono previsti incentivi per i tetti con scandole in legno, steccati tipici della regione, ...
- *Carinzia*: Nell'ambito dell'incentivazione degli investimenti possono essere finanziate esclusivamente le malghe con tetto in legno. Per la realizzazione di malghe conformi ai vincoli per i parchi nazionali e per la costruzione o il recupero di edifici tipici della regione vengono concessi, all'interno dei parchi nazionali, fondi top up.

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10. Sono state adottate tutte le misure indispensabili per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i

metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì	x ³¹	No	
Se sì, quali sono queste misure?			
<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione del programma ambientale austriaco ÖPUL 1995 ed altre iniziative regionali di finanziamento. - Nella direttiva speciale per l'attuazione delle "altre misure" del programma austriaco per lo sviluppo rurale (ÖPFEL) vi sono diversi approcci per favorire i metodi di coltivazione estensiva (incentivazione dell'agricoltura biologica, aree prative estensive, rinuncia a sostanze sintetiche, apicoltura, ecc.). Tuttavia, poiché i programmi mirano innanzitutto alla coltivazione estensiva non si tiene quasi per nulla conto dei prodotti agricoli tipici. - Promozione e progetti speciali per lo sviluppo rurale. - Promozione di un'alpicoltura adatta alla natura e che rispecchi le caratteristiche del luogo. - <i>Vorarlberg</i>: rinuncia agli insilati in determinate zone; formaggi del Vorarlberg di denominazione di origine controllata (Vorarlberger Bergkäse e Alpkäse), si sta cercando di inserire tra i formaggi doc anche il Vorarlberger Sauerkäse. 			

11. Sono stati cercati con altre Parti contraenti criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì	x	No	
Se sì, quali sono questi criteri?			
<p>In quanto metodo di coltivazione estensiva e sostenibile, l'agricoltura biologica soggiace ad una disposizione comunitaria (programma "Sviluppo rurale" secondo l'art. 33) che si applica nell'UE e quindi in alcuni stati membri che figurano come parti contraenti nella Convenzione delle Alpi.</p> <p>Si può constatare solo una limitata agevolazione dei prodotti agricoli tipici attraverso le varie tipologie di labeling dell'UE riguardanti l'etichettatura (DOP, ...); per quanto riguarda invece l'economia di mercato (favorire il marketing con criteri di provenienza regionali) la politica antitrust dell'UE rappresenta in parte un ostacolo.</p>			

³¹ Il "sì" non è definitivo. In relazione ai prezzi del latte e alla commercializzazione di latte biologico ci sono ancora della lacune.

Vorarlberg: le denominazioni di qualità “Ländle Qualitätsprodukte – und Marketing GmbH” furono create appositamente con questo scopo.

Carinzia: prodotti di denominazione di origine protetta come per esempio il formaggio Gailtaler Almkäse.

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

12. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

Il programma ÖPUL prende in esame anche l'allevamento e la riproduzione di razze animali a rischio di estinzione. Il finanziamento avviene nell'ambito della direttiva speciale ÖPUL secondo la misura “Allevamento di razze animali a rischio”.

La coltivazione adatta ai siti, limitata al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente è salvaguardata grazie al finanziamento base stabilito dal programma ÖPUL (p.es. massimo 2 UBG/ha di superficie foraggera).

1982: viene fondata ÖNGENE, l'Associazione nazionale austriaca per le riserve genetiche; associazione per la tutela e la salvaguardia delle patrimonio genetico delle razze di bestiame locali impiegate in ambito agricolo e per l'elaborazione di nuove strategie di allevamento; misure quali per esempio la creazione di un registro delle razze di bestiame a rischio in Austria; misure per il mantenimento delle razze rare o minacciate, avvio di progetti di ricerca, informazione trasparente.

Un esempio concreto: programma di allevamento per la razza bovina Pinzgauer.

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?

Sì	x	No	
----	---	----	--

14. In caso di allevamenti erbivori estensivi viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra il bestiame e le superfici foraggere?

Sì	x	No	
----	---	----	--

15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il

mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?			
Sì	x	No	
Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.			
<p>L'assistenza scientifica nell'ambito degli incentivi ÖPUL (Programma per la salvaguardia della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture) per le razze animali a rischio avviene a livello nazionale nell'ambito dell'università per l'agricoltura e l'università di medicina veterinaria ed è integrata in diverse organizzazioni specializzate nel mantenimento delle vecchie razze e varietà di animali da allevamento (v. Öngene, ...).</p> <p><i>Stiria</i>: collaborazione con il centro per le sementi di Gleisdorf, il centro di sperimentazione per le colture speciali a Wies (che fa capo all'ufficio tecnico 10B dell'amministrazione regionale), la stazione di sperimentazione sulla frutticoltura di Haidegg (Ufficio 10B), la Comunità di lavoro delle banche genetiche austriache. Nel settore delle razze di bestiame vengono avviate molte iniziative attraverso le organizzazioni di allevatori, i centri di fecondazione, istituti universitari, istituti federali ed associazioni private per il mantenimento e la salvaguardia di vecchie razze di bestiame.</p> <p><i>Salisburgo</i>: ricerche relative a vecchie razze di ruminanti domestici, diffusione di astaci e molluschi nel salisburghese.</p>			

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Nell'ambito della direttiva speciale per l'attuazione delle "altre misure" del programma austriaco per lo sviluppo rurale vengono incentivate anche le aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, tra cui anche aziende che operano nelle zone montane.</p> <p>Tuttavia promuovere azioni pubblicitarie sui prodotti di origine montana per esempio (con il nome del prodotto e dell'azienda) incontra i limiti posti dal regime antitrust dell'UE.</p> <p>Realizzazione di progetti di commercializzazione nell'ambito dello sviluppo rurale, p.es. in base all'art. 33, progetti del tipo LEADER+ e progetti di ricerca e di sviluppo sovvenzionati con fondi regionali.</p> <p><i>Carinzia</i>: mercati agricoli, vendita diretta nelle fattorie, programmi di marchio di qualità.</p> <p><i>Stiria</i>: istituzione di programmi per la promozione di marchi che sono adatti per le colture</p>			

prato-pascolive, per esempio Styria Beef, ALMO e simili programmi di allevamento di tori da carne, promozione del latte biologico, produzione speciale di formaggio, prime iniziative di produzione di latte di pecora, ecc.

Austria inferiore: investimenti nell'ambito della commercializzazione.

Salisburgo: mercati agricoli, vendita diretta nelle fattorie, sviluppo del mercato, misure di marketing.

Vorarlberg: commercializzazione diretta sui mercati agricoli, vendita direttamente nelle fattorie, fondazione della "Ländle Qualitätsprodukte – und Marketing GmbH".

17. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori che dei consumatori?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.

Diverse qualità di formaggio, nell'UE sono disponibili appositi registri.

Marchio di qualità AMA, biolabel AMA, altri marchi di diversi consorzi di produz. biologica

Carinzia: Formaggio Gailtaler Almkäse e speck Gailtaler.

Stiria: istituzione di programmi per la promozione di marchi adatti alle produzioni prato-pascolive, per esempio promozione del latte biologico, produzione speciale di formaggio, prime iniziative di produzione di latte di pecora, ecc.

Salisburgo: patate „Lungauer Eachtling“, ciliegie „St. Veiter“, „Agnello dei Tauri”

Vorarlberg: formaggio Vorarlberger Bergkäse, prodotto di denominazione di origine protetta riconosciuto sin dal 1997, formaggio Vorarlberger Alpkäse anch'esso prodotto di denominazione di origine protetta riconosciuto sin dal 1997

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, come?

La misura più incisiva di controllo della produzione nelle zone prative è stato il contingentamento del latte. Questa misura è stata introdotta in Austria negli anni 1975-78

sulla base delle quote latte disponibili in quel momento. Tutti i successivi adattamenti e modifiche non presentano un approccio appropriato alla promozione delle zone montane. Tuttavia è stata data una risposta negativa a questa domanda, visto che le relative misure sono state avviate molto tempo prima del periodo oggetto del presente rapporto.

Programmi di promozione, consulenza.

Stiria: con l'introduzione del contingentamento del latte o meglio con la limitazione imposta al commercio delle quote. Aiuti provenienti dai diversi programmi nell'ambito della PAC (p.es. mucche lattifere nelle zone montane). Tuttavia a causa del nuovo regime di premi aziendali si teme un trasferimento della produzione verso le zone più avvantaggiate.

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19. È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Nell'ambito della formazione professionale agricola viene considerata in particolar modo l'unità dell'azienda agricola e silvicola. Si cerca soprattutto di evidenziare le possibili fonti di reddito provenienti dai boschi.

La silvicoltura sostenibile è uno dei punti fondamentali nell'amministrazione forestale. In quest'ambito si cerca soprattutto di favorire la diversificazione delle possibili fonti di reddito (paragonando il valore aggiunto proveniente dalle attività agricole con quello ottenuto dalla gestione del proprio bosco).

Programmi di incentivazione in ambito forestale; i contributi concessi fanno parte del programma VOLE, continuano ad essere esigui e vengono erogati in seguito al pronunciamento della Conferenza regionale cui compete la decisione in merito ai finanziamenti

Stiria: Promozione (il finanziamento proviene sia da fondi regionali che federali), consulenza e aggiornamento professionale.

Salisburgo: Piani nell'ambito della produzione silvicolturale, progetti forestali, progetti per il recupero dei boschi aventi funzione protettiva.

Vorarlberg: a livello regionale l'agricoltura e la silvicoltura sono considerati un tutt'uno (v. legge sull'agricoltura e silvicoltura).

Carinzia: elaborazione e promozione di piani di produzione forestale, progetti per il recupero

dei boschi aventi funzione protettiva, formazione di consorzi di produzione forestale per tenere alti i prezzi del legname.

20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il paesaggio?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, come?

Secondo la legge forestale, la pianificazione forestale riguarda solo i boschi esistenti. Non si tiene conto così delle altre forme di utilizzo dei terreni e della reciproca influenza tra quest'ultimi ed il bosco. I vari strumenti finanziari atti a promuovere le funzioni ecologiche e biogenetiche del bosco sono meno precisi di quelli per l'agricoltura (protezione della natura su basi contrattuali, ÖPUL).

Il compito della pianificazione forestale (v. artt. 6-11 della legge forestale austriaca) sta nella rappresentazione e pianificazione previdente del patrimonio boschivo o di parte dello stesso (piano per lo sviluppo forestale, piano tecnico forestale, piani per le zone a rischio). **Il piano per lo sviluppo forestale** riguarda l'intero territorio nazionale. Esso rappresenta cartograficamente le funzioni del bosco definite nella legge forestale. Le funzioni protettive, produttive sociali e ricreative vengono valutate per singole aree per poi definirne quella principali. Le disposizioni forestali impediscono da una parte una riduzione estrema della superficie boschiva nei comuni che dispongono già di un limitato patrimonio boschivo (divieto di disboscamento) e dall'altra incentivano nelle stesse aree il rimboschimento. Del legno di rinnovazione si possono utilizzare al massimo 2/3. Per il rimboschimento degli alpeggi si necessita di un'autorizzazione in base all'art. 5 della legge di protezione dei pascoli alpini e delle aree coltivate.

Vorarlberg: in base alla legge forestale regionale, (LBG1 n. 28/1979, 64/1979, 26/1987 e 58/2001) si necessita di un'autorizzazione delle autorità competenti per l'imboschimento di superfici.

21. L'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina viene regolamentata tramite misure tali da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Citate le relative disposizioni.

Fondamentalmente l'uso del suolo forestale per la produzione del legno da un lato e per il

pascolo di bestiame dall'altro è disciplinato in modo tale da evitare danni insostenibili alle foreste. Inoltre negli ultimi anni con l'ordinamento dei boschi e dei pascoli si sta cercando di separare questi due usi (individuazione di pascoli) per migliorare in modo sostenibile le funzioni dei boschi.

La separazione tra bosco e pascolo è stata attuata in modo accentuato negli ultimi anni. Dal punto di vista legislativo si tratta di un argomento molto complesso. Pertanto non sempre vengono raggiunti gli obiettivi prefissi e la risposta a questa domanda dovrebbe essere piuttosto "parzialmente". Vengono altresì offerti consulenza e programmi di promozione.

A livello federale: l'art. 16 della legge forestale federale proibisce di devastare i boschi.

A livello regionale:

Leggi venatorie e piani di abbattimento della selvaggina

Tirolo: legge in materia di servitù boschiva e di pascolo; legge regionale sull'assetto fondiario del Tirolo; legge forestale ed ordinamento forestale tirolese;

Austria superiore: separazione di boschi e pascoli in base alla legge regionale in materia di servitù boschiva e di pascoliva dell'Austria superiore e la legge di protezione dei pascoli alpini e delle aree coltivate. Ulteriori misure sono per esempio la recinzione dei pascoli e misure per la conservazione dei pascoli (debbio,...).

Stiria: piani annuali di abbattimento della selvaggina, art. 56 delle legge venatoria stiriana, esistono anche ulteriori misure in base all'art. 61 "Riduzione del popolamento di selvaggina", disposizioni per la compensazione dei danni arrecati ai boschi v. art 64 segg.

Salisburgo: regolamentazione del popolamento di selvaggina nell'ambito dei piani di abbattimento; per danni estremi da selvaggina sono previste disposizioni nella legge venatoria salisburghese 1993 i.d.g.F. (art. 90 della SJG 1993), viene inoltre promossa la recinzioni per la separazione di boschi e pascoli.

Pianificazione territoriale che tiene conto dell'ecologia in funzione della selvaggina nel Vorarlberg, Salisburgo.

Carinzia: ordinamento dei boschi e dei pascoli nell'ambito del sistema di incentivazione (possibilità di finanziamento), riconversione degli alpeggi in pascoli, creazione di pascoli per la selvaggina su terreni incolti.

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.

Nell'ambito della direttiva speciale per l'attuazione delle "altre misure" del programma austriaco per lo sviluppo rurale ÖPFEL viene anche incentivata l'istituzione di infrastrutture turistiche nei settori affini all'agricoltura (giardino zoologico con animali domestici, wellness, residence,...), istruzione e corsi di formazione nell'ambito delle diverse attività (assistenza, offerte speciali, ...). Inoltre vi sono misure in base all'art. 33 e LEADER+.

Vengono altresì offerti seminari ed escursioni gratuiti con l'obiettivo di stimolare la popolazione locale a avviare cooperazioni e per offrire loro aiuto per quanto riguarda la creazione di marchi, la qualificazione dei prodotti e la commercializzazione comune.

Progetti comuni a livello regionale, consorzi di produzione forestale, agriturismo, associazioni per l'uso collettivo di macchinari agricoli.

Il Tirolo vanta una lunga tradizione di agriturismo "Vacanze in fattoria" e ricopre un ruolo preminente in Austria. Anche in questo settore vengono offerti incentivi tesi a sviluppare il settore (p.es. per quanto riguarda la domanda nei nuovi Stati membro dell'unione europea).

Stiria: anche in questo caso vi sono progetti – il programma "Sviluppo rurale", commercializzazione diretta, agriturismo, programmi per il mantenimento del paesaggio culturale.

Austria inferiore: aiuti per la realizzazione di camere da affittare nelle fattorie, promozione di altre misure di diversificazione delle fonti di reddito.

Salisburgo: comunità per la commercializzazione, agriturismo, iniziative comuni (agricoltura, turismo, economia regionale).

Carinzia: iniziative di commercializzazione, agriturismo, (vacanze in fattoria, vacanze sull'alpe), scuola in fattoria

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?	
Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	X
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	X
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>La promozione della ristrutturazione dei fabbricati rurali e dell'acquisto di impianti e macchinari avviene nell'ambito della direttiva speciale per l'attuazione delle "altre misure" del programma austriaco per lo sviluppo rurale ÖPFEL. Nello stesso ambito troviamo misure per il miglioramento della rete viaria rurale.</p> <p>Il miglioramento della viabilità di accesso alle fattorie viene promosso già da decenni nell'ambito di programmi specifici regionali che mirano a questo scopo.</p> <p>Per quanto riguarda l'incentivazione dell'edilizia residenziale nelle aree rurali vi sono alcune disposizioni che tengono in particolare conto delle strutture familiari tipiche della popolazione agricola (maggiore superficie abitabile per più generazioni).</p> <p>Nell'Austria superiore vengono adottate misure per la promozione degli investimenti in singole aziende e progetti per lo sviluppo rurale. Alpeggi ormai fuori uso vengono rivitalizzati. Inoltre esistono misure per la costruzione e protezione delle malghe. Vi sono anche progetti tesi a migliorare l'accessibilità agli alpeggi. Nei limiti del possibile a livello tecnico e giuridico l'obiettivo di rendere adeguatamente accessibili tutti gli alpeggi dell'Austria superiore sarà raggiunto entro il 2007.</p> <p><i>Stiria</i>: consulenza e l'incentivazione.</p> <p><i>Salisburgo</i>: costruzione e ristrutturazione delle strade agricole e di trasporto materiali e della viabilità di accesso agli alpeggi, sovvenzioni, mutui per gli investimenti agricoli.</p> <p><i>Vorarlberg</i>: costruzione e ristrutturazione strade agricole e forestali nonché miglioramento della rete stradale (legge sulla viabilità per il trasporto materiali e per il trasporto funicolare, (LGBI n. 25/1963, 42/1984, 58/2001, ForstG 1975 et al.) – questo per quanto riguarda il primo punto; promozione degli investimenti, legge sul trasporto merci funicolare (LGBI, n. 10/1961, 66/1993, 58/2001, 38/2002), insieme a due regolamenti regionali – per quanto riguarda il terzo punto.</p> <p><i>Carinzia</i>: promozione degli investimenti in singole aziende come anche ristrutturazione ed</p>	

ampliamento di fabbricati rurali, risanamento di edifici vecchi, miglioramento dell'accesso alle fattorie, promozione della rete stradale rurale.

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali?

Vorarlberg: nell'ambito della "salute animale" sono state gettate le basi legali per l'elaborazione e l'attuazione di appositi programmi (legge istitutiva del fondo per la salute animale, LGB1. n. 26/2001, TGFG)

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Tendenzialmente il valore (ricavato dalle vendite) dei prodotti agricoli ha subito un calo a causa delle ripetute modifiche strutturali della Politica agricola comunitaria. Ovviamente questo riguarda anche i prodotti provenienti dalle zone montane che inoltre risentono dei costi di produzione più elevati. Questo fa sì che la percentuale di reddito proveniente direttamente dalla produzione scenda continuamente e ciò causa una sempre maggiore dipendenza dell'agricoltura di montagna dalle decisioni politiche che riguardano l'entità e le condizioni (direttive, condizioni, "burocrazia agraria") per l'erogazione di finanziamenti. Si pone così, oltre al problema della prevedibilità e dell'affidabilità di tali decisioni, anche e naturalmente quello della motivazione di chi volesse avviare una attività in questo settore che a stento riesce a liberarsi da questa dipendenza, neanche con azioni di tipo imprenditoriale. Sarebbe d'aiuto, in questo caso, un'applicazione meno rigorosa delle politiche di promozione della concorrenzialità da parte dell'Unione europea per poter promuovere i prodotti delle zone montane con i relativi nomi dei prodotti e delle aziende produttrici, attraverso la pubblicità per esempio e nell'ambito della commercializzazione.

La necessità di dover stendere ampie relazioni e valutazioni contrastano con l'obiettivo di un'amministrazione snella e semplice.

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Le misure contribuiscono in modo essenziale al raggiungimento degli obiettivi della politica agraria locale ed in parte vantano una lunga tradizione.

Nel Tirolo la diminuzione delle attività agricole negli ultimi 10 anni (sin dall'adesione dell'Austria all'UE) è rallentata. Da questo punto di vista si potrebbero definire efficaci le misure adottate. E' stato positivo, in questo contesto, il fatto della prevedibilità a medio termine dei finanziamenti e la realizzazione delle relative attività a lungo termine. Per una salda valutazione tuttavia c'è bisogno di prendere in esame periodi più lunghi da poter confrontare, visto che l'agricoltura riguarda anche il cambio generazionale.

Nell'*Austria superiore* nell'ultimo secolo è aumentata la quantità degli alpeggi coltivati. In gran parte nelle zone montane si tratta di coltivatori diretti.

Stiria: riduzione o minimizzazione del fenomeno di abbandono in particolare delle zone montane.

Salisburgo: è stato possibile mantenere la gestione attiva del paesaggio culturale

Essenzialmente l'effetto positivo descritto vale anche per la situazione dell'agricoltura di montagna nella zona alpina austriaca. L'aumento dei fondi sin dall'adesione dell'Austria all'UE ha apportato una maggiore compensazione degli svantaggi cui è soggetta l'agricoltura in ambito montano e in questo periodo si è potuto promuovere ed in parte rafforzare la diversificazione reddituale di molte aziende dell'area alpina.

Tuttavia gli effetti a lungo termine ed i profondi cambiamenti comportamentali possono essere giudicati solo in relazione a periodi più lunghi ed in base a decisioni correlate al cambio generazionale.

Vorarlberg: le basi giuridiche qui indicate e gli strumenti di promozione possono essere definiti efficienti, cosa che è stata dimostrata dall'ampia partecipazione degli agricoltori locali ai programmi offerti. Per esempio quasi il 100% degli agricoltori del Vorarlberg partecipa all'ÖPUL. Questo ha reso possibile la gestione agricola di quasi tutto il territorio e la conservazione delle strutture tradizionali esistenti nel Vorarlberg.

Carinzia: gli aiuti nell'ambito del programma per lo sviluppo rurale sono parte integrante del reddito agricolo. Il valore dell'agricoltura è cambiato in modo significativo nel corso degli ultimi anni. Se prima era la produzione a ricoprire il ruolo primario, ora il compito primario dell'agricoltura di montagna è il mantenimento del paesaggio culturale come risorsa per il turismo.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o a aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	x	
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.	x	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	x	
Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e prelievo rispettosi dell'ambiente.		x
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:		

Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazioni delle finalità nelle altre politiche

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.		x ³²
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover ricorrere a particolari misure protettive.		x ³³
Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le		x

³² Non sono state prese iniziative studiate su misura per il bosco montano. Il terzo emendamento della legge forestale non è ancora stato emanato. Non esiste alcun intervento mirato a ridurre il carico di ozono sulla vegetazione.

³³ A tale riguardo vengono prese solo iniziative a carattere regionale o locale. In gran parte si continuano a notare per lo più danni da selvaggina (scortecciamento) che minacciano o ostacolano il ringiovanimento.

rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.		
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.	parzialmente	
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.	parzialmente	
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto delle esigenze dei sistemi ecoforestali.	x	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.	parzialmente	
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	x	
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.	parzialmente	
<p>Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:</p> <p>Spesso non è realmente possibile dare una chiara risposta con sì o no, sia perché le Regioni hanno pareri divergenti riguardo a singoli punti, sia perché in alcuni settori nella pratica vengono prese misure atte a raggiungere un obiettivo, il successo tuttavia non è ovunque visibile</p> <p><i>Stiria:</i> l'obiettivo di ridurre gli inquinanti atmosferici non viene perseguito perché una bozza del 3° Regolamento contro l'inquinamento dell'aria nell'ambiente boschivo attende da anni di venir applicata. Il patrimonio faunistico di ungulati è in molti punti troppo consistente, cosicché non è possibile ottenere un ringiovanimento dei boschi montani adeguato ai relativi siti senza l'adozione di particolari misure protettive.</p> <p>A livello locale e regionale vengono continuamente adottati interventi, tuttavia si è – perlomeno in certi casi - molto lontani da una soluzione che copra l'intero comprensorio alpino. Ciò riguarda ad esempio la problematica del ringiovanimento e della consistenza della popolazione di ungulati.</p>		

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	x
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo Protocollo.	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	x
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	x
Incentivazione di iniziative comuni.	x
Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	x

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	x
progetti comuni	x
Altro	x
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<p><i>Carinzia:</i> progetto Interreg IIIa con l'Italia "Armonizzazione dei sistemi in ambito forestale" (Servizi forestali regionali in Friuli e Carinzia, Istituti di formazione forestali di Ossiach e Paluzza, Associazione Forestale della Carinzia)</p> <p>Manifestazioni informative</p> <p>Progetti comuni, ad esempio in <i>Tirolo</i>: NAB – Interreg III b (Potenziali naturali dei territori alpini)</p>	

Consultare il sito: www.tirol.gv.at/nab

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Progetti comuni ad esempio in *Tirol*: NAB – Interreg III b

Consultare il sito: www.tirol.gv.at/nab

Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione

5. Per il conseguimento degli obiettivi indicati da questo Protocollo sono state predisposte le basi necessarie alla pianificazione?

Sì	parzialmente	No	
----	--------------	----	--

Se sì, è compreso anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive nonché un'esauriente ricognizione dei siti?

Sì	parzialmente	No	
----	--------------	----	--

A questo proposito quali organi sono/erano competenti?

La competenza spetta alle autorità forestali. La pianificazione boschiva in Austria è disciplinata dalla legge forestale.

In *Tirol* è disponibile una cartografia delle funzioni boschive, la mappatura dei siti è in fase di realizzazione e verrà portata a conclusione presumibilmente entro il 2010. Ente competente è il Governo regionale del Tirolo (Direzione forestale regionale).

In *Stiria* sono disponibili il programma di sviluppo boschivo (a cura del Presidente della Regione), la mappa delle zone a rischio (Ministero federale dell'agricoltura, delle foreste, dell'ambiente e dell'idroeconomia) ed il programma regionale di protezione boschiva (Presidente della Regione). Manca il rilevamento dei siti.

L'Ente per la regimentazione dei torrenti e le opere antivalanghiere (Ufficio del Ministero dell'agricoltura, delle foreste, dell'ambiente e dell'idroeconomia BMLFUW) è competente per la mappatura delle zone a rischio.

Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane

6. Viene attribuita priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i

terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	x ³⁴	No	
Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?			
Sì	x	No	

7. Vengono conservate in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì	x ³⁵	No	

8. Vengono attuati progetti di gestione e miglioramento delle foreste montane nel vostro Paese?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p><i>Tirolo:</i> soprattutto progetti di gestione attiva miranti a migliorare la funzione protettiva diretta dei boschi montani, progetti di risanamento dei boschi con funzione protettiva soprattutto in quota, obiettivo 2 – progetti di misure precauzionali per la difesa da catastrofi naturali, progetti VOLE – progetti mirati al supporto della gestione attiva delle foreste aventi funzione protettiva.</p> <p><i>Austria inferiore/Carinzia:</i> progetti di miglioramento dei boschi con funzione protettiva</p> <p><i>Austria inferiore:</i> progetti di gestione attiva dei boschi con funzione protettiva</p> <p><i>Austria superiore:</i> progetti di gestione attiva dei boschi con funzione protettiva; progetti di recupero dei boschi con funzione protettiva nell’ambito del programma cofinanziato „Sviluppo rurale“; progetti di forestazione protettiva nell’ambito di un programma nazionale (progetti HSS)</p> <p><i>Siria:</i> progetti di gestione attiva dei boschi con funzione protettiva, finanziati con le risorse del fondo per la protezione civile, progetti di riforestazione in quota, e progetti di forestazione protettiva finanziati con mezzi statali e regionali, progetti cofinanziati dalla UE per il ristabilimento ed il miglioramento della funzione dei boschi protettivi</p> <p><i>Austria inferiore:</i> progetti di miglioramento della funzione protettiva nell’ambito della incentivazione dell’ambiente forestale, progetti di gestione attiva dei boschi con funzione protettiva coordinati dal Servizio tecnico forestale</p> <p><i>Reg. Salisburgo:</i> 80 progetti sono già conclusi, 190 progetti sono in fase di realizzazione o di programmazione</p>			

³⁴ Specifici obblighi di gestione attiva da parte dei proprietari di boschi

³⁵ Divieto di disboscamento; speciale norma protettiva

Vorarlberg: rimboschimenti in quote, risanamento dei boschi con funzione protettiva, progetti di gestione attiva dei boschi con funzione protettiva

9. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Art. 7 Protocollo Foreste montane - Funzione economica delle foreste montane

10. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Tirolo: progetti VOLE – per l'incentivazione della gestione boschiva, per il miglioramento della situazione finanziaria dei proprietari di zone boschive e il mantenimento della competitività dell'economia forestale.

Carinzia: incentivazione forestale, consorzi per l'economia forestale)

Austria superiore: realizzazione di sufficienti opere di accesso alle zone boschive (realizzazione di sentieri forestali), incentivazione di consorzi forestali (utilizzo comune di macchine forestali, commercializzazione comune), consulenza forestale

Stiria: misure di incentivazione, consulenza e qualificazione

Austria inferiore: assistenza, incentivazione (ad es. opere di accesso)

Reg. Salisburgo: varie incentivazioni

Vorarlberg: misure di incentivazione, misure di marketing, realizzazione di network e commercializzazione comune

11. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree

adatta ai rispettivi siti?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>Il ringiovanimento boschivo è di per sé anche un principio della buona pratica forestale. I requisiti posti al patrimonio vegetale boschivo sono stabiliti dalla legge forestale, in base alla quale sussiste l'obbligo del rimboschimento con essenze arboree adeguate ai siti anche se la legge non parla esplicitamente di essenze adeguate ai siti. Vi sono tuttavia incentivi che vanno verso un ringiovanimento che risponde ai requisiti di cui sopra. Quest'ultimo non va comunque effettuato su tutto il territorio ed esclude le grandi superfici boschive.</p> <p>Il problema dato dal fatto che gli obblighi legislativi esistono solo per l'idoneità al sito è reso meno grave dalle disposizioni legislative in materia forestale che danno priorità al ringiovanimento naturale. Il censimento forestale austriaco 2000-2002 ed il rilevamento in materia di ringiovanimento effettuati dalla Direzione forestale regionale evidenziano un aumento delle preziose specie arboree di latifoglie.</p> <p><i>Austria superiore:</i> incentivazione del ringiovanimento naturale; incentivazione dei lavori di riforestazione dei boschi misti con relativo controllo della provenienza delle piante forestali (l'origine va attestata sulla fattura delle piante o sulla bolla di consegna).</p> <p><i>Stiria:</i> l'osservanza di varie disposizioni legislative forestali (in particolare la gestione attiva dei boschi aventi funzione protettiva) sono obbligatorie per l'ottenimento di contributi</p> <p><i>Reg. Salisburgo:</i> ringiovanimento naturale e coltura di piante idonee nel Centro sperimentale forestale regionale</p> <p><i>Vorarlberg:</i> ringiovanimento naturale, raccolta e coltivazione di specie autoctone</p>			

12. L'utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>Lo sfruttamento forestale avviene in conformità con la legge forestale, che prevede in particolare norme e disposizioni che disciplinano il trattamento e lo sfruttamento del bosco con funzioni protettive nonché in generale l'esbosco e l'utilizzo del legname. Va sottolineato il divieto del degrado forestale ed il divieto di disboscamento totale. Tuttavia, se lo sfruttamento forestale fosse effettuato ovunque in maniera sufficientemente "dolce" e non invasiva si avrebbero notevolmente meno danni dovuti all'esbosco.</p> <p>Misure concrete: in <i>Tirolo</i>, adozione di gru a cavo sulle superfici ripide (pratica poco dannosa) e</p>			

nell'*Austria inferiore* miglioramento delle opere di accesso.

Vorarlberg: sfruttamento su piccole superfici, bosco a sterzo, incentivazione dell'impiego di gru a cavo, utilizzo di cavalli per l'esbosco

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane

13. Vengono adottate misure che assicurano le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, per l'equilibrio climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>La considerazione delle conseguenze sul bosco avviene nell'ambito della pianificazione territoriale forestale e dell'applicazione della legge forestale. Ai sensi delle disposizioni di legge in materia forestale vanno stabilite le funzioni guida nel Piano di sviluppo dei boschi. Ciò viene garantito anche attraverso l'applicazione della buona pratica forestale.</p> <p><i>Siria:</i> l'individuazione delle funzioni boschive viene effettuata nell'ambito della pianificazione territoriale forestale, laddove l'applicazione giuridica è tuttavia lacunosa. Creazione di aree protette secondo la legge forestale (WRG)</p> <p><i>Vorarlberg:</i> particolare gestione di aree protette di interesse idrico</p>			

14. Vengono adottate misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Divieto di disboscamento ai sensi della legge forestale 1975 nella versione vigente</p> <p>Incentivazione e assistenza per una gestione delle aree boschive possibilmente vicina alla natura, in particolare nell'ambito di progetti miranti al miglioramento dei boschi con funzione protettiva.</p> <p>L'incentivazione forestale viene svolta in funzione di un bosco misto vicino allo stato naturale. Le relative misure tuttavia possono venir migliorate e intensificate.</p> <p>Riserve di bosco naturale, programma di conservazione del materiale genetico, Natura 2000, Parchi nazionali ed altre aree protette ai sensi della Legge sulla tutela della natura.</p> <p><i>Tirolo:</i> lo sfruttamento di piccole superfici di bosco produttivo montano viene incentivato nel contesto di progetti. Nelle aree con vincolo idrico lo sfruttamento del bosco produttivo avviene su piccole superfici ed è disciplinato da apposite ordinanze. Nell'ambito di procedure di disboscamento in base alla legge forestale 1975 queste funzione vengono prese particolarmente in considerazione ed osservate. Va sottolineato in tale contesto il progetto di incentivazione "Gioielli del bosco".</p> <p><i>Carinzia:</i> Piano di sviluppo boschivo nell'ambito dell'applicazione della legge forestale,</p>			

pianificazione territoriale forestale, incentivazione di attività di rimboschimento e di iniziative di miglioramento dello stato delle aree boschive, 50.000 ettari di bosco si trovano in aree protette, incentivazione di iniziative di riforestazione a bosco misto e di ringiovanimento naturale, progetti miranti al mantenimento del patrimonio boschivo con una forte presenza del tasso (*Taxus baccata*)

Austria superiore: incentivazione di interventi ecologici sul patrimonio boschivo (coltura di specie arboree rare, alberi per i picchi e legno morto, cassette nido per gli uccelli, tutela delle formiche).

Siria: certificazione, incentivazioni, monitoraggio (biodiversità), valutazione

Reg. Salisburgo: gestione naturale del bosco

Vorarlberg: cartografia della vegetazione boschiva, cartografia dei biotopi

15. Vengono adottate misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Ai sensi della legge forestale chiunque può accedere al bosco e soffermarvisi per scopi ricreativi e di riposo.

Tirolo: l'accesso ai sentieri forestali ed ai sentieri di pascolo è stato autorizzato nel contesto del Modello Mountainbike Tirolo per tutti coloro che vogliono soffermarsi qui per scopi ricreativi e di riposo. La legge sui sentieri escursionistici viene costantemente migliorata grazie al supporto pubblico (ad es. ROSP – programma di priorità per l'assetto territoriale). Vi sono inoltre le attività di incentivazione e di consulenza relative alla gestione naturale del bosco produttivo, in particolare nell'ambito di progetti di miglioramento dei boschi con funzione protettiva; progetto di incentivazione „Gioielli del bosco“.

Stiria: libero accesso ai boschi (con alcune eccezioni) regolamentato da disposizioni in materia forestale, istituzione di parchi nazionali, segnalazione di boschi con funzione ricreativa, misure di incentivazione miranti al miglioramento degli effetti ricreativi dei boschi.

Vorarlberg: sentieri boschivi didattici, sentieri per scoprire il bosco, mappa di sentieri escursionistici

Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?			
Sì	x	No	

Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?			
Sì	x ³⁶	No	
Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino del vostro Paese e qual è la loro quota sulla superficie forestale totale?			180 riserve con una superficie totale di 8.3000 ettari. La quota della superficie boschiva totale è inferiore allo 0,5 %. ³⁷

18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?			
Sì		No	x ³⁸

19. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali?			
---	--	--	--

³⁶ Con la realizzazione di vie d'accesso non vengono in generale rispettati i requisiti previsti dalle norme in materia di tutela della natura e del paesaggio. Costantemente sorgono pertanto conflitti tra l'ambito della tutela naturale e della gestione delle aree boschive.

³⁷ Nella regione del Tirolo si contano 47 riserve naturali boschive (superfici di 3.243 ettari). La regione Tirolo gestisce 10 riserve naturali boschive (una in collaborazione con l'ente di amministrazione del Parco nazionale degli Alti Tauri), l'amministrazione del parco nazionale gestisce 1a riserva naturale boschiva (superficie totale delle 11 riserve naturali boschive: 402 ettari). Il risarcimento annuale ammonta a 32.000 €. Lo Stato gestisce nella regione Tirolo 23 riserve naturali boschive (superficie 2703 ettari). Il consorzio forestale gestisce nella regione Tirolo 13 riserve naturali boschive (superficie 138 ettari).

³⁸ Rientra tra gli obiettivi da raggiungere, ma non è ancora stato messo in pratica.

Sì		No	Parzialmente
----	--	----	--------------

20. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?

Sì	x	No	
----	---	----	--

21. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Sì		No	x
----	--	----	---

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale - e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane - in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?

Sì	parzialmente	No	
----	--------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).

Vedi il programma di sviluppo delle zone rurali.

L'importo dei contributi erogati è stato nel 2003 di 7,8 milioni di Euro, nel 2004 è stato di 7,2 milioni di Euro

Tirolo: l'incentivazione viene garantita non solo per le attività di ringiovanimento su piccole superfici di bosco (esbosco con gru a cavo), e anche per le attività di cura e manutenzione del bosco e per la realizzazione di sentieri nei boschi con funzioni protettive.

Austria superiore: incentivazione nell'ambito del programma di "Sviluppo rurale" sotto forma di sovvenzioni; nei 4 comprensori montani di Steyr, Kirchdorf, Gmunden e Vöcklabruck vengono erogati ogni anno circa 1,4 milioni di Euro di contributi nei settori summenzionati.

Vorarlberg: fondo per la salvaguardia del bosco

23. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia

motivata sulla base di progetti?			
Sì	Parzialmente	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>Se nell'ambito di un progetto si ravvisa la necessità di realizzare prestazioni che superino quanto prescritto dalle apposite norme legislativo, queste ultime, di regola, vengono anche adeguatamente ricompensate.</p> <p><i>Tirol:</i> tutte le incentivazioni sono direttamente legate alle misure e costituiscono pertanto compensi indiretti per la tutela delle funzioni del bosco in un'ottica di interesse pubblico. È attualmente in fase di sperimentazione un modello di compensazione nell'ambito di un progetto pilota.</p> <p><i>Austria superiore:</i> nell'ambito di progetti di tutela delle aree boschive inseriti nel programma "Sviluppo rurale" vengono incentivate con un contributo del 90% sulle spese nette tutte le misure tese a migliorare la funzione protettiva del bosco. La validità delle misure incentivate va in questi casi al di là dei vigenti obblighi di legge di mantenimento del bosco con funzioni protettive, non potendo esse venir coperte attraverso i proventi derivanti dalla gestione produttiva dei boschi.</p> <p><i>Vorarlberg:</i> Fondo per la salvaguardia del bosco</p>			

24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?			
Sì		No	Parzialmente
Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione anche dei benefici dei singoli?			
Sì	x	No	

Se sì, indicate gli strumenti creati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.			
<p><i>Tirol:</i> direttiva sull'uso di gru a cavo nell'ambito della promozione di attività forestali</p> <p>Programma "Sviluppo rurale"</p> <p>Progetti di gestione attiva dei boschi aventi funzione protettiva</p> <p>Progetti di riforestazione in quota</p>			

Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>In <i>Tirolo</i> i danni da selvaggina e i pascoli boschivi ostacolano a livello locale (soprattutto nelle Alpi Calcareae settentrionali) i progetti di miglioramento dei boschi aventi funzione protettiva.</p> <p>La situazione finanziaria alquanto tesa provoca difficoltà nella definizione delle priorità dei progetti di miglioramento necessari.</p> <p>L'applicazione di progetti di miglioramento dei boschi con funzione protettiva viene resa più difficile da problematiche legate alla proprietà dei boschi (comunità agroforestali, ma anche piccole proprietà private).</p> <p>I valori di inquinamento dell'aria per l'ozono superano i limiti in quasi tutto il territorio, per gli ossidi di azoto si trovano al di sopra dei valori limite previsti per la protezione durevole degli ecosistemi boschivi solo nel fondovalle. Soprattutto nella zona delle Alpi del nord l'immissione di azoto causata dalle precipitazioni si collocano al di sopra dei critical loads.</p> <p>In <i>Carinzia</i> non è stata adottata alcuna misura per l'applicazione del Protocollo. Non vi è alcuna strategia di applicazione.</p> <p><i>Austria superiore</i>: è necessario adeguare la consistenza degli ungulati alla capacità di carico dei biotopi, dato che su circa il 43% delle superfici protette che richiedono interventi di ringiovanimento boschivo nell'Austria superiore (bosco con funzioni protettive di tipo produttivo e non) è la presenza degli ungulati a limitare l'efficacia delle misure di ringiovanimento.</p> <p><i>Siria</i>: a causa della mancanza di risorse (finanziarie e personali) singole disposizioni del</p>			

Protocollo Foreste montane risultano non applicate. Per tale motivo mancano le basi per la pianificazione, ad esempio una cartografia dei siti dei boschi montani e le risorse finanziarie nell'ambito delle incentivazioni e delle compensazioni di interventi di gestione

Vorarlberg: danni da ungulati

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

In *Tirolo* la quota di boschi invecchiati si è ridotta grazie agli interventi migliorativi realizzati nell'ottica delle funzioni protettive del bosco. Inoltre sta aumentando l'uso produttivo dei boschi aventi funzione protettiva e si registra un generale miglioramento della funzione protettiva. Il bosco, infatti, contribuisce in misura maggiore rispetto al passato, a garantire un adeguato reddito ai piccoli proprietari boschivi.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.			
Accordi bilaterali			<input checked="" type="checkbox"/>
Accordi multilaterali			<input checked="" type="checkbox"/>
Sostegno finanziario			<input checked="" type="checkbox"/>
Aggiornamento/Training			<input checked="" type="checkbox"/>
Progetti comuni			<input checked="" type="checkbox"/>
Altro			<input type="checkbox"/>
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Per informazioni dettagliate sulla Austria inferiore consultare il sito http://www.noe.co.at/kursbuch/ e www.niederoesterreich.at/wanderwegekonzept/ .			
Vedi anche Punto B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi Capitolo/II Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale, domanda 4.			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			
Progetti Interreg UE in materia di turismo improntati sul concetto di turismo sostenibile e integrale.			
Gli accordi bilaterali, quali ad esempio l'Accordo di cooperazione per la collaborazione transregionale ed i Progetti di sviluppo nel settore del turismo tra l'Austria superiore e l'Ufficio centrale del turismo della Boemia meridionale.			
A esempio, l'aggiornamento/il training nell'ambito del progetto "Escursioni-passeggiate-wellness Mühlviertel-Boemia meridionale" (vedi sotto)			

Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, sono state già realizzate?			
Sì	x	No	
Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?			
Sì	x	No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione ai seguenti aspetti?		Sì	No
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali			x
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi		parzialmente	
Conseguenze sulle finanze pubbliche			x

3. Sono state eseguite su tutto il territorio pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Sì	x	No	

4. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di compatibilità?			
Sì	x	No	
A questo proposito esistono delle norme giuridiche?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Verifica dell'impatto territoriale ed impatto ambientale in <i>Carinzia</i>			
Legge in materia di Assetto territoriale <i>dell'Austria superiore</i> , e, se al riguardo sono previste specifiche destinazioni: Legge regionale dell'Austria superiore in materia di tutela ambientale			

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, spiegate quali.

- Manuale turismo ed economia del tempo libero Austria superiore 2003-2010
- Modello per il turismo regionale Austria superiore 2004-2007
- area naturalistica del lago Weißensee
- Parco Nazionale della Carinzia – progetti di gestione
- progetto Life UE Drava superiore
- Manuale Austria inferiore....

6. La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?

Sì	x ³⁹	No	
----	-----------------	----	--

7. Se sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto viene riportato qui di seguito? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Definizione di modelli e offerte per un turismo compatibile con la natura	x
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	x
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	
Altro	

Se avete scelto più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.

Progetti incentrati sulle attività di tempo libero intese come attività che contribuiscono alla tutela ed al potenziamento della propria salute, svolte in un ambiente ecologicamente intatto.

Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?

Sì	x	No	
----	---	----	--

9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con

³⁹ Nel settore delle attività commerciali nell'Austria superiore

l'ambiente?			
Sì		No	x

10. Viene rafforzata dalla politica la competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
Aumento costante dell'attrattiva della gamma di offerte, tra l'altro attraverso standard qualitativi.			

11. Vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Sì	x	No	
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			
<ul style="list-style-type: none"> - Carinzia, il Paradiso delle biciclette - Esposizione regionale „Carinzia - ricco regno delle acque“ („kärnten.wasserreich“) - Biotopo della Drava - Consorzio degli agriturismo della Regione dei Nockberge - Paesaggio culturale del Lesachtal - Itinerari di viaggio spirituali e percorsi di pellegrinaggio - Laghi carinziani con acque di qualità potabile 			

12. Nelle zone fortemente turistiche viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?			
Sì	x	No	

13. Per le misure da incentivare e incentivati vengono rispettati i seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche	x	

Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo	x	
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente	x	
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche	x	

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?		
Sì	x	No

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Inserimento di attrezzature e impianti turistici nei paesaggi e nell'ambiente naturale		x
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)		
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici	x	
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate	x	
Citate degli esempi sui settori per i quali avete dato una risposta positiva.		
<ul style="list-style-type: none"> - Cooperazione fra le città alpine di interesse storico, per il Tirolo ad es. Hall i. T., Schwaz, Rattenberg, ecc. Nelle cooperazioni viene data priorità ai partner della macroregione Alto Adige/Trentino/Bellunese. - gruppi di offerta (Gruppo Italia ed altri) - itinerario storico transfrontaliero a lunga distanza Via Claudia Augusta - miglioramenti qualitativi nei comprensori sciistici senza realizzazione di nuovi impianti - monumenti culturali e risorse storiche della Carinzia centrale - iniziative della minoranza slovena della Carinzia per la tutela della loro identità culturale 		

Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici nelle aree protette			
Sì	x	No	

17. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Sì	x	No	

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località e della regione interessate?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
Sul piano delle organizzazioni turistiche l'adeguamento avviene nell'ambito di scenari di sviluppo sostenibili e che tengono conto delle specifiche peculiarità ambientali.			
Reti di sentieri escursionistici, zone non occupate, sistemi di governo del traffico, impiego di materiali edilizi locali			

19. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Sì	x	No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Sì	x	No	

Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Sì	x	No	

Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
Predilezione della ricettività commerciale	x	
Recupero ed uso degli edifici esistenti	x	
Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti	x	

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì	x	No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			
Progetto di apertura di nuovi comprensori sciistici in <i>Carinzia</i> .			
Programma impianti di risalita e comprensori sciistici nel <i>Tirolo 2005</i>			

23. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate allo smontaggio e alla rimozione di impianti di risalita fuori esercizio?			
Sì	x	No	

24. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate alla rinaturalizzazione di superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì	x	No	

Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25. Sono state incentivate misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche nel periodo di rapporto?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Nel 2003 il Consorzio di Trasporti <i>Tirol GmbH</i> (VTG) ha attuato – soprattutto nelle regioni con più spiccata vocazione turistica, come i comprensori dell'Arberg, dell'Achensee, della Zugspitze, della valle Pillerseetal, ma anche delle città capoluoghi di distretto Hall e Landeck – progetti di			

potenziamento della rete regionale di trasporto su bus (Regiobus). Un tale progetto di grande successo è stato realizzato dal VTG anche nel 2004.

Nella **regione di Schwaz**, comprensorio non intensivamente sfruttato dal punto di vista turistico, grazie ad una collaborazione fra i Comuni, le Aziende di incentivazione turistica ed il Consorzio delle aziende dei trasporti è stato approvato un nuovo regolamento ed è stato quindi ristipulato contrattualmente un Progetto “Regiobus”, che ha preso il via il 06.09.2004.

Un obiettivo molto importante di questi progetti “Regiobus” è quello di proporre un’offerta alternativa molto allettante all’impiego individuale dell’automobile, che prevede orari di viaggio concordati, collegamenti e coincidenze particolarmente comodi. Nelle regioni con spiccata vocazione turistica i Progetti “Regiobus” contribuiscono in maniera determinante all’alleggerimento del traffico su strada nelle località turistiche.

Questi gli obiettivi generali di tali progetti in materia di trasporti:

- rafforzamento e potenziamento della rete regionale di trasporti con bus ed autocorriere
- migliore raggiungibilità di zone sinora non coperte da servizio di bus ed autocorriere e inglobamento nella rete viaria del VVT (Consorzio tirolese trasporti).
- garanzia a lungo termine del relativo finanziamento
- impiego di mezzi di trasporto moderni
- impostazione degli orari di viaggio secondo le esigenze del gruppo target (utenti che viaggiano per motivi di lavoro, studenti, utenti che viaggiano per attività di tempo libero)
- potenziamento delle identità di marchio con spiccato richiamo alla realtà regionale; implementazione di un design omogeneo e di strategie di marketing a lungo termine.

I flussi di finanziamento sono riportati nella seguente tabella – essi si riferiscono all’intera rete di trasporti pubblici (bus ed autocorriere) del Tirolo.

Flussi di finanziamento ÖPNRV 2004 (importi indicati in milioni di EUR)

Fonte	Servizi regolare	Servizi commissionati	Marketing/Organizzazione	Totale
Regione	8,78	6,6	1,63	17,01
Comuni/Az.di promoz. tur.	0	2,14	0	2,14
Stato	4,27	1,04	0,06	5,37

26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?			
Sì		No	x
<p>Nell'ambito della procedura di VIA relativa alla società del comprensorio sciistico di Hochfügen GmbH (Delibera del Governo regionale del Tirolo del 20.01.2004, U-5121/276) per "limitare" l'impiego individuale dell'automobile sulle strade e per convogliare gli sciatori giornalieri sui mezzi di trasporto su rotaia alle società di gestione di servizi nei comprensori sciistici è stata imposta l'applicazione della seguente direttiva:</p> <p>"Applicazione di un Progetto di skibus ampliato ed allettante per gli utenti: esso deve prevedere anche un parcheggio sostitutivo tenendo presente l'offerta di skibus già esistente ed applicando regolamenti particolarmente convenienti di uso comune del sistema di trasporto pubblico ampliato già disponibile (bus, treni) d'intesa con il Consorzio di Trasporti "Verkehrsverbund Tirol GmbH".</p>			

27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
Cooperazione Ferrovie austriache/ÖBB-pista ciclabile della Drava, Weißensee Modello trasporti, Parcheggio sotterraneo a Heiligenblut – vedi anche domanda 1			

Art. 14 Protocollo Turismo - Tecniche particolari di assetto territoriale

28. Vengono integrati nel paesaggio nel miglior modo possibile la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci?			
Sì	x	No	
In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?			
Sì	x	No	

29. Vengono autorizzati impianti di innevamento?			
Sì	x	No	

Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo? Spiegate in particolare come vengono rilevate le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.

Gli impianti di innevamento artificiale sono vincolati ad un'autorizzazione in materia di diritto delle acque (WRG 1959). Con prelievi d'acqua da corsi d'acqua superficiali deve venir garantito che vi sia un apporto d'acqua sufficiente dal punto di vista ecologico, nonché una sufficiente qualità dell'acqua (almeno qualità balneabile). Con impiego d'acqua di sorgente non deve venir pregiudicata la disponibilità di acqua potabile a livello locale.

30. Vengono limitate le modifiche del terreno?

Sì	x	No	
----	---	----	--

31. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Segnalazione dei percorsi per mountainbike

33. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Ai sensi del Decreto del Presidente regionale del *Tirolo* relativo alla Legge sulla Navigazione LGBl. N. 56/1998 è vietata la navigazione sui laghi del Tirolo di imbarcazioni e mezzi galleggianti dotate di motori a combustione o di motori elettrici con potenza superiore a 500 Watt. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a della Legge TNSchG 2005 viene vietato in generale nel territorio regionale del Tirolo lo svolgimento di competizioni sportive con autovetture azionate da motori a combustione.

Nei mesi estivi nell'Austria superiore è vietato navigare sui laghi del Salzkammergut con barche

a motore.

Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili

34. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?

Sì

No

Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori di aerodromi.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge sull'aviazione civile (LFG) è consentito effettuare decolli ed atterraggi al di fuori di aerodromi – nella misura in cui si tratti di voli civili - solo previa autorizzazione del Presidente regionale. Quest'ultima può essere rilasciata solo se non è in contrasto con interessi pubblici o se, nel caso specifico, l'interesse pubblico legato a quello specifico decollo o atterraggio supera di importanza un eventuale altro interesse privato contrastante. Tale interesse pubblico dovrà essere limitato nel tempo. Inoltre l'autorizzazione – se necessario per la tutela degli interessi pubblici – dovrà prevedere l'osservanza di condizioni e regole. Essa dovrà essere revocata immediatamente se una condizione a cui il rilascio è vincolato viene a mancare, non viene rispettata o viene violata.

L'autorizzazione può essere rilasciata per vari luoghi. Per verificare se un determinato posto – se le sue caratteristiche non sono note alle autorità – si presta alle operazioni di decollo ed atterraggio, esso verrà ispezionato da esperti di aeronautica. Per quanto riguarda le competizioni sportive, tale disposizione andrà applicata in generale per competizioni con parapendii, palloni aerostatici e paracaduti.

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?

Sì

No

Se sì, quali?

Inglobamento dei comprensori a sviluppo più debole nelle strutture regionali turisticamente molto più forti e sviluppate.

Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda turistica nelle regioni turistiche?			
Sì		No	x
Se sì, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?			
Sì		No	x

37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?			

Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			
Eventuali forme di incentivazione che prendono in considerazione aspetti rilevanti ai fini del presente Protocollo nell'ambito dei contributi concessi nel Tirolo.			

39. Quali innovazioni sono state favorite dall'attuazione del Protocollo Turismo?			
Sono state favorite soprattutto le iniziative che – oltre a rendere sempre più attraente l'offerta in generale – sottolineano e tengono conto in maniera accentuata dell'offerta di attività fisiche eseguite in un'ottica di tutela della salute, nella cornice di un ambiente alpino tutelato ecologicamente ma anche particolarmente sensibile.			

Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

40. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Sì	x	No	

Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Sì	x	No	
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.			
Applicazione di strategie di marketing mirate ad uno specifico sito e riferite ad un'ampia gamma di settori ed effettuazione di uno scambio reciproco di servizi.			
Programmi regionali di sostegno UE per il potenziamento delle aree rurali, in particolare iniziative Interreg e Leader.			

Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative

41. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			
In parte è stato notato un grado di conoscenza estremamente basso.			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Vi è ancora molto da fare, ma la pressione economica riduce l'impegno in difesa dell'ambiente.
Nell'ottica dell'applicazione della Convenzione delle Alpi *il Tirolo* si muove senza dubbio con un forte margine di distacco rispetto agli altri partner contrattuali ed è quindi in testa.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1. Viene attuata una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì	x	No	

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.	x	
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della telematica.	x ⁴⁰	
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.		x ⁴¹
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.	x ⁴²	
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.	x	

3. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	x	
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	x ⁴³	
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e		x ⁴⁴

⁴⁰ in via di preparazione

⁴¹ Bisogna rispondere di „no“, poiché per le automobili, che causano la maggior parte dei costi, non vale il road pricing.

⁴² Per il trasporto pubblico urbano persone sì, per il trasporto merci è in via di preparazione; bisogna intervenire maggiormente a livello di pianificazione territoriale

⁴³ in parte, nelle aree soggette a recupero

⁴⁴ Bisognerebbe concretizzare il concetto delle “migliori tecnologie disponibili” La migliore tecnologia disponibile per i veicoli azionati con motori diesel, sarebbe attualmente il filtro per il particolato; per l'inquinamento acustico potrebbe essere quella dei pneumatici silenziosi. Ambedue le tecnologie non sono previste a norma di Legge e dal punto di vista del diritto comunitario probabilmente sarà difficile imporle.

delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili		
Incremento della sicurezza dei trasporti	x	

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4. Nel caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?	Sì	No
Verifiche di opportunità	x	
Valutazioni dell'impatto ambientale	x	
Analisi dei rischi	in parte	
Altre verifiche	x	
Se avete scelto la voce "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.		
Oltre alla valutazione dell'impatto ambientale, viene verificato in termini settoriali, anche l'idoneità del progetto dal punto di vista del diritto di protezione della natura, del diritto idrico e di quello forestale, prima di concedere l'autorizzazione.		
Verifica del fabbisogno, valutazione di compatibilità con la natura, analisi costo-beneficio, VAS per il settore trasporti.		
Se precedentemente avete risposto di "Sì": si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?		
Sì	x	No

5. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?		
Sì	x	No

6. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vengono realizzate consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?		
---	--	--

Sì	x	No	
Se sì, citate degli esempi.			
Si fa nell'ambito della Convenzione Espoo. Un esempio concreto è il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nel corridoio del Brennero (galleria base del Brennero).			
<i>Stiria</i> : Coordinamento con i Paesi confinanti. presentazione dei progetti nell'ambito della Commissione Trasporti della Comunità di lavoro Alpe-Adria			

7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì		Non sempre	x	No	
Se avete risposto "no" o "non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					

8. Viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Tramite il sostegno del management aziendale della mobilità – incentivazione di interventi ambientali - L'introduzione del pedaggio autostradale per gli automezzi pesanti sulla rete viaria ad alta capacità ha portato all'aumento e ad una maggiore variabilità dei costi del trasporto merci su strada. - <i>Salisburgo</i>: management aziendale della mobilità e servizi di assistenza offerti dalla Camera di commercio 			

Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici

9. Viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none">- Finanziamenti nazionali e regionali- Tramite la promozione di servizi di economia collettiva nel settore dei trasporti pubblici urbani di persone e il potenziamento delle infrastrutture e delle stazioni ferroviarie allo scopo di aumentare le capacità del trasporto pubblico di persone su rotaia; vi rientra anche l'accessibilità priva di barriere alle strutture di trasporto pubblico.- Ottimizzazione dell'infrastruttura e dell'offerta dei trasporti pubblici- <i>Stiria</i>: contributi economici, ad es. da fondi Möst (tassa sui carburanti a base di petrolio)- <i>Austria inferiore</i>: i consorzi di trasporto offrono sistemi di trasporto pubblico adatti alle esigenze dell'utenza, ad es. taxi collettivi, sistemi park and ride- <i>Salisburgo</i>: Modello trasporti pubblici: regionalizzazione (orari cadenzati), consorzio di trasporti pubblici (SVV)			

10. L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none">- Ad es.: azioni pilota („Autobus delle valli“, mobilità dolce), ma non in via generale- riduzione dell'esodo dalle zone periferiche grazie al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico per i pendolari; è comunque raro che il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico possa fermare la tendenza all'esodo dalle zone periferiche- riduzione del traffico automobilistico e, di conseguenza, riduzione del fabbisogno di superfici di sosta e parcheggio delle macchine, in particolare nelle vicinanze di strutture per il tempo libero e in concomitanza con grandi manifestazioni; spesso si ricorre al trasporto pubblico solo perché non ci sono abbastanza parcheggi a disposizione;- miglioramenti infrastrutturali			

- *Stiria*: aumento della quota di trasporto pubblico, riduzione traffico individuale
- *Salisburgo*: orari cadenzati, autobus delle valli (Lungau, Weißbach), autocorriere per escursionisti (servizio stagionale), inglobamento degli skibus nel sistema degli orari cadenzati, mantenimento della ferrovia di Krimml
- *Ministero dell'agricoltura e delle foreste, M. dei trasporti, M. dell'economia e Regione Salisburgo, Werfenweng*: il progetto pilota intersettoriale (trasporti, turismo, ambiente) „mobilità soft – turismo senza automobili“ ha portato, nel comune di Werfenweng, ad un aumento superiore alla media di pernottamenti, in particolare per la presenza di turisti che hanno accettato la proposta-pacchetto delle „ferie dalla macchina“.

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Sì	No
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali	x	
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	x	
I provvedimenti atti a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto	x	
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati	x ⁴⁵	
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche	x ⁴⁶	
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	x	

12. Vengono sostenuti gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?

⁴⁵ esempio Green Logistics.

⁴⁶ La „strada viaggiante“ usa lo stesso materiale rotabile dei trasporti ferroviari passeggeri (freni a disco più silenziosi). Nell'ambito del progetto Low-Noise-Train-Projekt (A, IT, CH) è stato messo a punto anche un vagone merci silenzioso il cui prototipo è già in uso in Svizzera.

Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - miglioramento della navigabilità del Danubio per renderlo un'idrovia utilizzabile tutto l'anno (il Danubio, però, non si trova nel territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi) - ricorso alla telematica per rendere più accessibili le informazioni - Modello „Strada navigante“ 			

Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			
Non sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino ad eccezione di quelle che al momento dell'approvazione del Protocollo Trasporti erano previsti nei documenti giuridicamente vincolanti, tra cui ad es. l'ultimazione della S 6 – superstrada del Semmering e l'ultimazione dell'A 9 autostrada del Pyhrn.			

14. Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2?			
<ul style="list-style-type: none"> - tramite la Legge sulla VIA (UVP-G 2000) - Legge sulla viabilità nazionale - Le verifiche necessarie sono state realizzate e i risultati hanno dato luogo a misure di protezione e di compensazione/ripristino locali. - <i>Stiria</i>: non è prevista in un prossimo futuro la realizzazione di strade di grande comunicazione 			

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			

- programma antirumore dell'aeronautica, veicoli silenziosi
- tassa regionale differenziata a seconda della rumorosità
- recepimento della direttiva comunitaria sull'inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo
- omologazione solo per velivoli di tipo silenzioso (in base alle categorie ICAO, allegato 16, vol. 1, cap. 3)
- *Stiria*: migliorie tecnologiche
- ottimizzazione delle rotte aeree nei pressi dell'aeroporto di Vienna

16. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, a quali condizioni?

Alle condizioni di cui all'art. 133 della Legge sull'aeronautica

Il decollo e l'atterraggio di velivoli al di fuori degli aerodromi è vincolato ad un'autorizzazione ufficiale concessa dal Presidente della Regione a seguito della verifica dell'interesse pubblico e previo assenso da parte dell'avente diritto d'uso del terreno. Anche l'uso di parapendii o paracaduti a motore è soggetto ad autorizzazione.

Stiria: è fortemente limitato il decollo e l'atterraggio al di fuori degli aerodromi, autorizzazione regionale per i voli di elicottero.

17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, quali?

Attualmente si tollera il decollo non autorizzato di parapendii e paracaduti (eccezion fatta per le zone urbanizzate e per i decolli da edifici o ponti, ecc.).

18. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, come? Citate degli esempi
<ul style="list-style-type: none"> - potenziamento del servizio navetta per l'aeroporto di Vienna e attivazione del „CityAirportTrains“ per l'aeroporto di Vienna –Schwechat; - realizzazione di una stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Graz-Thalerhof; - si cerca in linea generale migliorare i collegamenti con gli aeroporti mediante servizi di trasporto pubblico - potenziamento del collegamento (trasporti pubblici) con l'aeroporto di Salisburgo

19. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	x

Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	x	No	
Una tale verifica è prevista da norme giuridiche?			
Sì	x	No	
Se sì, citate le norme giuridiche.			
<ul style="list-style-type: none"> - procedimenti di VIA - la valutazione dipende dai valori di soglia, secondo l'allegato 			

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo o degli altri Protocolli?			
Sì		No	x

22. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?			
Sì		No	x

23. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei			
---	--	--	--

turisti senza automobili?			
Sì	x	No	
Se sì, come? Citate anche degli esempi.			
<ul style="list-style-type: none"> - Modello „autobus delle valli“ - incentivazione dei trasporti con autocorriere/ferrovie nei comprensori turistici (ad es. skibus) - <i>Stiria</i>: attivazione di „autobus delle valli“, servizi navetta per facilitare l’arrivo con i mezzi di trasporto pubblico - <i>Salisburgo</i>: progetto pilota „mobilità soft“ – turismo senza automobile a Werfenweng, Bad Hofgastein, autobus delle valli (Lungau), autocorriera per escursionisti (Hirschbichl, Weißbach bei Lofer), mantenimento tratta ferroviaria di Krimml - <i>Ministero dell’agricoltura e delle foreste, M. dei trasporti, M. dell’economia e Regione Salisburgo, Werfenweng (distretto Pongau)</i>: attuazione del progetto pilota „mobilità soft – turismo senza automobili“ con offerte di mobilità ecocompatibile per i cittadini del comune e per i turisti in arrivo e in partenza con particolare riguardo all’uso della ferrovia e delle autocorriere. Anche all’interno del comprensorio turistico viene incentivato l’uso dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei turisti; inoltre per il trasporto pubblico si ricorre a autoveicoli meno inquinanti (ad es. veicoli a motore elettrico). Tutte queste misure sono abbinata a servizi innovativi sul piano della mobilità e ad offerte turistiche allettanti e accompagnate da adeguate misure di marketing. - <i>Ministero dell’agricoltura e delle foreste, M. dei trasporti, M. dell’economia e Regione Salisburgo, comune di Werfenweng e partner dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania e dalla Svizzera</i>: attuazione del progetto „Alps Mobility II- Alpine Pearls“. Il progetto mira alla concezione di offerte eco-turistiche di tipo innovativo, cosiddette „Perle delle Alpi“ abbinando allettanti proposte turistiche ai vantaggi della mobilità ecocompatibile. Il pacchetto eco-turistico „Perle delle Alpi“ comprende viaggi nell’ambito delle Alpi con mezzi di trasporto ecocompatibili, quali treni, bus, biciclette, veicoli ad emissione zero, cavalli o spostamenti a piedi. Le località toccate nel corso di questi itinerari devono diventare „perle“ nell’ottica della sostenibilità, e devono rispettare certi standard turistici e di trasporto descritti in un apposito catalogo di criteri. Le „perle“ saranno tra di loro collegate tramite una catena di mobilità soft, di modo che anche l’arrivo e la partenza a e da ogni località possa avvenire in modo ecocompatibile. Gli itinerari dei viaggi soft dovrebbero passare per paesaggi di particolare bellezza, offrire esperienze interessanti ed informazioni impeccabili e garantire il massimo del comfort, ad es. per quanto riguarda il trasporto dei bagagli. - <i>Ministero dell’agricoltura e delle foreste, M. dei trasporti, M. dell’economia e comune di</i> 			

Werfenweng: attuazione del progetto „Alpine Awareness“, dedicato alla sensibilizzazione intorno ad uno stile di vita sostenibile nelle Alpi, in particolare sul piano della mobilità; i destinatari più importanti del progetto sono gli occupati nel settore dei trasporti e del turismo, i bambini e i giovani, i cittadini del comune e i turisti.

- *Ministero dell'agricoltura e delle foreste, M. dei trasporti, Regione Salisburgo, comune di Werfenweng, Regione Stiria e la zona del parco nazionale del Gesäuse/Eisenerz (Stiria del nord)*: attuazione del progetto MOBILALP, insieme a partner dalla Francia e dall'Italia, che ha per oggetto la realizzazione di strumenti chiave per una mobilità regionale sostenibile; il concetto che riassume le strategie in atto è quello del „management regionale della mobilità“

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?

Sì		No	x
----	--	----	---

25. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni?

Sì		No	x
----	--	----	---

26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?

No	x
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	
Sì, vengono già applicati	
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Citate dei dettagli.	

- pedaggio basato sulla cilindrata per camion e autocorriere su tutta la rete ad alta capacità (road-pricing)
- bollino autostradale per l'uso della rete viaria ad alta capacità

- aumento della tassa sui carburanti per il diesel

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

27. Viene registrato e aggiornato periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?

Il rapporto di verifica dello stato dell'ambiente (Ente federale dell'ambiente) presenta, periodicamente ogni tre anni, la situazione dell'ambiente austriaco. Un capitolo del rapporto è dedicato ai trasporti. Va detto, comunque, che tale rapporto non si riferisce solo al territorio di applicazione della Conferenza delle Alpi. Il testo è attualmente in fase di preparazione. Per il trasporto merci transalpino sono disponibili i dati nell'ambito di AlpInfo.

28. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?

Nell'ambito del rapporto di verifica dello stato dell'ambiente non si effettua una tale valutazione. Il raggiungimento degli obiettivi viene ostacolato dall'abolizione, imposta dalla normativa comunitaria, degli ecopunti e dalla limitazione del pedaggio per gli automezzi pesanti ai soli costi dell'infrastruttura.

Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori

29. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?

Nell'ambito della strategia austriaca per la protezione climatica.

Nell'ambito di alcuni modelli regionali di gestione dei trasporti.

Valori limite per l'immissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera (Legge sull'abbattimento delle emissioni di sostanze inquinanti atmosferiche - IG-Luft)

Valori limite per il rumore nell'ambito dell'istruzione amministrativa per la limitazione dell'inquinamento acustico lungo le strade statali; disposizioni analoghe vigono nelle tratte ferroviarie di nuova costruzione.

Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle in particolare in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Si sono già verificate tali armonizzazioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, citate degli esempi.

- galleria di base del Brennero
- strategia coordinata per il potenziamento delle strutture ferroviarie nel corridoio del Brennero
- gruppo di lavoro Bodan-Rail
- progettazione A5 e A6 – corridoio del Marchfeld

31. Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione di questo Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al suddetto Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, citate degli esempi.

- gruppo di lavoro Trasporti nell'ambito della Convenzione delle Alpi,
- piano d'azione Brennero 2005,
- gruppo di lavoro per la strategia di potenziamento del corridoio del Brennero,
- *Stiria*: coordinamento dei modelli di gestione dei trasporti con le Regioni limitrofe
- incontro Austria/Italia sul progetto AlpFrail, non nell'ambito della Convenzione delle Alpi, ma in funzione del Protocollo Trasporti

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Data l'eliminazione del sistema degli ecopunti e la limitazione del pedaggio per gli automezzi pesanti ai soli costi dell'infrastruttura (impossibilità di considerare i costi esterni!) non è possibile, al momento, raggiungere appieno l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento causato dal trasporto merci transalpino a lunga distanza.</p> <p>Ulteriori problemi sono nati in questi ultimi anni in concomitanza con l'uso più frequente di automobili a motori diesel (e con il generale aumento del trasporto merci su strada) che ha portato al superamento dei valori di soglia per le immissioni di NOx e di particolato o polveri fini.</p> <p>Mancata accettazione, carenza di indicazioni concrete.</p>			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			
<p>Le misure adottate per migliorare l'offerta dei servizi di trasporto pubblico e del trasporto merci su rotaia hanno sortito effetti positivi, anche se nel 2004 si è registrato un minore ricorso alla strada viaggiante a causa dell'eliminazione del sistema degli ecopunti. In generale, però, le misure hanno contribuito all'incremento dei trasporti ferroviari nel 2004 rispetto ai volumi registrati nel 2003. Inoltre, gli interventi antirumore lungo gli assi di trasporto ad alta capacità hanno portato ad un sostanziale miglioramento della qualità di vita.</p>			

Stiria: Senza dubbio l'efficacia delle misure può essere ulteriormente incrementata.

La valutazione, in molti casi, non è ancora definitiva, poiché non si dispone ancora dei risultati della valutazione delle più recenti misure.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

ad 29: Il programma di misure sul Modello salisburghese di mobilità (SLMK 2002) prevede anche un monitoraggio sulla base di parametri concreti.

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

3. Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni di problemi comuni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.

Accordi bilaterali	<input checked="" type="checkbox"/>
Accordi multilaterali	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostegno finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggiornamento/Training	<input checked="" type="checkbox"/>
Progetti comuni	<input checked="" type="checkbox"/>
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
- convegni internazionali e manifestazioni di informazione	

- ad es. la Conferenza Pellets e la World Sustainable Energy Day 2005, dal 2 al 4 marzo 2005

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Vista l'intensità della cooperazione sono i progetti comuni quelli che funzionano meglio.

Stiria: Nell'ambito del progetto transfrontaliero SEPIRAP (Slovenia, Carinzia, Stiria) è stata sottoscritta una dichiarazione comune a livello politico sulla politica energetica.

Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali, in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi internazionali vigenti?

Sì

x

No

Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

7. Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?

Sì

x

No

Se sì, quali?

- misure nell'ambito di klima:aktiv – programmi di protezione climatica
- programmi di rilievo sono: ecofacility – per l'aumento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici; riscaldamento basato su impianti solari, aziende con grande efficienza energetica
- www.programm.klimaaktiv.at
- programmi per l'efficienza energetica Energie Star 2010

Stiria: programmi settoriali per l'efficienza energetica, ecoprofit, azioni di consulenza sul risparmio energetico, management di qualità nell'ambito del teleriscaldamento a biomassa, network „energia ecologica Stiria“

Austria inferiore: Modello energia 1997

Salisburgo: Trasporto calore Hallein – Salisburgo (teleriscaldamento), programma: „comuni ad alta efficienza energetica“

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore	x	
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	x	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici	x	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia	x	
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	x	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	x	
Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	x	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	x	

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente e il paesaggio?			
Sì	x	No	

10. Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?
--

Misure legislative

- La Legge sull'energia elettrica ecologica (BGBl. I N. 149/2002) ha portato all'armonizzazione della produzione di energia elettrica a partire da fonti energetiche rigenerabili per tutta l'Austria. La Legge prevede sia l'autorizzazione ad emanare regolamenti sui compensi da erogare per l'energia immessa in rete (BGBl. II N. 508/2002), sia la definizione del contributo erogato dalle Regioni per l'uso di nuove tecnologie nella produzione di energia elettrica ecologica (art. 22 comma 4)
- Calore: impianti di riscaldamento a biomassa, impianti solari, teleriscaldamento (azione speciale), incentivazione dell'edilizia residenziale, cogenerazione: contributi a livello nazionale grazie alle tariffe di immissione in rete di energia elettrica ecologica,
- decreto sull'energia elettrica ecologica (n. 508) del Ministro federale per l'economia ed il lavoro che definisce i prezzi per l'acquisto di energia elettrica da impianti ecologici – promulgazione: 20 dicembre 2002)
- 149a Legge federale di emendamento della regolamentazione del settore della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e del settore della cogenerazione (Legge sull'energia elettrica ecologica); nonché della Legge per la gestione e l'organizzazione del mercato dell'elettricità (ElWOG) e della Legge sulla promozione energetica (1979 -EnFG), promulgazione: 23 agosto 2002.

Contributi e programmi di sostegno

- ad es. il programma per l'energia elettrica ecologica dell'Austria superiore volto all'incentivazione e allo sviluppo di tecnologie ecologiche e per l'incentivazione dell'uso di fonti energetiche rigenerabili per la produzione di energia elettrica nella Regione.

Consulenza, compensi per l'immissione in rete di energia ecologica, programmi di ricerca, programmi di protezione climatica (educazione, informazione, sistemi di qualità),

Salisburgo: contributi, mutui agevolati, *Stiria*: diverse altre azioni ed enti di promozione (ad es. il „network energia ecologica Stiria - NOEST, ente di promozione economica...); *Austria inferiore*: incentivazione delle nuove tecnologie nell'ambito delle fonti rinnovabili, sostegno di progetti pilota e progetti di ricerca connessi alle fonti energetiche rigenerabili

11. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Sì	No
Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa	x	
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	x	

Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	x	
--	---	--

12. Se viene promosso l'utilizzo di impianti decentrali di produzione energetica, spiegate come.
<ul style="list-style-type: none"> - Per promuovere l'utilizzo di impianti decentrali, tutti i produttori di energia elettrica ecologica beneficiano del contributo erogato per l'immissione nelle reti pubbliche; le disposizioni vigenti nelle varie Regioni sono alquanto differenti. - impianti a biomassa per la produzione di energia elettrica, microcentrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, impianti eolici, contributi vari - <i>Stiria</i>: finanziamenti, ricerca, norme giuridiche - <i>Salisburgo</i>: contributi, servizi di assistenza

13. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Au- menta- ta	Rima- sta inva- riata	Dimi- nuita
Sole	x		
Biomassa		x	
Acqua		x	
Vento	x		
Energia geotermica	x		

Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

14. Vengono assicurate sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
Nel caso di impianti di nuova costruzione vi sono prescrizioni del genere contenute nell'avviso di autorizzazione;			

nel caso di impianti già esistenti le prescrizioni vengono imposte a posteriori ai sensi dell'art. 21a WRG 1959 (Codice delle acque)

I procedimenti autorizzativi assicurano gli standard ecologici minimi, inoltre vengono erogati contributi per la realizzazione di opere di risalita per i pesci.

Ciò nonostante vi sono numerose eccezioni che contrastano con la garanzia di migrazione della fauna. Quest'ultimo punto, insieme alla problematica della portata minima e delle ondate è oggetto di accese discussioni con coloro che gestiscono le centrali idroelettriche, poiché il rispetto di questi criteri comporta costi non indifferenti.

Ai sensi dell'emendamento del Codice delle acque (WRG-Novelle 2003 – recepimento della relativa direttiva UE) va garantito il mantenimento del buono stato ecologico e del buon potenziale ecologico per tutti i corpi idrici, lungo i corsi d'acqua di particolare qualità, inoltre, vigono norme ancora più severe che prevedono la garanzia di un ottimo stato ecologico. A tale scopo è necessario definire la portata minima, ridurre al minimo le variazioni indotte del livello dell'acqua e garantire la migrazione della fauna e questi criteri vengono assicurati nei procedimenti di autorizzazione. Attualmente è in corso un graduale adeguamento degli impianti idroelettrici più vecchi.

15. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali misure vengono adottate a questo scopo?

- Vi sono o divieti assoluti di costruzione e uso oppure vincoli di autorizzazione limitata previsti nei relativi regolamenti
- aree a vincolo idropotabile, zone di rispetto e regolamenti quadro non solo garantiscono la qualità dell'acqua destinata al consumo umano ma anche la quantità dell'acqua potabile disponibile (regime idrico)

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi - mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati – preferendoli ad una nuova costruzione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Tramite le tariffe per l'immissione nelle reti pubbliche. La Legge sull'energia elettrica ecologica

prevede tariffe scaglionate a seconda dell'incremento della produttività dei microimpianti idroelettrici ristrutturati.

Il programma per l'energia elettrica ecologica *dell'Austria superiore* prevede contributi per la ristrutturazione di microcentrali idroelettriche e degli interventi ecologici collaterali (garanzia della portata minima, scale di monta per i pesci, ecc.). Data la pre-esistenza di certe strutture, i risultati della valutazione idroeconomica e idroecologica favoriranno i progetti di ristrutturazione e riattivazione di impianti dismessi rispetto ai progetti di costruzione ex novo su corsi d'acqua ancora integri.

Stiria: servizi di assistenza

17. È stato esaminato come possono essere imputati ai consumatori di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, qual è stato il risultato dell'esame?

Ad es. tramite le tariffe per l'energia elettrica ecologica legate ai costi di produzione

Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, esistono norme giuridiche che regolano tutto questo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

19. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino vengono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?

Sì		No	x
----	--	----	---

Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Aumentato	Rimasto invariato	Diminuito
	x		

20. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, qual è il risultato della verifica?

Si privilegia l'uso di fonti energetiche rigenerabili, a condizione che ciò sia tecnicamente possibile e redditizio dal punto di vista economico. Un certo numero di impianti sono stati oggetto di riconversione da combustibili fossili a biomassa.

Dalla valutazione della redditività risulta spesso che gli impianti basati su fonti energetiche rigenerabili in molti casi sono troppo costosi.

Continuo incremento dell'uso della biomassa (anche per la produzione di energia elettrica)

21. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- incentivazione nell'ambito della Legge per l'energia elettrica ecologica
- contributi per la costruzione di impianti basati su fonti energetiche rigenerabili, maggiore tariffa di immissione prevista dal pertinente decreto nazionale
- direttiva sulle centrali a carbon fossile

22. Si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni nelle zone di confine con quelli di altre Parti contraenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

La domanda andrebbe specificata precisando a quali emissioni o immissioni ci si riferisce. Per quanto riguarda le emissioni radioattive, è in corso, ormai da anni, un'intensa collaborazione con tutti gli Stati confinanti con l'Austria (ad eccezione dell'Italia).

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Vi sono accordi bilaterali con i seguenti Stati, dove sono ubicate centrali nucleari che possono aver effetti sull'arco alpino.

- Ungheria (H) BGBI. N. 454/1987
- Germania (D) BGBI. N. 128/1989 (DDR), BGBI. N. 892/94
- Repubblica slovacca (SK),
BGBI. N. 565/1990 (CSFR), BGBI. N. 1046/1994
- Repubblica ceca (CZ)
BGBI. N. 565/1990 (CSFR), BGBI. III N. 123/1997
- Polonia (PL) BGBI. N. 643/1990
- Slovenia (SLO) BGBI. III N. 176/1998
- Ucraina (UA) BGBI. III N. 152/1998 (BGBI. N. 291/1996)
- Svizzera (CH) BGBI. III N. 201/2000

Gli accordi hanno per oggetto le informazioni sui programmi in materia di energia nucleare e sulle relative norme giuridiche, l'informazione su impianti tecnici nucleari incluso il monitoraggio dell'ambiente circostante, l'allarme tempestivo in caso di incidenti nucleari e di altri eventi preoccupanti, nonché alcuni accordi di tipo organizzativo.

Nell'ambito di questi accordi bilaterali stipulati con quasi tutti gli Stati vicini, una volta all'anno hanno luogo anche incontri di esperti.

24. Sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Con la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, l'Ungheria e la Slovenia lo scambio di dati avviene online. Inoltre è in via di preparazione il collegamento del sistema austriaco di allarme

radiazioni con i sistemi della Germania e della Svizzera.

Stiria: con la Slovenia

Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- VIA per tutti i progetti
- Le condotte per il trasporto di prodotti petroliferi o di gas a cominciare da una lunghezza di 25 km e linee aeree per il trasporto della corrente ad alta tensione a partire da 15 o 20 km di lunghezza sono soggette alla VIA.
- Esiste un vincolo di autorizzazione per le condutture di lunghezza inferiore se si trovano al di sopra di 1.700 mslm, in base alla legislazione sulle sostanze convogliate e ai sensi della Legge tirolese sulla protezione della natura; il relativo procedimento autorizzativo prevede anche la considerazione della protezione della popolazione e dell'ambiente.
- Nel corso della realizzazione di progetti di linee di trasporto soggette a VIA, vengono effettuate adeguate verifiche, e, all'occorrenza definiti i vincoli necessari.
- Il procedimento autorizzativo tiene adeguatamente conto delle esigenze ecologiche.
- *Stiria*: procedimenti di VIA, attualmente per condutture da 380 kV

26. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le opere e i percorsi delle condutture già esistenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- tramite i procedimenti di cui al punto 25
- nel corso della liberalizzazione del mercato dell'energia, il monopolio dei gestori di reti di trasporto è stato mantenuto per evitare la nascita di reti parallele.
- Nei procedimenti autorizzativi vengono privilegiati i tracciati già esistenti.
- *Stiria*: vincoli nel corso del procedimento di VIA

- *Salisburgo*: coordinamento in materia di condutture

27. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- nell'ambito dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale
- *Stiria*: legislazione vigente (VIA, protezione della natura...) procedimento di VIA, linee elettriche da 380 kV
- v. anche il punto 25

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28. Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le norme giuridiche).

Nel caso delle centrali idroelettriche, al momento dell'estinzione del diritto d'uso dell'acqua, l'art. 29 del Codice delle acque riserva alle autorità competenti il diritto di prescrivere il ripristino del corso anteriore del corpo idrico o altri provvedimenti necessari nell'interesse pubblico.

Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni dell'impatto ambientale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, dove e con quale contenuto sono regolamentate tali valutazioni?

In linea di massima, sì, per i singoli casi bisogna però vedere concretamente le disposizioni legislative vigenti; v. l'allegato I della Legge sulla Via (UVP-G 2000 Anhang I)

- lett. 4 – centrali termiche nelle zone suscettibili di tutela a cominciare da 100 ME, in altre

<p>zone a cominciare da 200 MW</p> <ul style="list-style-type: none"> - lett. 5 – centrali nucleari - lett. 6 – sfruttamento dell’energia eolica, da 10 MW oppure 10 convertitori in zone suscettibili di tutela, altrimenti da 20 MV o 20 convertitori in su - lett. 13 – condotte da 500 mm di diametro e 25 km di lunghezza in zone suscettibili di tutela, altrimenti da 800 mm di diametro e 40 km di lunghezza in su - lett. 16 – linee aeree ad alta tensione a cominciare da 110 kV e 20 km di lunghezza in zone suscettibili di tutela, altrimenti da 220 kV e 15 km di lunghezza <p>Esempio: procedimento di VIA per la costruzione di un parco eolico ne Kobernausserwald</p>
--

30. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni secondo le quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?			
Sì	x	No	

31. È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come una delle alternative possibili per evitare il disagio ambientale?			
Sì	x	No	
Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?			
Nel caso delle centrali idroelettriche, al momento dell’estinzione del diritto d’uso dell’acqua, l’art. 29 del Codice delle acque riserva alle autorità competenti il diritto di prescrivere il ripristino del corso anteriore del corpo idrico o altri provvedimenti necessario nell’interesse pubblico.			
Misure di abbattimento delle emissioni per gli impianti a caldaia, disposizioni transitorie.			

32. Per la costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e per il rilevante potenziamento di quelle esistenti, vengono effettuate verifiche dell’impatto ambientale nel territorio alpino nonché la valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, che, in caso di possibili effetti transfrontalieri, includa anche il diritto di espressione di parere in ambito internazionale?			
Sì	x	No	

Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33. Vengono effettuate consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri			
---	--	--	--

in relazione ai loro impatti?			
Sì	non sempre	No	

34. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?			
Sì	x	No	
Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?			
Sì	x	No	

35. L'esecuzione di consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?			
Sì	x	No	
Se sì, dove? Citate le norme.			
<ul style="list-style-type: none"> - Legge in materia di VIA (UVP-G 2000) - Legge tirolese sull'energia elettrica (2003 artt. 11 comma 4, 29 commi 2-5, 31 commi 15, 32 comma 2) - in diverse norme riguardanti le componenti naturali e gli impianti IPPC (ad es.: ordinamento per le attività industriali ed artigianali, Legge sulla VIA, Legge sulla gestione dei rifiuti, Legge sull'abbattimento delle emissioni da impianti a caldaia, Legge dell'Austria inferiore sull'energia elettrica) 			

36. In caso di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraente ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?					
Sì		Non sempre	x	No	
Se avete risposto "no" o "non sempre", specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto del quale non siete stati informati.					
<p>Germania:</p> <p>anno 2001, procedimento autorizzativo per lo stoccaggio di barre combustibili nei siti di Isar, Gundremmingen, Grafenrheinfeld, Biblis, Neckarwestheim, Philippsburg</p> <p><i>Svizzera:</i></p>					

anno 2000, richiesta di autorizzazione illimitata per l'esercizio della centrale nucleare di Beznau I
anno 2004, richiesta di autorizzazione illimitata per l'esercizio della centrale nucleare di
Mühleberg; nel frattempo è arrivata la conferma del Consiglio federale svizzero

Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative

37. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì	x	No	x
Se sì, quali?			
<i>Salisburgo</i> : programma „comuni ad alta efficienza energetica“ Modelli regionali di approvvigionamento energetico			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Non è possibile rispondere alla domanda n. 19 (inclusa la domanda integrativa) nella forma in cui viene posta.

Una risposta seria varierebbe a seconda della definizione delle emissioni, del periodo di osservazione e della tipologia di emissione, ragion per cui non si può rispondere in modo generalizzato.